

Unico 2-2011

PARTE I: ATTI DI INDIRIZZO E PARERI

I.1. ATTI D'INDIRIZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 147 del 15/04/2011 Approvazione Atto di indirizzo “Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit”.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 329/01 con il quale il legislatore ha definito le attribuzioni dell'Agenzia per le Onlus previste dall'art. 3, commi 191 e 192 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Dato atto che tra le attribuzioni dell'Agenzia per le Onlus è previsto l'esercizio di poteri di indirizzo nell'ambito della normativa vigente;

Vista la deliberazione n. 350 dell'11 novembre 2007 di approvazione delle modalità di realizzazione del progetto “Il bilancio di missione delle organizzazioni non profit: struttura e requisiti minimi” con la quale si è definito di affidare all'Alta scuola di Impresa e Società dell'Università Cattolica, in ragione di una convenzione esistente con l'istituto universitario, la gestione della fase attuativa del progetto di analisi e studio per la realizzazione del documento;

Valutato, da parte del Gruppo di lavoro nominato dal Consiglio con la stessa delibera, il documento negli step intermedi di elaborazione e nella sua stesura finale che rispetto al progetto approvato per la realizzazione del documento si presenta come un prodotto di pregio per la destinazione naturale secondo la quale è stato realizzato;

Vista la deliberazione n. 418 del 12 novembre 2009 di approvazione da parte del Consiglio dell'elaborato conclusivo consegnato al coordinatore e consigliere dell'Agenzia prof. Adriano Propersi dal Gruppo di Lavoro;

Dato atto che il documento è stato presentato nel corso di un'iniziativa pubblica svoltasi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 5 febbraio 2010 e che nei mesi successivi l'Agenzia ha ricevuto riscontri positivi in merito alle Linee guida proposte;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso nelle forme di legge dal Responsabile del Servizio indirizzo e vigilanza in data 14 aprile 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 aprile 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare l'allegato atto di indirizzo, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di delegare gli uffici alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale dell'Agenzia e sul sito ufficiale dell'Agenzia.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

<http://www.agenziaterzosettore.it/intranet/Home-page/Home-page/Linee%20guida/linee%20guida%20index.htm>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 151 del 15/04/2011 Atto di indirizzo in relazione alla contestuale iscrizione di un'associazione di promozione sociale nel Registro di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000 e nell'Anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 460/19.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;

- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 329/01 con il quale il legislatore ha definito le attribuzioni dell’Agenzia per le Onlus previste dall’art. 3, commi 191 e 192 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Dato atto che tra le attribuzioni dell’Agenzia per le Onlus è previsto l’esercizio di poteri di indirizzo nell’ambito della normativa vigente nonché il compito di segnalare alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell’attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione;

Rilevata l’esistenza di un’incertezza interpretativa in merito alla contestuale iscrizione di un’associazione di promozione sociale nel Registro di cui all’art. 7 della L. n. 383/2000 e nell’Anagrafe delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997;

Preso atto della decisione del Consiglio di fornire un indirizzo interpretativo in merito all’argomento in esame;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 aprile 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 aprile 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato atto di indirizzo, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di delegare gli uffici alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale dell’Agenzia e sul sito ufficiale dell’Agenzia.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

AGENZIA PER LE ONLUS

ATTO DI INDIRIZZO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001,
n. 329

in relazione alla contestuale iscrizione di un'associazione di promozione sociale nel Registro di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000 e nell'Anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997

Approvato dal Consiglio nella seduta del 15 aprile 2011

Visti:

l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che prevede la costituzione di un organismo di controllo da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale;

l'articolo 3, comma 191 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale dispone che l'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188; che lo stesso è, altresì, investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione ed ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore e che può formulare proposte di modifica della normativa vigente;

l'articolo 1 del D.P.C.M. 26 settembre 2000 che istituisce l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale quale organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto, in particolare:

l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 che prevede, tra le attribuzioni dell'Agenzia per le Onlus, l'esercizio di poteri di indirizzo nell'ambito della normativa vigente, il compito di segnalare alle autorità competenti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione, i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti e la collaborazione per l'uniforme applicazione delle norme tributarie attraverso la formulazione, al Ministero delle finanze, di proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore ed enti;

Rilevato che:

sono pervenute a questa Agenzia richieste di parere circa la possibilità per una associazione di promozione sociale, costituita ai sensi della L. 7 dicembre 2000, n. 383 di iscriversi contestualmente nel Registro delle associazioni di promozione sociale, previsto dall'art. 7 della stessa legge e nell'Anagrafe delle Onlus, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ;

la duplice iscrizione ha generato criticità in relazione alla legittimità del mantenimento della stessa per numerosi enti;

il comportamento tenuto dalle amministrazioni competenti, ai fini dell'iscrizione nei rispettivi registri o Anagrafe ed ai fini della verifica dei requisiti per il mantenimento della stessa, non risulta essere omogeneo sul territorio nazionale;

Ritenuto che

sia necessario ed opportuno verificare la questione dal punto di vista normativo ed indicare linee comuni di indirizzo al fine di rendere omogenee le procedure;

tutto quanto premesso

l’Agenzia per le Onlus ritiene opportuno adottare il seguente Atto di Indirizzo:

CONTESTUALE ISCRIZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NEL REGISTRO DI CUI ALL’ART. 7 DELLA L. N. 383/2000 E NELL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS DI CUI ALL’ART. 11 DEL D.LGS. N. 460/1997

In via preliminare si provvede ad inquadrare la fattispecie che sarà oggetto di disamina da parte di questa Agenzia giacché, con l’entrata in vigore della L. n. 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), si sono venute a creare due differenti tipologie di Associazioni di Promozione sociale (di seguito APS).

Le prime, più risalenti e richiamate nell’art. 10, comma 9 del D.Lgs. 460/1997, sono le APS “*ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell’interno*”.

Le seconde, più recenti, sono disciplinate dalla L. n. 383/2000 e definite nell’art. 2 come “*le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati*”.

E’ essenziale constatare che queste due tipologie di APS non sono sovrapponibili e, pertanto, può avvenire che un’APS abbia i requisiti propri solo della prima o della seconda tipologia oppure di entrambe.

In particolare, la prima categoria di APS è annoverata tra i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS in via “*parziaria*”¹ operando in uno degli 11 settori previsti dall’art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460/1997, ove però siano comunque soddisfatte tutte le altre condizioni dalle quali la disposizione di legge non esenta.

Le APS, ONLUS “parziarie”, non sono oggetto di questa disamina in quanto per esse non sussistono le criticità che il presente Atto di Indirizzo intende affrontare.

L’attenzione si soffermerà, pertanto, solo sulle APS iscritte o che vogliano iscriversi nei Registri previsti dal già richiamato art. 7 della L. 383/2000.

Più in particolare, la questione che richiede specifici chiarimenti attiene alla possibilità per un’organizzazione di rivestire la duplice ed autonoma qualifica di ONLUS ed APS come prevista dalle due normative di riferimento e, dunque, alla contestuale iscrizione nei rispettivi Registri/Anagrafe (di seguito albi) ai sensi rispettivamente dell’art. 7 della L. n. 383/2000 e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito è opportuno evidenziare che non vi è alcuna disposizione nelle rispettive normative di riferimento che implichi l’astratta incompatibilità tra le due figure e, dunque, l’illegittimità della contestuale qualifica di APS e di ONLUS.

¹ Cfr. comma 9 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 per il quale “*(...) le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1*”.

I requisiti essenziali previsti per l'assunzione della qualifica di APS, contenuti in particolare negli artt. 2 e 3 della L. 383/2000 e più in generale nell'intera legge, sono in parte analoghi e non in contrasto con quelli stabiliti per le ONLUS.

L'art. 2 della citata legge introduce la definizione di APS² mentre l'art. 3 si limita ad evidenziare che “*le associazioni di promozione sociale, si costituiscono con atto scritto*” lasciando, pertanto, alla libera scelta dell'organizzazione la possibilità di farlo attraverso “*atto pubblico o attraverso scrittura privata autenticata o registrata*” come è invece tassativamente richiesto dall'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 460/1997.

L'art. 3, inoltre, stabilisce espressamente i requisiti statutari che devono essere previsti nello statuto³ di un'APS, traendo ispirazione, invero, proprio da quelli contenuti nel D.Lgs. n. 460/1997 che ha introdotto la qualifica di ONLUS e non lasciando, pertanto, trasparire, tra i requisiti necessari, elementi di incompatibilità.

In relazione ai fini istituzionali, alle attività caratterizzanti ed alle modalità di attuazione delle stesse è altresì fondamentale osservare che, seppur le due normative richiamate contengono in taluni casi elementi che possono definirsi inconciliabili, tuttavia la loro presenza nello statuto è solo eventuale e, pertanto, non può condizionare l'astratta possibilità di una contestuale iscrizione nei rispettivi albi.

Quanto evidenziato permette di affermare che, seppure possano presentarsi talune ipotesi di incompatibilità, esse devono essere singolarmente riscontrate affinché il provvedimento di diniego/cancellazione dal Registro delle APS o dall'Anagrafe delle ONLUS possa ritenersi legittimo.

Ne deriva che, sino a quando un ente, da un punto di vista formale e sostanziale, non violi le disposizioni previste dalle singole discipline delle ONLUS e delle APS, non ricorre alcun presupposto per il quale non possa contestualmente mantenersi l'iscrizione in entrambi gli albi.

L'analisi compiuta conferma, pertanto, la possibilità di ottenere la contestuale iscrizione nei Registri delle APS e nell'Anagrafe delle ONLUS.

Questa Agenzia ritiene, tuttavia, opportuno richiamare gli enti ad una preventiva e scrupolosa valutazione delle possibili difficoltà che tale decisione può comportare.

Le analogie presenti nelle due normative esaminate, infatti, non eliminano la presenza di alcune difformità derivanti dal fatto che, pur trattandosi di soggetti riconducibili nella numerosa ed eterogenea famiglia degli enti di Terzo settore, il legislatore ha inteso comunque disciplinare realtà differenti.

In ragione di ciò, ne deriva che quanto più tali soggetti si caratterizzano ed agiscono usufruendo in modo pieno delle opportunità offerte dalle rispettive leggi di riferimento (in particolare in relazione agli ambiti di attività in cui possono operare) tanto più può accadere che si

² Il comma 1 dell'art. 2 dispone che: “Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

³ L'art. 3 della L. n. 383/2000 dispone che “*Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione; g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell'associazione; l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale*”.

manifestino elementi di incompatibilità tra le differenti normative capaci di incidere sulla validità di una contestuale iscrizione nei rispettivi albi di riferimento.

Questa Agenzia, pertanto, conferma la possibilità di ottenere la contestuale iscrizione nei Registri di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000 ed all'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997, ma ritiene utile evidenziare che tale scelta debba operarsi con prudenza e particolare attenzione in relazione alle attività che l'organizzazione vorrà svolgere.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 193 del 25/05/2011 Approvazione Atto di indirizzo in merito alla configurabilità di un Trust Onlus.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 329/01 con il quale il legislatore ha definito le attribuzioni dell'Agenzia per il terzo settore previste dall'art. 3, commi 191 e 192 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Dato atto che tra le attribuzioni dell'Agenzia per il terzo settore è previsto l'esercizio di poteri di indirizzo nell'ambito della normativa vigente;

Rilevata l'esistenza di un'incertezza interpretativa in merito alla possibilità per un trust di acquisire la qualifica di Onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97;

Preso atto della decisione del Consiglio di fornire un indirizzo interpretativo in merito all'argomento in esame;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 24 maggio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 24 maggio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato atto di indirizzo, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di delegare gli uffici alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale dell'Agenzia e sul sito ufficiale dell'Agenzia;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

ATTO DI INDIRIZZO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *a*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001,
n. 329

in relazione alla configurabilità di un Trust Onlus

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio nella seduta del 25 maggio 2011

Visti:

l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che prevede la costituzione di un organismo di controllo da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale;

l'articolo 3, comma 191 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale dispone che l'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188; che lo stesso è, altresì, investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione ed ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore e che può formulare proposte di modifica della normativa vigente;

l'articolo 1 del D.P.C.M. 26 settembre 2000 che istituisce l'Agenzia per il terzo settore quale organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto, in particolare:

l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 che prevede, tra le attribuzioni dell'Agenzia per il terzo settore, l'esercizio di poteri di indirizzo nell'ambito della normativa vigente, il compito di segnalare alle autorità competenti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione, i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti e la collaborazione per l'uniforme applicazione delle norme tributarie attraverso la formulazione, al Ministero

delle finanze, di proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore ed enti;

Rilevato che:

l'Italia ha ratificato con la legge 364 del 16 ottobre 1989 la Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985;

l'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 74, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), include il trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

sono pervenute a questa Agenzia richieste di parere circa la possibilità per una Trust di acquisire al qualifica di Onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ;

tutto quanto premesso

l'Agenzia per il terzo settore ritiene opportuno adottare il seguente Atto di Indirizzo:

LA CONFIGURABILITÀ DI UN TRUST ONLUS

1. L'istituto del trust in Italia

L'istituto del trust, sebbene largamente diffuso nella prassi interna, non trova nel nostro ordinamento una disciplina organica.

In merito quindi al riconoscimento dell'istituto in esame ed ai suoi profili civilistici si deve richiamare la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989, di ratifica della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.

Ai sensi della citata Convenzione per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente (*settlor*), con atto tra vivi o *mortis causa*, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Gli elementi essenziali del trust individuati dalla norma richiamata sono:

- a. i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del *trustee*;
- b. i beni in trust sono intestati al *trustee* o ad un altro soggetto per conto del *trustee*;
- c. il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al *trustee*.

L'Italia riconosce i trust che abbiano gli elementi essenziali sopra riportati e per effetto di tale riconoscimento, i beni in trust restano distinti dal patrimonio personale del *trustee* che, a sua volta,

acquista la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire in qualità di *trustee* davanti a notai o altri rappresentanti di pubbliche istituzioni.

La convenzione de L'Aja non dispone sul trattamento fiscale del trust, il quale rientra nelle competenze dei singoli Stati (art. 19).

2. Il trust come soggetto passivo di imposta

In merito alla disciplina fiscale del trust, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 74-76 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario nazionale disposizioni in materia.

In particolare il comma 74, modificando l'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.), include tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES):

- a. i trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- b. i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- c. i trust non residenti nel territorio dello Stato;

Ai fini dell'imposizione dei redditi la norma richiamata distingue due tipologie di trust:

- ✓ i cd. trust trasparenti con beneficiari individuati, a cui sono imputati in ogni caso i redditi conseguiti dal trust in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali;
- ✓ i cd. trust opachi senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono attribuiti al trust medesimo.

Al riguardo l'Amministrazione Finanziaria⁴ ha rilevato la possibilità che un trust possa essere al contempo opaco e trasparente. In tal caso dopo aver determinato il reddito del trust, il *trustee* indicherà la parte di esso attribuito al trust - sulla quale il trust stesso assolverà l'IRES - nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari - su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito.

3. Il trust Onlus

L'esplicito riconoscimento da parte del Legislatore⁵ dell'autonoma soggettività tributaria del trust costituisce un importante presupposto per valutare se il medesimo possa acquisire la qualifica di Onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Tale qualifica, infatti, avendo rilievo sul piano fiscale non può che riferirsi innanzitutto ad un autonomo soggetto passivo di imposta.

L'art. 10 citato, nell'elencare i soggetti che possono essere Onlus, dopo aver richiamato le figure giuridiche disciplinate dal codice civile ossia associazioni, fondazioni e comitati menziona in via generale e residuale “gli altri enti di carattere privato”.

In tale ultima categoria si ritiene possa essere ricompreso il trust.

La norma in esame pone come secondo requisito, ai fini del legittimo godimento della qualifica in parola, che l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente siano redatti nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata.

A tal proposito si evidenzia che, sebbene l'art. 3 della Convenzione de L'Aja non richieda una particolare forma se non che i “trust siano comprovati per iscritto”, la prassi ormai consolidata, invece, è quella di ricorrere all'atto notarile.

⁴ Circolare 48/E del 6 agosto 2007

⁵ Prima dell'intervento attuato con la finanziaria 2007, l'Amministrazione Finanziaria aveva fornito alcune sommarie indicazioni in merito al trattamento fiscale dei trust (Circ. 30 dicembre 2005, n. 55/E e Ris. 17 gennaio 2003, n. 8/E)

L'atto istitutivo, redatto nelle suddette forme, deve contenere espressamente le clausole di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In particolare, il requisito che prioritariamente deve contraddistinguere la Onlus è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 citato. Tale requisito si realizza a condizione che l'ente operi in uno dei settori tassativamente indicati dal Legislatore e che, per quelli a solidarismo c.d. condizionato, rivolga la propria attività a beneficio di soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 della stessa norma.

In considerazione di quanto sopra si rileva che, con riferimento alla distinzione introdotta dal legislatore tra trust opaco e trust trasparente, sebbene in via generale si possa affermare che la struttura del trust opaco o di scopo appaia maggiormente conforme ai requisiti dettati dal legislatore per il legittimo godimento della qualifica di Onlus, ciò non esclude, tuttavia, che anche un trust con beneficiari individuati possa risultare in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 460/97.

A titolo esemplificativo si osserva che l'attività di un trust con beneficiari individuati⁶ che eroga fondi a favore di un'altra Onlus ovvero a enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori di attività Onlus, potrebbe essere inquadrabile, ai sensi del comma 2 *bis*, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nel settore della beneficenza, di cui al punto 3, comma 1, del richiamato decreto. Viceversa, si esprimono delle perplessità sulla possibilità che acquisisca la qualifica di Onlus un trust con finalità assistenziali a favore di un soggetto svantaggiato persona fisica, sebbene si tratti di un trust inquadrabile tra quelli opachi⁷.

In considerazione di quanto sopra, quindi, non potendo in tale sede esaminare le molteplici casistiche di trust si osserva che, rilevata in via generale la compatibilità dell'istituto in esame con il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. *b*) del D.Lgs. 460/97, non si può che rinviare all'analisi delle singole fattispecie per l'effettivo accertamento della sussistenza di tale requisito.

Al riguardo preme evidenziare che ai fini del rispetto di quanto prescritto dalla lett. *b*) in esame, il trust deve, inoltre, contenere espressamente la clausola di irrevocabilità, ciò al fine di garantire l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale⁸ e non deve annoverare fra i beneficiari il disponente stesso.

Proseguendo l'analisi degli ulteriori requisiti individuati dall'art. 10 ai fini del legittimo godimento della qualifica di Onlus si osserva che non sembrano sussistere ostacoli all'inserimento nell'atto istitutivo del trust di quanto prescritto dalle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) della norma richiamata.

In particolare, il divieto di distribuire gli utili sarà contenuto in una clausola diretta al *trustee* come l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento dell'attività istituzionale e/o connesse nonché l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Dovrà, inoltre, essere previsto espressamente che in caso di perdita della qualifica di Onlus, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'Agenzia per il terzo settore. La denominazione del trust dovrà, infine, contenere l'acronimo Onlus.

Con riferimento, invece, alla previsione di cui alla lettera *h*), comma 1, art. 10, si a parere di questa Agenzia, si tratta di un requisito non applicabile all'istituto del trust.

Al riguardo si osserva che la presenza di un ordinamento democratico è un requisito necessario negli enti a carattere associativo nei quali prevale l'elemento personale su quello patrimoniale. Per tale ragione il legislatore ha esplicitamente escluso nell'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 460/97 l'applicabilità alle fondazioni della disposizione di cui alla lett. *h*) richiamata. Tale esclusione si

⁶Qualora si prevista la possibilità per il *trustee*, in caso di estinzione del soggetto beneficiario, di individuarne un altro, quest'ultimo dovrà avere le medesime caratteristiche del primo.

⁷ Cfr risoluzione n. 278/E del 4 ottobre 2007.

⁸ E opportuno esplicitare l'irrevocabilità del trust in quanto in alcuni ordinamenti vige il principio della revocabilità presunta.

ritiene sia riferibile anche al trust che, sotto il profilo in esame, è assimilabile alle fondazioni in quanto in esso il patrimonio risulta vincolato ad un determinato fine di destinazione e segregato rispetto al patrimonio personale del *trustee*.

Da ultimo preme evidenziare che, in assenza di una normativa italiana di riferimento che disciplini l'istituto del trust, si dovrà prestare particolare attenzione al fatto che la legge straniera individuata dal disponente non sia contraria alle clausole sopra esaminate ai fini della qualifica Onlus. In particolare, la legge richiamata non dovrà essere di ostacolo al perseguimento delle finalità di solidarietà sociale ed alla devoluzione dei beni secondo quanto prescritto dall'art. 10 del D.lgs. 460/97.

In conclusione, a parere di questa Agenzia, il trust che rispetta i requisiti prescritti dall'art. 10 del D.lgs. 460/97 potrà legittimamente assumere al qualifica di Onlus.

I.2. PARERI

I.2.1. PARERI RILASCIATI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 146 del 15/04/2011 Richiesta parere da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all'iscrizione al registro nazionale delle APS da parte dell'associazione "XXXXX".

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito che le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre a parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenze riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti;

Dato atto che con nota del 25 febbraio 2011, prot. 22/II/2839, pervenuta in data 7 marzo 2011, prot. 257 III/2.4, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, ha chiesto a questa Agenzia un parere in merito alla possibilità di iscrivere l'associazione "XXXXX" al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale.

Dato atto che successivamente il Ministero ha ritenuto di inoltrare all'associazione Radio Maria una nota con la quale sospende i termini del procedimento di iscrizione e pertanto il parere potrà essere emesso sulla base di un'attenta analisi delle problematiche relative alla fattispecie;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell'8 aprile 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 23 marzo 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 aprile 2011

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Agenzia per le Onlus

Parere

(ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

richiesto dalla

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali

DIV. II

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio in data 15 aprile 2011

Premessa

Con nota del 25 febbraio 2011, prot. 221 II/2839, pervenuta in data 7 marzo 2011, prot. 257 III/2.4, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, chiede a questa Agenzia un parere in merito alla possibilità di iscrivere l'associazione “XXXXX” al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale.

Svolgimento del parere

Per rispondere al quesito, occorre prendere le mosse dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, contenente la “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, la quale “*in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e (...) stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti*” (art. 1, comma 2).

In particolare, l'art. 2, comma 1, definisce l'Associazione di promozione sociale (di seguito APS) come quel soggetto costituto “*al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati*”.

Ciò che rileva dunque, secondo lo spirito della legge, è *lo scopo* che muove alla costituzione di tali associazioni: scopo che si deve concretizzare in un *modus operandi* che ponga in essere azioni ed interventi di utilità sociale.

Tale ultimo concetto (“utilità sociale”), in assenza di esplicite indicazioni da parte del Legislatore circa i settori di operatività delle APS, deve essere ricostruito alla luce di quanto stabilito dal comma 1, art. 1, che individua nell'associazionismo di promozione sociale lo strumento per il “*conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale*”.

Ne deriva che la riconducibilità di un ente nell'ambito delle APS deve valutarsi in ragione dello scopo indicato nello statuto, che deve essere rivolto allo svolgimento di attività idonee e strumentali al raggiungimento delle finalità sopra richiamate⁹.

Ciò premesso, in relazione al caso di specie, dall'analisi dello Statuto si evince che “*l'associazione persegue come finalità principale la diffusione e divulgazione del messaggio di cristiano*” favorendo: (i) la crescita sociale e culturale attraverso la promozione dei valori etici, sociali, culturali e religiosi; (ii) la diffusione del messaggio cattolico con ogni mezzo di comunicazione di massa; (iii) la formazione professionale; (iv) la realizzazione e la gestione di progetti nell'ambito dei mezzi di comunicazione; (v) le attività editoriali e d'informazione a scopo educativo.

Per il perseguitamento delle finalità sopra indicate, l'art. 2.4 dello Statuto elenca le attività che l'associazione potrà svolgere, tra le quali si evidenziano la pubblicazione e la divulgazione di prodotti editoriali e la diffusione di avvenimenti religiosi, economici, sociali e culturali attraverso comunicazioni sonore e audiovisive.

Le finalità individuate nello Statuto, che appaiono rientrare tra quelle previste dall'art. 1, comma 1 citato, sono perseguitate dall'associazione attraverso un'attività di carattere radiofonico.

⁹ A tal proposito si precisa che affinché un'attività si qualifichi “di utilità sociale” non è richiesto che la stessa sia rivolta a soggetti che versino in condizioni di svantaggio, come invece avviene per le Onlus ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 460/97.

A parere della scrivente, stando a quanto stabilito nello statuto, che resta il principale criterio di valutazione che questa Agenzia può utilizzare, l'attività posta in essere dall'associazione, prevalentemente di radiodiffusione volta alla divulgazione del messaggio cristiano, non comporta ostacolo all'inquadramento della stessa nelle attività di utilità sociale di cui alla all'art. 2, comma 1, L. 383/00. Conseguentemente, ricorrendo gli altri presupposti, non vi è impedimento -sotto quest'aspetto- al riconoscimento della qualifica di associazione di promozione sociale della suddetta associazione.

Ad integrazione di quanto detto occorre sottolineare altre previsioni della legge n. 383/2000 che si ritengono meritevoli di attenzione con riguardo al caso di specie.

L'art. 4 stabilisce quali siano le risorse economiche mediante le quali le APS possono sostenere il proprio funzionamento e le proprie attività: l'art. 3 dello statuto dell'Associazione

XXXXX riprende testualmente l'elenco di cui alla richiamata disposizione legislativa, e tra queste indica anche le “entrate derivanti da prestazioni di servizi *convenzionati*” (corsivo aggiunto) nonché “altre entrate derivanti compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale”.

L'art. 18 della stessa legge stabilisce poi che “Le APS si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da propri associati per il perseguitamento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, *in caso di particolare necessità*, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati” (corsivo aggiunto). Al riguardo, come detto, questa Agenzia non può valutare il rispetto di detta previsione, ma soltanto constatare che nessuna previsione contraria ad essa compare nello statuto.

Detto questo, in termini generali si affrontano ora i rilievi puntuali sottoposte all'attenzione di questa Agenzia dal quesito ministeriale.

In merito alla questione inerente alla istituzione di nuove emittenti che, a parere di codesto Ministero, configurerebbe “*un'attività più di tipo commerciale lucrativo che non di promozione sociale nel senso indicato dall'art. 1, comma 1 della L. 383/2000*” si osserva quanto segue.

Nel bilancio dell'Associazione in questione, riferito alla data 31.12.2009, alla voce “*oneri diversi di gestione*” del conto economico, risultano “contributi per creazione nuove emittenti” per un importo pari a circa il 30% del totale dei costi.

Al riguardo, la nota integrativa del bilancio di esercizio precisa che “*tali contributi, in conformità a quanto previsto nello statuto sono elargiti a XXXXX per permetterle di svolgere la propria attività, appartenendo la stessa alla medesima ed unitaria struttura e perseguitandone le medesime finalità. L'ammontare di tali contributi, nel loro limite massimo, viene fissato preventivamente dall'assemblea degli associati (...)*”.

A tal proposito, in via generale, si evidenzia che l'erogazione di contributi non configura -di per sé- un'attività di natura commerciale. La stessa risoluzione n. 141/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate precisa che la commercialità di un'attività è determinata in base a parametri oggettivi enunciati, agli effetti delle imposte sui redditi, dall'articolo 55 del TUIR ed agli effetti dell'IVA, dall'articolo 4, primo comma, DPR n. 633 del 1972.

In forza delle predette norme, la qualificazione di attività commerciale, rilevante ai fini fiscali, deve essere operata verificando se l'attività possa ricondursi fra quelle previste dall'articolo 2195 del codice civile ovvero, qualora consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel citato articolo 2195, se la stessa venga svolta con organizzazione in forma di impresa, ossia con i connotati tipici della professionalità, sistematicità e abitualità.

Da quanto sopra richiamato sembra potersi ritenere che l'erogazione di contributi da parte di un'associazione non sia di per sé sufficiente a configurare l'attività svolta dalla stessa come attività di natura commerciale, ma possa anche essere ascrivibile all'attività istituzionale dell'associazione stessa, ad esempio nel caso in cui lo scopo sia di sostenere enti con finalità analoghe. Nella specie, “XXXXX”, principale destinatario delle erogazioni, è una ONG riconosciuta, che ha quale socio

fondatore l'Associazione italiana XXXXX e, come membri associati, altre quaranta Associazioni nazionali.

Nondimeno, si condividono le perplessità di codesto Ministero in ordine all'ammontare del contributo erogato dall'Associazione in questione, che indica l'entità delle entrate della stessa Associazione: e tuttavia, alla luce di quanto precisato, la verifica che questa Agenzia può compiere è limitata al riscontro di quanto emerge dallo statuto; in base al quale, come detto, l'attività svolta non sembra essere di ostacolo all'iscrizione dell'ente nel registro nazionale delle APS. Ogni altra valutazione potrà essere esperita dall'Agenzia delle entrate, competente in materia e dotata degli strumenti di tipo amministrativo necessari.

Infine, con riferimento ai dubbi sollevati da codesto Ministero, “*circa l'alto numero e l'elevato costo che l'associazione sosterrebbe per la stipula delle polizze assicurative nei confronti degli aderenti*” si osserva quanto segue.

Come correttamente indicato, la legge n. 383/00, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 266/91 (art. 4), non dispone un obbligo generale di assicurazione per i volontari, ma stabilisce soltanto che “*le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti¹⁰ che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi*” (art. 30, comma 3).

Quanto sopra evidenziato non esclude che un'APS possa decidere di tutelare, in ogni caso, coloro che prestano la propria attività in forma volontaria attraverso la stipula di una specifica polizza assicurativa. Tale scelta non può comunque essere considerata indice decisivo al fine di stabilire la natura di un'APS, al punto di comportarne la trasformazione in un'Odv, giacché gli elementi qualificativi che determinano l'appartenenza all'una o all'altra tipologia (Odv/APS) sono contenuti in altre disposizioni delle rispettive normative di riferimento e si configurano come chiaramente distinti.

Quanto al problema, indicato da codesto Ministero, se non sia opportuno estendere “di fatto” l'obbligo assicurativo nei confronti di volontari operanti all'interno di APS, esso appare a questa Agenzia del tutto coerente in una logica di sistema, ove la preoccupazione deve essere quella di tutelare in modo adeguato ogni persona che svolga attività di volontariato all'interno di organizzazioni non profit. Al contempo, deve tuttavia rilevarsi che siffatto obbligo non è previsto dalla normativa sulle APS come contenuto essenziale per il riconoscimento delle stesse.

Per queste ragioni questa Agenzia condivide pienamente la proposta di giungere alla redazione ed approvazione condivisa di apposite linee guida, per le quali si rinvia a specifici contatti nella sede opportuna.

Inoltre, ad integrazione dell'analisi condotta si ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'analisi del Bilancio al 31.12.2009 dell'associazione in questione evidenzia che nel conto economico non compaiono ricavi derivanti da attività commerciali ma unicamente da “contributi da sostenitori” e da “altri ricavi e proventi”. Tra questi ultimi risulta significativa la voce “contributi governativi” riferibili, come evidenziato nella nota integrativa al bilancio, ai contributi annuali per le radio “a carattere comunitario” previsti dalla Legge Finanziaria 2002¹¹ e rideterminati dalle successive leggi finanziarie.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 18, comma 1, le Aps si avvalgano “prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguitamento dei fini istituzionali”.

¹¹ Il D.M. 1 ottobre 2002 n. 225 (Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali.), all'art. 1., comma 3. ha disposto che “L'ammontare annuo dello stanziamento è attribuito alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario (...”).

A tal proposito la scrivente ritiene utile segnalare che il soggetto titolare di concessione radiofonica comunitaria, ai sensi del D.Lgs. 31.7.2005, n. 177 (T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), art. 24, comma 1, lett. c), ha natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa ed è caratterizzato dall'assenza di scopo di lucro¹².

In conclusione, alla luce dell'analisi svolta sulla base delle richieste formulate da codesto Spettabile Ministero, ed in forza delle risultanze emerse dall'esame condotto sulla documentazione inviataci, si ritiene che la natura dell'attività posta in essere dall'Associazione XXXXX non sia di per sé definibile come commerciale.

Sugli altri profili considerati nel presente parere si rimette ogni valutazione a codesto Spettabile Ministero.

I.2.2. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1.2.2.1. CONCERNENTI LE RICHIESTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS SUDDIVISE PER SETTORE COME RIPORTATI ALLA LETT. a) COMMA 1 DELL'ART. 10 DEL D.LGS 460/97

1) ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 124 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia

¹² Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 31.7.2005, n. 177, art. 2, lett. bb), punto 1, l'emittente radiofonica a carattere comunitario, nazionale o locale: (i) trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21; (ii) può avvalersi di sponsorizzazioni (iii) non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.

- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 24 marzo 2009, prot. n. 2009/43158 pervenuta in data 30 marzo 2009 prot. n. 599-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dell'associazione "XXXXX", con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell' 8 aprile 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 aprile 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 aprile 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell’8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 24 marzo 2009, prot. n.2009/43158, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

L’ente ha indicato come settore di attività il numero 1 (assistenza sociale e sociosanitaria), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall’analisi dello statuto (art. 3) si evince che l’ente...”intende contribuire, promuovere, e sperimentare iniziative di sostegno al nucleo familiare. Per il perseguimento di tali finalità rivolge le

sue attività a favore della prima infanzia, dei genitori, dei figli adolescenti, dei nonni anziani e dei soggetti bisognosi di particolari attenzioni, sia italiani che stranieri, che disabili o emarginati.....”

L’attività, così come descritta in statuto, appare molto generica e non consente di individuare con certezza le attività, nonché le modalità del loro svolgimento. Altre attività invece non sono inquadrabili nei settori previsti dall’art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Dall’analisi del processo verbale redatto a seguito di accesso in data 4 marzo 2008, risulta che sia la sede dell’ente che il rappresentante legale, sono mutati senza che ne sia stata data una comunicazione alla Direzione regionale competente.

I verbalizzanti hanno constatato che l’associazione per i primi anni dalla sua fondazione ha operato nella realizzazione di progetti finanziati dalla regione Lombardia. A tale attività ha affiancato anche la gestione di micro nidi. Per tale attività si è avvalsa di personale volontario e di collaboratori remunerati sulla base delle ore effettuate.

Dall’esame della documentazione contabile è stato riscontrato che l’associazione ha assolto agli obblighi contabili di conservazione della documentazione ed ha provveduto a redigere il bilancio fino al 2002 e fino al 2003 ha presentato il modello 770.

Dopo tale data, l’attività dell’associazione ha subito un brusco arresto e, come dichiarato dalla parte, non sono stati realizzati più progetti finanziati ma l’ente si è semplicemente occupato della gestione di micronidi. Da un punto di vista contabile non sono stati redatti bilanci di fine anno, verbali di assemblea o altre riunioni che attestano una pur minima partecipazione alla vita sociale dell’associazione da parte degli associati.

Per l’attività di gestione di micronidi l’ente si è avvalso della collaborazione sia di personale volontario sia di educatrici assoggettate a ritenuta d’acconto del 20%. Analizzando infatti i prospetti redatti a seguito dell’accesso è stata riscontrata una percentuale di incidenza del costo “prestazioni/collaborazioni” notevole sul totale dei costi sostenuti.

L’associazione si è quindi resa responsabile non solo dell’omessa presentazione delle dichiarazioni 770 ma anche dell’omessa effettuazione e versamento di ritenute a titolo di acconto su compensi pagati a terzi ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973.

Lo statuto risulta carente del requisito di cui alla lettera g), comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del riscontro, effettuato con processo verbale di constatazione citato, del mancato perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché del requisito formale di cui alla lettera g), esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 159 – del 25/05/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione alla “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 ottobre 2008, prot. n. 2008/59041 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Preliminarmente si rileva che ai sensi dell’art. 10, comma 9, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460 “gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. *e*) della legge n. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, sono considerate Onlus limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1” e pertanto godono delle agevolazioni riservate alle Onlus solo con riferimento allo svolgimento delle predette attività, senza dover rinunciare alla propria unitarietà.

Ciò premesso si precisa che gli enti ecclesiastici cattolici sono disciplinati, nell'ordinamento italiano, dalle norme pattizie che regolamentano i rapporti Stato - Chiesa con l'effetto che a tali enti non sono applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Da ciò consegue che i suddetti enti possono essere anche sprovvisti di un atto costitutivo ovvero di uno statuto.

Muovendo da queste stesse premesse, l'Amministrazione Finanziaria nella circolare 168/E/98 conclude disponendo che tali enti, in assenza dell'obbligo di disporre di uno statuto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10 citato, "devono comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997".

In merito a quanto sopra si osserva innanzitutto che, come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema nella sentenza 2.11.2007, n. 23031 "le circolari, come è stato affermato dalla dottrina prevalente, non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale sono emesse; e, in secondo luogo, con particolare riferimento all'ordinamento tributario, il quale come è noto, è soggetto alla riserva di legge. (...) Anche la giurisprudenza ha da tempo espresso analoga opinione sulla inefficacia normativa esterna delle circolari. A quest'ultime, infatti, è stata attribuita la natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari. Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass., Sez. 1^a, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass. Sez. 5^a, 10 novembre 2000, n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011)."

In considerazione di tutto quanto sopra, pertanto, si rileva che la circolare, non avendo per la sua natura e per il suo contenuto alcuna efficacia normativa esterna, non può, nel silenzio della legge, introdurre alcun obbligo normativo (qual è la stesura di un regolamento). Gli enti ecclesiastici cattolici, quindi, per i quali sussiste l'obbligo, sancito dal comma 9 dell'art. 10 citato, di rispettare tutte le clausole previste dal medesimo art. 10 ad eccezione della lettera c) ed h), non sono tenuti, a redigere alcun regolamento ma solo a disporre delle scritture contabili separate per le attività Onlus.

Al riguardo si osserva che l'adozione di un regolamento da parte di tali enti certamente agevolerebbe lo svolgimento delle verifiche di carattere formale, tuttavia, come già sopra precisato, la circolare non può colmare una lacuna legislativa.

Il legislatore, infatti, laddove ha valutato l'importanza di questo strumento per gli enti ecclesiastici, ha espressamente sancito l'obbligo per i medesimi di disporre di un regolamento nel quale recepire le clausole che gli altri enti sono tenuti ad inserire nello statuto o atto costitutivo (vedi art. 1 del D.Lgs. 155/06).

Dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che l'ente in esame non è dotato di un proprio statuto ma fa riferimento a quello della XXXXX con sede in XXXXX.

Dall'esame del processo verbale redatto a seguito di accesso in data 6 novembre 2007 emerge che l'ente ritiene di rientrare nell'ambito della previsione di cui all'art. 10 comma 9 D.Lgs. n. 460/97, in qualità di ente ecclesiastico. L'ente svolge la propria attività nell'ambito del settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n. 1) e dell'istruzione (n. 4).

Con riferimento al settore dell'istruzione (n. 4) anche se si tratta di ente ecclesiastico, il requisito di solidarietà sociale risulta soddisfatto solo se l'attività è rivolta a soggetti svantaggiati. Nel caso di specie l'ente ritiene di soddisfare tale requisito in quanto il numero di giovani in età scolare di religione XXXXX è molto piccolo e lo Stato Italiano non sarebbe in grado di fornire loro un adeguato insegnamento, qualificando quindi i giovani studenti XXXXX come soggetti svantaggiati.

L'art. 33 della costituzione stabilisce che *“....la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali..”*.

Da ciò deriva che lo Stato italiano garantisce a tutti la possibilità di frequentare la scuola italiana senza limitazione e senza porre in essere alcuna discriminazione. Nel caso di specie la XXXXX istituisce proprie scuole al fine di trasmettere i propri parametri istruttivi ed educativi alle giovani generazioni XXXXX ma tali soggetti non possono essere qualificati come soggetti svantaggiati in quanto le loro scuole sono equiparabili alle altre scuole private italiane che non godono di regimi agevolativi.

Con riferimento invece all'attività di assistenza sociale e socio sanitaria (n. 1) si rileva che l'ente gestisce anche servizi sanitario-assistenziali, residenziali (sanitario assistenziale e casa di riposo). Al riguardo si rileva che la verifica effettuata dall'Azienda Sanitaria Locale di Milano ha accertato che la R.S.A. gestita dall'ente in epigrafe rispetta tutti gli standard organizzativi e gestionali stabiliti dalla normativa.

In merito alla riconducibilità dell'attività di cui sopra al settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria occorre preliminarmente richiamare la nozione di servizi sociali ricavabile dalla normativa nazionale e regionale. A tal riguardo la legge n. 328 del 2000 fornisce un concetto di servizi sociali ampio, che tiene conto dei diversi fattori che possono portare all'“esclusione sociale” di una persona (parere dell'Agenzia per le Onlus del N. 55 del 20 maggio 2003). Anche il D.Lgs. n. 112 del 1998, al quale la suddetta legge rinvia, chiarisce che per “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”.

In considerazione di quanto sopra questa Agenzia rileva che l'attività di accoglienza in strutture residenziali rivolta agli anziani integra un'attività di assistenza di carattere sociale e socio-sanitario e ciò a prescindere dalla condizione economica in cui versano gli utenti del servizio.

Quanto sopra è stato di recente confermato anche dalla Suprema Corte che nella sentenza, Sez. Unite, 09.10.2008, n. 24883 ha precisato che *“Innanzitutto, la ricorrente sostiene che la CTR abbia errato nel considerare che il fine di solidarietà sociale non possa essere perseguito se non nei confronti di soggetti che versino in condizioni di svantaggio economico e, quindi, contrariamente a quanto afferma la CTR, il fatto che gli ospiti della Casa per anziani, facente parte della struttura assistenziale, pagassero delle rette, talora anche cospicue, doveva essere considerato un chiaro*

segna le assenza del fine solidaristico. La tesi è in contrasto con il chiaro dettato legislativo, in forza del quale si intende che vengono perseguiti finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2, lett. a), recante norme sul Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Quindi, le attività possono essere considerate rientranti tra quelle aventi finalità di solidarietà sociale anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di svantaggio economico del beneficiario. Tale situazione di svantaggio è soltanto una tra quelle previste dal legislatore in via alternativa e la ricorrente non contesta che i destinatari delle prestazioni potessero versare in condizioni di svantaggio di altro tipo. Evidentemente, l'Agenzia delle Entrate collega, erroneamente, il requisito che deve sussistere nei confronti dei beneficiari delle prestazioni, con il divieto di distribuzione di utili che grava sul soggetto erogante (art. 10 cit., comma 1, lett. d). Il fatto che le prestazioni vengano fornite dietro corrispettivo non fa venir meno il fine solidaristico, sempre che venga rispettato il citato divieto (unitamente a tutte le altre prescrizioni previste dal citato art. 10) e che i destinatari versino in una delle indicate condizioni di svantaggio. Si possono condividere, perciò, le considerazioni della CTR, secondo la quale la solidarietà non si manifesta soltanto con il sostegno economico, in quanto ben può manifestarsi nei confronti di persone anziane che "per condizioni psicologiche, familiari, sociali o per particolari necessità assistenziali risultino impossibilitate a permanere nel nucleo familiare di origine". Pertanto "non appare incompatibile con il fine solidaristico di una Onlus lo svolgimento di attività dietro pagamento".

Per le ragioni sopra espuse, pertanto, l'attività svolta dall'ente risulta correttamente inquadrabile nel settore n. 1 di cui al comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97; trattandosi di un settore c.d. a solidarismo immanente si può, quindi, concludere che nel caso di specie risulta integrato il requisito del perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) della norma sopra richiamata.

Alla luce delle considerazione sopra espuse se la XXXXX svolgesse la propria attività solo nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n.1) e non anche nell'ambito dell'istruzione (n. 4) risulterebbe soddisfatto il requisito di solidarietà sociale di cui al D.lgs. n. 460/97.

Diversamente per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguitire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato”⁴ – istruzione non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra espuse, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera b) di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della “XXXXX”, dall'Anagrafe, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 161 – del 25/05/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione alla “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 8 giugno 2009, prot. n. 2009/48099, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e

dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso in esame, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente in epigrafe ha indicato come settore di attività, nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, il n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria).

In data 12 febbraio 2009 la Direzione regionale della Sicilia richiedeva all'ente in oggetto la prova della sussistenza del requisito di iscrizione al registro prefettizio di cui al D.Lgs. n. 1577 del 14/12/1947. A tale richiesta non è mai seguito alcun riscontro da parte dell'ente.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) emerge che l'ente ha lo scopo di “.....perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva , alla risposta ai bisogni di minori, persone anziane e persone handicappate e con ritardi di apprendimento....”

L'attività, così come descritta in statuto, è riconducibile al settore di iscrizione dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n. 1).Lo statuto invece da un punto di vista formale risulta mancante dei requisiti di cui alle lettere *e*) (l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse) ed *f*) (l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità), art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/97.

Da controlli effettuati dalla direzione regionale competente, inoltre, è emerso che l'ente non è né iscritto al registro prefettizio della provincia di XXXXX, né all'Albo Nazionale delle XXXXX.

Manca, di conseguenza, il requisito secondo il quale le cooperative di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono in ogni caso considerate onlus, se iscritte nell'apposita sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio, ora albo nazionale degli enti cooperativi.

La visura camerale attesta inoltre che è in corso la scioglimento e la liquidazione dell'ente.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dell'iscrizione nel registro prefettizio, della mancata iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, nonché per la carenza parziale dei requisiti formali di cui alle lettere *e*) ed *f*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 164 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione alla “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 ottobre 2009, prot. n. 75712, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, in virtù del comma 8 dell’articolo 10, i soggetti ivi richiamati sono considerati in ogni caso Onlus e, come specificato nella circolare del 19 maggio 1998 n. 127 Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenziosi Tributario, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 11 del D.Lgs. 460/97, né hanno l’obbligo di adeguare il proprio statuto alle prescrizioni di cui all’articolo 10 dello stesso decreto.

Venendo al caso di specie, dalla visura camerale risulta che l’ente in epigrafe è iscritto, dal 19 maggio 2007, all’Albo delle XXXXX, nella sezione XXXXX a mutualità prevalente di diritto.

Da ciò consegue che l'ente può qualificarsi quale Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.Lgs. 460/97 .

Si rileva, tuttavia, che per il periodo precedente all'iscrizione dell'ente nell'Albo delle XXXXX tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, la cooperativa, per potersi fregiare della qualifica di Onlus di diritto sarebbe dovuta risultare iscritta al Registro Prefettizio di cui al D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

Al riguardo, nella nota pervenuta dalla DRE istante è precisato che la cooperativa risulta iscritta all'Albo nazionale delle XXXXX a far data dal 19 maggio 2007 come si evince dalla documentazione allegata.

Ne deriva che, in ragione di quanto è evidenziato nella documentazione inviata, per il periodo anteriore al 19 maggio 2007 l'ente non poteva legittimamente godere della qualifica di Onlus di diritto e, pertanto, dei benefici ad essa connessi. Per il periodo successivo al 19 maggio 2007, la cancellazione non produrrà alcun effetto, in quanto atto previsto per legge.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata qualifica di onlus di diritto, in quanto cooperativa sociale, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della “XXXXX”, dall'Anagrafe delle Onlus, evidenziando che la cancellazione comporterà diversi effetti in merito ai due periodi esaminati, come sopra evidenziato, giacché caratterizzati da differenti qualifiche soggettive.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 177 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'Associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 14 ottobre 2010, prot. n. 2010/21245 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'**Associazione "XXXXX"**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie si evidenzia che questa Agenzia, con riferimento all'ente in epigrafe, ha già emesso, in data 19 luglio 2005, un parere negativo alla cancellazione in considerazione del constatato perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nel quale, tuttavia, si ravvisava la necessità di un tempestivo adeguamento dello statuto alla disposizione di cui alla lett. *h*), comma 1, del D.lgs. 460/97, quale condizione per il permanere dell'ente nell'Anagrafe Onlus.

In ragione di quanto sopra, la Direzione Regionale istante, con nota del 25 ottobre 2005, richiedeva all'ente l'integrazione dello statuto secondo i rilievi contenuti nel parere della scrivente Agenzia.

In data 15 dicembre 2005, la Direzione Regionale in assenza di un riscontro da parte dell'ente, richiedeva nuovamente un parere preventivo di cancellazione a questa Agenzia, la quale in considerazione della meritoria attività svolta dall'ente e della carenza formale di un solo requisito, si attivava per contattare la rappresentante legale dell'associazione al fine di sollecitare l'adeguamento dello statuto.

Con nota del 13 ottobre 2006 la legale rappresentante dell'ente inviava copia del verbale dell'assemblea dei soci che approvava la modifica statutaria privo degli estremi della registrazione. Successivamente l'Agenzia con nota 6 dicembre 2006 chiedeva di ricevere con urgenza copia dello

statuto adeguato alle disposizioni di legge ed in assenza di un riscontro risollecitava l'invio con nota del 2 luglio 2007, anch'essa rimasta priva di risposta. In data 13 maggio 2009 l'ente, facendo seguito alla richiesta della Direzione Regionale, inviava copia dello statuto privo della modifica statutaria richiesta. Ancora, la Direzione regionale richiedeva nuovamente copia dello statuto integrato, con note del 14 e 27 maggio 2009 inviate rispettivamente alle sede legale dell'ente ed alla rappresentante legale; la prima restituita per destinatario sconosciuto e la secondo rimasta invece prima di riscontro.

Questa Agenzia, da ultimo, nel mese di febbraio 2011 ha provato a contattare telefonicamente la rappresentante legale dalla quale ha appreso che l'ente non è più operativo e che la stessa avrebbe proceduto a richiedere la cancellazione dall'Anagrafe ed il conseguente parere di devoluzione alla scrivente. Tuttavia non è pervenuta successivamente alcuna comunicazione al riguardo.

In considerazione di tutto quanto sopra, questa Agenzia rilevato che i numerosi tentativi propri e della Direzione regionale istante di contattare l'ente al fine di sollecitare l'adeguamento statutario, sono rimasti inevasi e preso atto del permanere nello statuto dell'associazione della carenza formale di cui alla lett. *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo alla cancellazione dell'associazione in epigrafe dall'Anagrafe delle Onlus.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *h*), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 185 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia per le Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 ottobre 2010, prot. n. 2010/22268 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente avesse indicato quale settore di attività il n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) nella comunicazione ex art. 11 D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello Statuto (art. 4) si rileva che l'ente in epigrafe si propone di elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale e iniziative socio educative, culturali, legali ed ambientali. Nel medesimo art. 4 sono dettagliate numerose attività quali: offrire servizio qualificato agli studenti della scuola dell'obbligo, svolgendo con loro i compiti; sensibilizzazione sui problemi del disattamento scolastico; iniziative nel settore dell'orientamento scolastico e professionale; organizzare manifestazioni, festival, convegni ed eventi fieristici, etc. La riconducibilità all'ambito delle attività tassativamente previste per le onlus appare dubbio, almeno a una prima lettura.

I dubbi sono confermati dall'analisi della documentazione richiesta all'ente dalla DRE istante nonché dalle informazioni ricavabili dal sito internet (www.XXXXX) dell'ente.

Si legge nella relazione prodotta dall'ente che l'associazione ha posto in essere numerose attività di carattere formativo: viaggi studio in Inghilterra e Francia per studenti della Scuola Media Statale

nonché per gli studenti dell'XXXXX di XXXXX, campi scuola (percorso naturalistico ambientale in Sicilia) rivolti agli studenti dell'XXXXX di XXXXX. L'ente si è, inoltre, fatto promotore di iniziative culturali per la promozione del folklore locale nonché di prodotti tipici. Tali attività non risultano inquadrabili in alcuno dei settori di attività tassativamente indicati alla lett. a) comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Ulteriori perplessità destano le informazioni reperibili sul sito internet dell'ente dove nella sezione “CHI SIAMO”, tra gli obiettivi si legge che l'ente intende svolgere attività di formazione così dettagliata: “*L'Associazione data la presenza al suo interno di figure professionali esperte in vari ambiti, intende ottenere presso la regione Calabria l'accreditamento come ente formativo. Ultimata questa fase, un primo obiettivo è quello di organizzare dei corsi di formazione che abbracciano vari settori.*”; attività di promozione di servizi: “*È intenzione dell'Associazione promuovere all'interno della nuova sede un serie di servizi per i cittadini, tra cui l'attività di patronato e di assistenza alle imprese.*”

Le attività poste in essere dall'ente in epigrafe nonché le attività che lo stesso intende svolgere non appaiono riconducibili ad alcuno dei settori di attività tassativamente previsti alla lett. a), comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/1997.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia l'ente in epigrafe non appare in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, articolo 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 216 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione alla “**Fondazione XXXXX**” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 2 maggio 2011, prot. n. 2011/42874 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall’analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione si è iscritta nel settore n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

A tal proposito l’art. 1 dello statuto evidenzia che la fondazione opera “nei settori beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria. La fondazione ha per scopo di provvedere, con le rendite del proprio patrimonio destinatole all’atto di fondazione (...), a provvedere all’offerta di servizi assistenziali e socio-sanitari direttamente od indirettamente a favore delle persone anziane che si trovino in stato di bisogno (...”).

L’attività della fondazione sembra correttamente riconducibile al settore di iscrizione dichiarato, settore per il quale anche codesta direzione regionale non ha operato alcun rilievo.

Con riferimento, invece, a quanto eccepito da codesta direzione regionale in relazione alla presenza dei c.d. enti “esclusi” che esercitino un “influenza dominante” nella fondazione questa Agenzia, per

un'articolata analisi della questione, ritiene di opportuno rimandare al proprio Atto di Indirizzo, approvato con delibera n. 362 del 4 ottobre 2010, reperibile sul sito web dell'Agenzia per il terzo settore nella sezione Atti di Indirizzo.

In ragione di quanto diffusamente argomentato nel documento citato, questa Agenzia ha rilevato che l'interpretazione adottata dall'amministrazione finanziaria in relazione all'illegittimità della presenza di "enti esclusi" nella ONLUS non è suffragata da esplicite disposizioni di legge né può ricavarsi in via interpretativa ma, all'opposto, lascia trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito dal novero delle Onlus anche i soggetti partecipati da enti esclusi, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un'interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall'art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante e le preoccupazioni derivanti dall'attività dominante svolta dall'ente partecipante nella Onlus non trovano applicazione per la fattispecie in esame, giacché non vi sono elementi utilizzabili a suffragio di tale interpretazione né nella normativa prevista per le Onlus né nella *ratio* posta alla base della stessa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del constatato perseguitamento della finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e delle considerazioni sopra esposte, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della "**Fondazione XXXXX**" dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

3) BENEFICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 158 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXX".

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;

- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia – Settore Accertamento - Ufficio Controlli Fiscali del 19 febbraio 2007, prot. n. 9452 pervenuta in data 26 febbraio 2007 prot. n. 283-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dell’ “Associazione XXXXX”, con sede in XXXXX, Corso XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 17 maggio 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 24 maggio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 24 maggio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia.

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Puglia

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXX, Corso XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 19 febbraio 2007, prot. n. 9452, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie, dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente ha indicato, nella comunicazione ex art. 11, come settore di attività il n. 3 (beneficenza).

Con nota del 10 settembre 2003 la Direzione Regionale istante richiedeva all'ente, ulteriori documenti e notizie sull'attività svolta, mediante l'invio di un questionario, al fine di verificare la riconducibilità dell'attività istituzionale svolta alle previsioni dell'art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) emerge che "...lo scopo dell'ente consiste nel contribuire alla soluzione dei problemi della fame; a tale fine potrà provvedere alla raccolta delle eccedenze di produzioni agricole e dell'industria, specialmente alimentare, ed alla distribuzione delle stesse ad enti e iniziative che si occupino di assistenza e di aiuto ai poveri e agli emarginati. L'ente inoltre potrà favorire la costituzione di corsi di educazione dei giovani nel mondo del lavoro; favorire i giovani nel reperimento della prima abitazione promuovendo la costituzione di cooperative edilizie; promuovere attività culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre, organizzazione di attività sportive; organizzazione e gestione anche attraverso terzi, attività di somministrazione di bevande e alimenti, generi di ristoro con servizio tavola calda e mense...."

L'attività, così come descritta in statuto, è inquadrabile nell'ambito del settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n. 1), beneficenza (n. 3), formazione (n. 5), sport dilettantistico (n. 6) promozione della cultura e dell'arte (n. 9), altre attività, invece, non sono riconducibili ad alcun settore tipico delle Onlus.

Da accertamenti effettuati dalla scrivente risulta che l'ente ha modificato il proprio statuto e precisato l'attività concretamente svolta. Successivamente ha provveduto a depositarlo presso la Direzione regionale delle Entrate.

Dall'analisi della documentazione ulteriore si evince che l'ente, fin dalla sua costituzione, ha sempre svolto unicamente attività a sostegno degli indigenti. Per la realizzazione dei propri scopi aderisce e promuove gli obiettivi del XXXXX con sede in XXXXX, ente morale che opera con la finalità di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà.

L'organizzazione allo scopo di realizzare forme di promozione integrale della persona potrà: promuovere e sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno; favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro fornendo informazioni riguardo la disponibilità delle opportunità di lavoro; favorire la costituzione di corsi di educazione permanente di riqualificazione di persone svantaggiate; promuovere e organizzare la raccolta di vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità e guerre.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali di cui all'art. 10, comma 1 D.Lgs. n. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrato perseguitamento del requisito di cui alla lettera b) di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell'"Associazione XXXXX", dall'Anagrafe, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 203 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione di “XXXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione a “XXXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo: Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio il 15 giugno 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 25 febbraio 2011, prot. n. 2011/8515, e del 30 marzo 2009, prot. n. 16507, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione di “XXXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare. Per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza,

tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è, invece, considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, rilevato che l'ente in epigrafe ha la natura di XXXXX, in merito alla possibilità che lo stesso possa acquisire la qualifica di Onlus si ritiene opportuno richiamare l'atto di indirizzo adottato da questa Agenzia con delibera n. 193 del 25 maggio 2011. Nel citato documento l'Agenzia, dopo aver analizzato l'istituto del trust e la sua computabilità con le clausole di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97, ha rilevato che "il trust che rispetta i requisiti prescritti dall'art. 10 del D.lgs. 460/97 potrà legittimamente assumere al qualifica di Onlus".

In considerazione di quanto sopra, rilevato, quindi, che – parere di questa Agenzia - non si riscontrano elementi di incompatibilità tra l'istituto del trust e la qualifica di Onlus, si procede di seguito ad esaminare i documenti pervenuti al fine di valutare il rispetto dei suddetti requisiti.

Nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 pervenuta non risulta indicato il settore di attività. Al riguardo dall'analisi dell'atto istitutivo (art. 3) si evince che "A. Lo scopo del trust è esclusivamente la beneficenza e la solidarietà sociale volte ad alleviare le più urgenti situazioni di bisogno di soggetti svantaggiati. B. Lo scopo del trust si concretizza principalmente in attività di micro interventi patrimoniale a carattere erogativo poste in essere a fronte di situazioni di bisogno e svantaggio per sostenere spese urgenti di varia natura (spese alimentari, sanitarie, per istruzione) senza escludere l'erogazione di beni in natura (generi alimentari, indumenti) o altre iniziative di sostegno materiale e morale".

L'attività descritta nell'art. 3 risulta inquadrabile nel settore della beneficenza, di cui al punto 3, comma 1 lett. a) del citato decreto.

In tale settore si rileva si possono ricondurre in esso non solo le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti ma anche quelle, sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone (cfr Risoluzione n. 292/E/2002).

Il comma 2 *bis* introdotto nell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 dal D.L. 185/08 ha altresì precisato che si considera attività di beneficenza "anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".

L'attività descritta nell'art. 3 in esame, quindi, risultando inquadrabile nel settore della beneficenza, rispetta il requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale che per tale settore si considera immanente.

Proseguendo l'analisi dell'atto istitutivo pervenuto, si rileva che con l'art. 28 "gestione, impiego del reddito, impiego del fondo", al comma 2, contiene un elenco di soggetti a vantaggio dei quali il trustee destinerà parte del reddito del trust. Si ritiene opportuno di seguito esaminare i suddetti destinatari al fine di verificare se anche tale attività sia riconducibile al settore della beneficenza come sopra definito.

Non sembra potersi riscontrare alcun ostacolo ad inquadrare nel settore in parola l'erogazione di fondi alla XXXXX, trattandosi di un ente che opera a favore dei bambini abbandonati.

In merito all'attività rivolta, invece, all'associazione "XXXXX", segretariato nazionale XXXXX e all'istituto di cultura e di XXXXX "La fondazione XXXXX" preme evidenziare che, trattandosi di enti la cui attività istituzionale non è rivolta esclusivamente ad alleviare "le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale", l'erogazione di fondi ai medesimi potrà essere considerata beneficenza solo se destinata "per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale" ai sensi del comma 2 *bis* sopra richiamato.

Il comma *iv* dell'art. 28 precisa, altresì, che i redditi del trust potranno essere destinate alle persone, designate all'occorrenza dal Trustee, all'interno delle seguenti categorie: 1. le missioni della chiesa cattolica (con obiettivi di educazione, istruzione e sanità); 2. le istituzioni scolastiche gestite da enti religiosi; 3 la chiesa cattolica locale e 4.. i diversamente abili (non autosufficienti e sostenuti da iniziative benefiche locali).

Si esprimono delle perplessità in merito alla formulazione del comma in esame in quanto non è chiara la tipologia di soggetto destinatario dell'erogazione. Infatti, pur precisando preliminarmente che i fondi saranno impiegati a vantaggio di "persone", nei primi tre punti del successivo elenco si fa riferimento a degli enti.

La chiara individuazione della categoria di soggetti destinatari è rilevante in quanto se la beneficenza è svolta in via diretta a favore di persone fisiche deve trattarsi di soggetti indigenti diversamente se indiretta e, quindi, rivolta a enti, devono essere rispettate le condizioni del comma 2 *bis*. A parere della scrivente Agenzia, tuttavia, dalla lettura dell'art. 28 non è possibile evincere il rispetto delle suddette condizioni e quindi la riconducibilità con certezza dell'attività nella beneficenza.

Si ritiene, altresì, opportuno sul punto richiamare le perplessità espressa dall'Agenzia nell'atto di indirizzo del 25 maggio 2011 in merito alla possibilità che acquisisca la qualifica di Onlus un trust con finalità assistenziali a favore di un solo soggetto svantaggiato persona fisica. Sebbene dalla lettura dell'art. 3 dell'atto istitutivo sembrerebbe che il trust in esame non rientri in tale fattispecie, la formulazione dell'art. 28 non sembra, invece, escludere - di fatto - possa realizzarsi anche il caso prospettato. In tale norma, infatti, si prevede che il *trustee*, una volta utilizzato il reddito del fondo per sostenere le spese (vedi comma 1), possa scegliere se e quanta parte destinare ai soggetti di seguito indicati e, quindi, sembrerebbe anche ad una sola persona fisica designata dal medesimo.

In considerazione quindi di tutto quanto sopra, si ritiene opportuno richiedere all'ente dei chiarimenti sulle perplessità sopra evidenziate al fine di disporre di ulteriori elementi utili ad accertare l'effettivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale.

Ancora, nell'atto di indirizzo richiamato la scrivente Agenzia ha sottolineato che, ai fini del rispetto di quanto prescritto dalla lett. *b*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, il trust deve contenere espressamente la clausola di irrevocabilità, ciò al fine di garantire l'effettivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale. Si ritiene, quindi, opportuno richiedere che l'atto in esame venga integrato della suddetta precisazione.

In merito ai requisiti formali di cui all'art. 10 richiamato non si riscontrano carenze. Al riguardo si precisa che nell'atto di indirizzo sul trust la scrivente rileva che la previsione di cui alla lettera *h*), comma 1, art. 10 citato, contiene un requisito non applicabile all'istituto del trust. "La presenza di

un ordinamento democratico è un requisito necessario negli enti a carattere associativo nei quali prevale l'elemento personale su quello patrimoniale. Per tale ragione il legislatore ha esplicitamente escluso nell'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 460/97 l'applicabilità alle fondazioni della disposizione di cui alla lett. *h*) richiamata. Tale esclusione si ritiene sia riferibile anche al trust che, sotto il profilo in esame, è assimilabile alle fondazioni in quanto in esso il patrimonio risulta vincolato ad un determinato fine di destinazione e segregato rispetto al patrimonio personale del *trustee*.”

Da ultimo con riferimento al rilievo sollevato dalla Direzione Regionale istante in merito al fatto che il *trustee* essendo una società a responsabilità limitata possa influenzare le determinazione del trust si osserva quanto segue.

In attuazione del negozio istitutivo del trust, ciò che viene trasferito al *trustee* diviene oggetto di un patrimonio segregato dal suo personale. Il *trustee* pur essendo proprietario di tale patrimonio non gode di un diritto pieno in quanto potrà utilizzare i beni solamente nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto istitutivo del trust al fine di attuare nel finalità. Dovere del *trustee* quindi è quello di prendere possesso dei beni, tutelarne l'integrità e porre in essere tutti gli atti di amministrazione necessari per realizzare la volontà del disponente. In ragione di quanto sopra non si ritiene, quindi, che la natura giuridica di società commerciale del *trustee* possa incidere sulle sue determinazioni, le quali, come detto sopra, devono invece attenersi a quanto previsto dal disponente.

In ogni caso, anche prescindendo dalle suddette considerazioni relative allo specifico istituto del trust, in merito alla tematica relativa alla presenza di soggetti che esercitino una “influenza dominante” questa Agenzia ritiene opportuno rinviare, per un'articolata analisi della questione, al proprio Atto di Indirizzo, approvato con delibera n. 362 del 4 ottobre 2010.

In ragione di quanto diffusamente argomentato nel richiamato atto, questa Agenzia ritiene che l'interpretazione adottata dall'Amministrazione finanziaria in relazione all'illegittimità della presenza di “enti esclusi” nella ONLUS non risulti suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa ma, all'opposto, sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore sul punto, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un'interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall'art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente, pertanto, il concetto di influenza dominante né le preoccupazioni derivanti dall'attività dominante svolta dall'ente partecipante nella Onlus non possono essere riferibili, in ogni caso, alla fattispecie in esame, giacché vi sono riscontri nella normativa prevista per le Onlus né nella *ratio* posta alla base della stessa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte questa Agenzia invita la Direzione Regionale istante a svolgere un supplemento di indagine in merito a “XXXXX” secondo le indicazioni che emergono dal parere, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia il terzo settore ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. n. 329/2001.

4) ISTRUZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 128 – del 15/04/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana – Settore Controlli, contenzioso, riscossione - Ufficio Accertamento del 22 novembre 2010, prot. n. A2/2010/33911 pervenuta in data 16 dicembre 2010 prot. n. 1848-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dell’“Associazione XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell’ 8 aprile 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 aprile 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 aprile 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Toscana

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo: Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 22 novembre 2010, prot. n. A2/2010/33911 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta si evince che il settore indicato dall'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 è il n. 2 (assistenza sanitaria) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto si evince che "scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nei settori della ricerca sperimentale medico-scientifica, dello studio clinico e della formazione nel settore delle medicine complementari con particolare attenzione all'agopuntura. (...) l'associazione intende altresì perseguire finalità di assistenza medico-sanitaria" rivolgendosi anche a "soggetti che si trovano in condizioni particolarmente svantaggiate".

Le attività descritte in statuto sono riconducibili ai settori della ricerca scientifica, della formazione e dell'assistenza sanitaria, rispettivamente ai punti 11, 5 e 2 di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto. Al riguardo si osserva, innanzitutto, che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003). Nel caso di specie l'ente ha, invece, natura associativa.

Inoltre, l'attività di formazione non risulta rivolta a soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 10 comma 2, del D.Lgs. 460/97. Pertanto, sebbene dalla lettura dello statuto sembrerebbe che l'attività di assistenza sanitaria sia rivolta a soggetti svantaggiati, in ogni caso, non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, secondo cui tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale risulta condizionante, in senso negativo, il fatto che l'attività svolta nel settore della formazione non sia rivolta a soggetti svantaggiati e l'attività di ricerca scientifica è svolta da un ente privo della natura giuridica di fondazione.

Si rileva, inoltre, che anche da un punto di vista sostanziale, l'associazione risulta priva dei requisiti necessari per il legittimo godimento della qualifica di Onlus.

Infatti, dal Processo verbale relativo all'accesso svolto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate in data 4 ottobre 2010, risulta che l'attività dell'associazione consiste nella "formazione nel settore

delle medicine complementari con particolare e attenzione all'agopuntura dei microsistemi. Tale attività viene svolta mediante formazione e divulgazione ad operatori sanitari e non (...) ad oggi, nessuna assistenza è stata ancora effettuata. Pertanto ad oggi la Onlus ha posto in essere n. 2 corsi di formazione rivolti per lo più a medici (od operatori sanitari o fisioterapisti) ed n. 1 corso all'associazione XXXXX".

Dalle verifiche effettuate, pertanto, risulta che l'unica attività 'attività svolta dall'associazione è riconducibile al settore della formazione ma non è rivolta a soggetti svantaggiati con la conseguenza che, anche da un punto di vista sostanziale, l'ente risulta privo del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale.

Si rileva che lo statuto rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10, D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata mancanza del requisiti di cui alle lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'"**Associazione XXXXX**", con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 204 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione del "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione al "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio il 15 giugno 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 20 maggio 2009 prot. n. 2009/55610, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione del "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione di iscrizione ex art. 11 del D.Lgs. n. 460/97 è il n. 4 (istruzione).

Dall'analisi dello statuto (art. 4) si evince che scopo del XXXXX è quello di gestire la scuola materna per educare i bambini e favorire la formazione integrale della loro personalità, in collaborazione con le famiglie e la comunità di XXXXX. A tal fine si avvarrà di mezzi e delle didattiche più idonee a predisporre un ambiente educativo atto a stimolare nel bambino la piena realizzazione delle sue capacità intellettuali, fisiche, sociali, morali e religiose.

Dal processo verbale redatto in seguito ad accesso in data 23 novembre 2007 risulta che l'attività del comitato è rivolta indistintamente ad un'utenza indifferenziata nella fascia di età dai 3 ai 6 anni. Per tale ragione i funzionari verbalizzanti invitavano l'ente a provvedere all'autocancellazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Al termine delle operazioni di verifica il rappresentante legale dichiarava che non è stata fatta nessuna istanza presso la Direzione Regionale della Lombardia al fine di iscrivere l'ente all'Anagrafe delle Onlus. In ogni caso l'ente non ha mai usufruito di agevolazioni fiscali.

Da un esame complessivo di tutta la documentazione risulta che l'ente si è costituito il 10 maggio 1980, in data anteriore all'emanazione del D.Lgs. n. 460/97 e pertanto è privo di i requisiti formali ad eccezione di quello di cui alla lettera g) del sopra citato decreto.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguitamento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), nonché di tutti i requisiti formali comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione del "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

5) FORMAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 207 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Molise, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "XXXXX".

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Molise – Ufficio Controllo del 20 agosto 2009, prot. n. 2009/8669 pervenuta in data 24 agosto 2009 prot. n. 1293-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'associazione "XXXXX" con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 10 giugno 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 giugno 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 giugno 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Molise.

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Molise

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio il 15 giugno 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 20 agosto 2009 prot. n. 2009/8669 e precedenti integrazioni, il

nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione di iscrizione ex art. 11 del D.Lgs. n. 460/97 è il n.5 (formazione).

Dall'analisi dello statuto (art. 4) si evince che l'ente si propone diperseguire i propri fini associazionistici, istituzionali e scientifico – culturali con azione ispirata alla promozione sociale ed umana e nell'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Si propone di elaborare, progettare, gestire attività di formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione ed alta formazione, anche universitaria, mediante l'impiego delle metodologie e-learning. A tal fine l'associazione elabora, progetta ,realizza, gestisce, adotta e promuove ogni iniziativa idonea per rendere fruibile ed accessibile l'e - learning al fine di favorire sia l'inserimento delle fasce deboli e dei diversamente abili; elaborare promuovere, organizzare e gestire programmi, progetti, azioni, interventi e quant'altro ritenuto utile per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, riqualificazione ed alta formazione nei vari settori d'intervento del mondo del lavoro e dell'economia nonché dei servizi ausiliari di collegamento e supporto alle predette attività, valorizzando, inoltre, la riconversione, l'aggiornamento, orientamento e riqualificazione delle categorie sociali occupate.....”

L'attività, così come descritta in statuto, è inquadrabile nell'ambito del settore della formazione (n. 5) in quanto l'ente si occupa do organizzare dei corsi di formazione. La descrizione delle modalità di svolgimento però è alquanto generica e contraddittoria e non consente di individuare i soggetti destinatari di tali attività.

L'ente inoltre dichiara di promuovere, organizzare e gestire conferenze seminari convegni di studio e tavole rotonde. Tale attività è inquadrabile nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte (n.9). Per soddisfare il requisito di solidarietà sociale deve essere rivolta a soggetti svantaggiati o l'ente deve ricevere finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato nel caso di specie tali condizioni non risultano soddisfatte.

Vengono svolte anche altre attività che non sono inquadrabili in alcun settore tipico delle onlus previsto all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 - formazione; 6 – sport dilettantistico; 9 - promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l’ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall’analisi della documentazione contabile emerge alla voce ricavi per prestazioni di servizi un importo pari a 21.200,00 relativo a 101 soggetti. Da una ricostruzione analitica però risulta che le prestazioni contabilizzate sono solo 101 in luogo delle 135 effettuate. Inoltre l’ente non ha mai effettuato la dichiarazione dei redditi.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

7) TUTELA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE D’INTERESSE ARTISTICO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 167 – del 25/05/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Visti :

l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;

- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 2 novembre 2010, prot. n. 36845/2010 pervenuta in data 8 novembre 2010 prot. n. 1616-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dall’associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 17 maggio 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 24 maggio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 24 maggio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all'associazione XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 2 novembre 2010, prot. n.36845/2010 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, con delibera n. 160 del 13 aprile 2010, la scrivente Agenzia esprimeva parere negativo alla cancellazione per il constatato perseguitamento delle finalità di solidarietà sociale

di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, sollecitando l'ente in epigrafe a provvedere ad un'immediata modifica o integrazione dello statuto, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge, per salvaguardarne la permanenza nell'Anagrafe delle Onlus, dato che lo statuto dell'ente risultava parzialmente carente del requisito formale di cui alla lettera *f*) del citato comma.

Codesta Direzione Regionale istante ha risposto al citato sollecito, invitando con lettera dell'11 maggio 2010 l'organizzazione medesima a modificare lo statuto per adeguarlo nei termini sopra indicati.

Il 17 giugno 2010, la Direzione Regionale istante riceveva una telefonata da un notaio che richiedeva verbalmente la proroga dei termini per procedere ad effettuare le modifiche statutarie richieste, entro la fine del mese di luglio 2010 ed acconsentiva a concedere la proroga richiesta.

Dato che l'ulteriore proroga è ampiamente scaduta, la Direzione Regionale istante ha nuovamente contattato il notaio sopra citato che ha affermato di non avere più ricevuto alcuna comunicazione e notizia da parte dell'organizzazione in esame.

La scrivente ha ripetutamente cercato di mettersi in contatto con il rappresentante legale dell'ente, senza riuscirvi.

Questa Agenzia ritiene che il suddetto comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'ente in epigrafe dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Infatti, lo statuto dell'organizzazione in esame risulta ancora parzialmente carente del requisito formale di cui alla lett. *f*), comma 1, art.10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della persistente parziale carente del requisito formale di cui alla lett. *f*), co. 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 188 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della Fondazione “XXXXX” Onlus dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione alla Fondazione “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 8 marzo 2011, prot. n. 2011/9714 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della fondazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall’analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione si è iscritta nel settore n. 7 (Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

A tal proposito l’art. 2 dello statuto evidenzia che la fondazione intende perseguitare “esclusivamente finalità di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico, artistico e archivistico. La promozione di ricerche e studi di carattere interdisciplinare su ogni forma di disagio e di emarginazione sociale e culturale in Italia e all’estero. In particolare la Fondazione curerà: a) la raccolta di materiali archivistici e librari (...); b) la promozione di convegni, mostre, seminari (...).”.

L'attività della fondazione consiste nella tutela e nella valorizzazione di un non ben definito patrimonio archivistico diffuso nel territorio. La descrizione dell'attività operata nello statuto non permette un'effettiva valutazione della riconducibilità dell'attività della fondazione nel settore scelto. A tal fine sarebbe, pertanto, essenziale l'invio di una richiesta di chiarimenti al fine di comprendere se i beni archivistici gestiti abbiano ottenuto una qualche attestazione dell'interesse culturale oppure se il Museo sia stato inserito, con specifico provvedimento regionale, nel sistema o nelle reti museali come previsto dalla cospicua normativa di settore (leggi e provvedimenti regionali) della Regione Veneto.

In tal modo sarà possibile fugare ogni dubbio inerente alla riconducibilità o meno dell'attività istituzionale della fondazione nel settore di cui al n. 7, lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Con riferimento alla carenza dei requisiti formali di cui alla lett. *e*) e parzialmente *f*) del comma appena citato, la scrivente concorda con l'opportunità di richiederne l'integrazione in statuto.

In relazione, invece, al rilievo operato da codesta direzione regionale in relazione alla presenza di soggetti che esercitino una “influenza dominante” nella fondazione questa Agenzia, per un'articolata analisi della questione, ritiene di poter rimandare al proprio Atto di Indirizzo, approvato con delibera n. 362 del 4 ottobre 2010, reperibile sul sito web dell'Agenzia per il terzo settore nella sezione Atti di Indirizzo.

In ragione di quanto diffusamente argomentato nel richiamato Atto di Indirizzo, questa Agenzia ritiene che l'interpretazione adottata dall'Amministrazione finanziaria in relazione all'illegittimità della presenza di “enti esclusi” nella ONLUS non risulti suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa ma, all'opposto, sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito tali soggetti dal novero delle Onlus, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un'interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall'art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante né le preoccupazioni derivanti dall'attività dominante svolta dall'ente partecipante nella Onlus non possono essere riferibili alla fattispecie in esame, giacché vi sono riscontri nella normativa prevista per le Onlus né nella *ratio* posta alla base della stessa.

Infine, con riferimento alla segnalazione compiuta dalla XXXXX in relazione alla volontà della fondazione di procedere ad una trasformazione eterogenea, la scrivente conferma di aver ricevuto la segnalazione dalla stessa XXXXX e che procederà a valutare la fattispecie la quale, pur esulando dalle valutazioni inerenti al parere di cancellazione della fondazione dall'Anagrafe delle Onlus, ne impone una valutazione congiunta in ragione degli effetti che la stessa potrebbe produrre.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione delle considerazioni sopra esposte, ritiene opportuno svolgere nei confronti della fondazione “XXXXX” un supplemento di indagine in relazione al valore artistico e storico dei beni tutelati al fine di verificare la

riconducibilità o meno dell'attività al settore di iscrizione dichiarato, evidenziando alla stessa anche la necessità di inserire i requisiti formali di cui alle lettere *e*) e parzialmente *f*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

8.) TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 127 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativo di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria – Ufficio Accertamento e riscossione del 7 dicembre 2010, prot. n. 2010/25335 pervenuta in data 14 dicembre 2010 prot. n. 1831-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta della associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell’ 8 aprile 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 aprile 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 aprile 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione alla associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell’8aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 dicembre 2010, prot. n. 2010/25335 il nostro parere

preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è, invece, considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto dell'ente si evince che “l'associazione si propone di realizzare le seguenti attività: la promozione dell'ambiente come strumento culturale per la solidarietà e l'amicizia tra i popoli; la costruzione di un patrimonio di conoscenza per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio del Bacino del mediterraneo; la promozione di attività nei settori della ricerca scientifica e della formazione culturale, educativa ed artistica (...); potrà intervenire per prevenire e minimizzare la produzione dei rifiuti con iniziative mirate alla riduzione del numero degli imballaggi (...); potrà intervenire nel servizio di igiene urbana in attività mirate alla raccolta differenziata di rifiuti di qualunque natura (...)potrà intervenire in materia di turismo ambientale (...)".

La Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe, ha richiesto all'ente di produrre una dettagliata relazione sull'attività svolta negli anni dal 2007 al 2010.

Nella nota di risposta inviata dal legale rappresentante dell'ente viene precisato che l'associazione fin dalla sua costituzione non ha mai svolto alcuna attività rimanendo fino ad oggi inattiva.

In considerazione di quanto sopra si rileva che, a parere della scrivente, l'inattività dell'associazione in epigrafe non consente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97, che si realizza attraverso lo svolgimento di un'attività riconducibile in uno o più dei settori tassativamente indicati dal Legislatore nell'art. 10, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 della stessa norma.

Si precisa, in ogni caso, che anche da un esame meramente formale dello statuto non tutte le attività ivi descritte rispettano il requisito di cui alla *b*) sopra richiamato, configurandosi quindi anche, sotto questo profilo, improprio il godimento della qualifica di Onlus.

Lo statuto rispetta gli altri requisiti formali di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 208 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’“XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla Vostra del 1 ottobre 2009, prot. n. 74889, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Prima di pronunciarci in merito alla cancellazione dell'organismo in epigrafe dall'Anagrafe Unica delle Onlus, riteniamo opportuno rilevare in via generale che, con riguardo alle associazioni o enti che operano su tutto il territorio nazionale tramite articolazioni periferiche, occorre primariamente operare una distinzione tra organizzazioni c.d. di II livello, ricomprendenti cioè più associazioni avvinte da proprio rapporto associativo, ovvero strutture con dipendenze periferiche che operano localmente persegualo unitariamente con la sede centrale medesima finalità statutarie quali parti di un unico compendio soggettivo di diritto.

Le prime si caratterizzano per una totale autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria delle singole associazioni che si configura come piena autonomia giuridica, in quanto il soggetto locale, pur affiliato ad altro organismo del quale condivide le finalità generali, ha un proprio atto costitutivo, un proprio statuto (talora anche un proprio regolamento) e soprattutto un proprio patrimonio gestito da organi altrettanto distinti e propri.

Le seconde, invece, operano tramite sezioni operative decentrate che non godono di autonomia né hanno propri atti costitutivi o statuti, in quanto entità prive di separazione soggettiva alle quali viene riconosciuta una più o meno ampia autonomia gestionale e contabile, prioritariamente soggette però alla responsabilità centrale, secondo il classico modulo delle "filiali".

A tal proposito, si rileva che la problematica relativa all'autonomia delle entità periferiche nei confronti dell'associazione nazionale, costituisce sempre l'esito di un'indagine incentrata sulle volontà statutarie interne all'ente, determinative sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul piano della governance degli organi. Pertanto, ciò che occorre verificare è l'intensità di vincoli di dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte al fine di comprendere se l'autonomia goduta possa qualificarle come associazioni giuridicamente autonome o quali semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale.

In tal senso, la stessa Agenzia delle Entrate, nell'affrontare questo tema strettamente civilistico, con R.M. 130/2001, ha precisato che qualora "le sezioni provinciali dell'ente appaiano essere mere articolazioni su cui insistono, comunque, adempimenti di rendicontazione, di controllo gerarchico, di indirizzo della sede centrale" ciò porta ad "escludere l'autonoma soggettività tributaria delle strutture periferiche con la conseguente impossibilità per le medesime di produrre autonomia comunicazione per l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997".

Venendo al caso di specie, dal complesso della documentazione pervenuta si evince che l'ente in epigrafe non è dotato di un proprio statuto ed è una mera articolazione locale della organizzazione nazionale.

Dall'analisi dell'atto costitutivo dell'organizzazione. (struttura nazionale) adottato dall'ente in oggetto, si evincono alcuni elementi particolarmente significativi in merito alla unitarietà della struttura che si presenta articolata a livello locale per perseguire al meglio le proprie finalità.

All’articolo 8 comma 7 dell’atto costitutivo della sede nazionale XXXXX, infatti, si legge inequivocabilmente che “Il consiglio nazionale esamina i bilanci e i rendiconti consuntivi e preventivi di tutte le sedi territoriali, dei distaccamenti comunali ed esteri; al comma 8 prevede che il consiglio nazionale può chiedere delucidazioni sui bilanci e rendiconti dei vari distaccamenti e, in caso di irregolarità; al comma 9 il consiglio nazionale coordina tutte le attività periferiche in sinergia con le strutture locali e assume pieni poteri in caso di emergenza nell’ambito delle procedure di attivazione per il coordinamento dell’operatività, in accordo con le forze istituzionali e le autorità locali”.

Con riferimento invece all’atto costitutivo del distaccamento di XXXXX all’art. 1 emerge che viene costituito un distaccamento in piena autonomia e nel rispetto dello statuto della Sede Centrale. All’art. 2 si dice che la stessa sarà disciplinata dalle norme dello Statuto della sede Centrale, dal regolamento organico, dal regolamento della delegazione costituente e dal presente atto costitutivo.....”

Da quanto sopra emerge che l’XXXXX nazionale esercita un potere di controllo sulle strutture periferiche tale da non permettere il riconoscimento in capo a quest’ultime di un’autonomia soggettività, con la conseguente impossibilità per le medesime di effettuare autonoma comunicazione per l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 460/1997. Si rileva, infine, che l’ente in epigrafe ha cessato la propria attività in data 21 maggio 2001.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia ritiene che non sussistano elementi tali per attribuire autonomo *status* giuridico all’“XXXXX”, con la conseguente impossibilità per la medesima di effettuare autonoma comunicazione per l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 460/1997.

9) PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 116 – del 15/04/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;

- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria – Ufficio Accertamento e riscossione del 29 ottobre 2010, prot. n. 2010/22297 pervenuta in data 8 novembre 2010 prot. n. 1614-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dell’associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell’ 8 aprile 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 aprile 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 aprile 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 29 ottobre 2010, prot. n. 2010/22297, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall’analisi comparata dello statuto (art.2), della relazione illustrativa allegata e dalle informazioni acquisite dalla consultazione del sito di riferimento dell’associazione in esame, XXXXX, emerge che l’attività istituzionale sembra correttamente inquadrabile nel settore d’iscrizione della promozione della cultura e dell’arte (n.9), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell’arte (n.9), il requisito del perseguitamento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 sopra richiamato ovvero se l’ente percepisce finanziamenti da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato, nell’ambito della promozione della cultura e dell’arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l’ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carentza, da sola, implica l’indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 117 – del 15/04/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 29 ottobre 2010, prot. n. 2010/22298, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.3) e della relazione illustrativa allegata dell'associazione in esame emerge che l'attività istituzionale sembra correttamente inquadrabile nel settore d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), il requisito del perseguitamento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 123 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della fondazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione alla fondazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 29 dicembre 2010 prot. n. 2010/58054, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della fondazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione di iscrizione ex art. 11 del D.Lgs. n. 460/97 è il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte).

L'ente si è costituito con atto pubblico del 15 febbraio 1960 e nel febbraio 1998 all'Anagrafe delle Onlus.

Dall'analisi dello statuto (art. 2) si evince che l'ente si propone di "...incoraggiare la produzione culturale italiana e, soprattutto, di favorire la lettura e il dibattito culturale e civile nella città, nella provincia e nell'intera area regionale, disponendole ed incoraggiandole, con adeguati strumenti organizzativi, al dialogo con il resto del mondo e, in particolare con i paesi che si affacciano su Mediterraneo.

A parere della scrivente l'attività così come descritta in statuto è inquadrabile nel settore di iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9). Per tale settore il requisito di solidarietà sociale si considera soddisfatto solo se l'attività è rivolta a soggetti svantaggiati oppure l'ente percepisce finanziamenti da parte della Amministrazione Centrale dello Stato. Tali condizioni risultano, nel caso di specie, non soddisfatte con la conseguenza che l'ente ha usufruito indebitamente di agevolazioni fiscali.

Con riferimento ai rilievi mossi in relazione all'assetto di *governance* della Fondazione, in ragione della presenza tra i soci fondatori di "enti esclusi", questa Agenzia ritiene opportuno svolgere, in via preliminare e generale un'analisi articolata al fine di argomentare la propria posizione in relazione alla tematica citata e, successivamente, entrare nel merito del caso in esame.

La questione pone rilevanti problemi giuridici ed interpretativi la cui soluzione potrebbe avere ricadute di rilievo nel contesto *non profit*. L'elaborazione di una soluzione interpretativa in tale ambito si pone, pertanto, come un traguardo essenziale e presuppone l'esame della normativa e della prassi in materia oltre che della *ratio* ispiratrice del decreto legislativo sulle Onlus.

A tal proposito, si evidenzia che il Consiglio dell'Agenzia per le Onlus ha emanato con delibera n. 362 del 4 ottobre 2010 un Atto di Indirizzo nel quale ha evidenziato le proprie argomentazioni in merito alla questione.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare alcuni aspetti di rilievo al fine di chiarire le ragioni alla base della diversa interpretazione sostenuta dalla scrivente Agenzia, rinviaando al citato Atto di Indirizzo per ulteriori valutazioni di dettaglio.

In prima analisi, è certamente opportuno richiamare il precedente Atto di Indirizzo emanato da questa Agenzia con delibera n. 516 del 23 novembre 2004.

In esso si afferma che “una fondazione costituitasi con gli apporti non esclusivi da parte di un ente pubblico “può fruire legittimamente della qualifica di Onlus. Inoltre, con il sostegno di autorevole giurisprudenza, si evidenzia che “la natura pubblica di un ente non può affermarsi come sussistente per mera induzione, al pari della pacifica intrasmissibilità della condizione soggettiva, in virtù del mero rapporto partecipativo” anche in ragione del fatto che nelle fondazioni “si determina solo un apporto costitutivo patrimoniale del fondatore al nuovo soggetto”. Infine, si conclude con la possibilità, per una fondazione costituitasi anche con gli apporti provenienti da un ente pubblico, di rivestire legittimamente la qualifica di Onlus.

Tale analisi, tuttavia, inerisce alla **natura giuridica** del soggetto partecipato ma non indaga sul concetto dell’“influenza dominante” che gli “enti esclusi” possono esercitare all’interno di una Onlus (in particolare soggetti pubblici e/o società commerciali) dagli stessi costituita.

A tal proposito, è intervenuta la Ris. n. 164/E del 28.12.04, emanata dall’Amministrazione finanziaria, che in risposta all’interpello posto da una fondazione che domandava se la presenza di enti pubblici e/o società commerciali tra i soci fondatori e/o sostenitori potesse essere in contrasto con quanto prescritto dalla normativa sulle Onlus, ha evidenziato che:

- a) pur riconoscendo la natura privata dell’ente (non inficiata dalla presenza di enti pubblici nella compagine dei fondatori) tuttavia, la presenza di enti esclusi tra i fondatori impone una valutazione sul ruolo che gli stessi ricoprono all’interno dell’ente costituito. Pertanto, bisogna verificare se gli “enti esclusi” esercitino una *influenza dominante* nelle determinazioni dell’ente. Tale circostanza ricorre “*verosimilmente se il numero di tali soci è prevalente*”;
- b) in tali ipotesi “*l’organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la ratio del disposto recato dal citato art. 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460/1997*”.

Con la successiva Circolare n. 59 del 31.10.2007 l’Agenzia delle entrate ha nuovamente confermato tale posizione.

Stabilito, pertanto, che il soggetto partecipato o “influenzato” da uno o più enti pubblici non muta la propria natura giuridica, che resta di tipo privatistico (su ciò sia la scrivente sia la direzione istante sono in accordo), si ritiene opportuno porre l’attenzione sulla nozione di *influenza dominante* esercitata nella Onlus dagli *enti esclusi*, la quale determinerebbe, invece, l’impossibilità di rivestire tale qualifica da parte di *i) soggetti di natura privata ed ii) in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal decreto Onlus*.

A tal proposito, è noto che la nozione di “influenza dominante” trova la sua sede originaria nell’art. 2359 del cod. civ. ove si delinea la possibilità per l’impresa, che si assume essere controllante, di esercitare un’influenza dominante sull’attività e sulle decisioni dell’impresa controllata.

Per valutare gli aspetti essenziali di quanto previsto è opportuno rappresentare le tipologie di controllo richiamate dall’art. 2359 del cod. civ. In esso si dispone che debbano considerarsi società controllate: *1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale richiamo ha il solo scopo di rendere evidente la difficoltà di trasporre il concetto di influenza dominante appena delineato, che si realizza ed è ben stimabile in presenza di società per azioni, nel contesto in esame. Infatti, è possibile valutare, con ragionevole evidenza, *l'influenza dominante* per quei soggetti in cui sussista un capitale azionario e nei quali la titolarità di una quota maggioritaria di detto capitale attribuisca a colui che la detiene un potere effettivo e sostanziale sulle determinazioni del soggetto controllato.

A conforto di tale affermazione si può richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 446/1993 nella quale, in ordine ad una questione che non è di interesse nel caso di specie, la decisione veniva motivata sul presupposto che l'ente pubblico mantenesse la gestione economica della società che esso stesso aveva costituito nelle ipotesi in cui avesse mantenuto *“una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario”*. Ed ancora, proprio in merito al concetto di influenza dominante, si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 22.08.2003 n. 4748 nella quale ha ritenuto che *“sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto sia esclusivamente quello esercitabile da parte di enti pubblici con modi e forme diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull'organizzazione e sull'attività della società”*.

E' evidente, pertanto, che la trasposizione del concetto appena richiamato in ambito *non profit*, ed in particolare nell'impianto normativo delineato dal decreto legislativo sulle Onlus, genera oggettive difficoltà e forzature applicative in ragione della carenza di presupposti normativi.

Ad ogni modo, l'Amministrazione finanziaria assume quale elemento ostante al riconoscimento della qualifica di Onlus l'influenza dominante esercitata dai c.d. *“enti esclusi”* la quale porterebbe alla indiretta violazione della *ratio* sottesa al decreto la quale giustifica l'esclusione degli enti pubblici *“con la necessità di favorire la crescita ed il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche”*.

Tuttavia, il legame tra il concetto di *“influenza dominante”* (assente nella relazione illustrativa come nella legge) e la violazione della *ratio* richiamata non può, ad avviso della scrivente, essere sostenuto nei termini esposti dall'Amministrazione finanziaria e ciò in base ad alcune evidenti considerazioni.

In primo luogo, la Relazione governativa parla *di canali di allocazione diretta* delle risorse pubbliche volendosi escludere che l'ente pubblico assuma, in via diretta, una qualifica prevista per *“enti di carattere privato”* che persegua fini di alto valore sociale e siano caratterizzati da vincoli specifici di forma e sostanza.

In secondo luogo, perché la *ratio* trova coerenza e corretta applicazione ove la qualifica di Onlus sia esclusa in via diretta per l'ente pubblico ma non ove l'ente pubblico abbia dato vita ad un distinto ed autonomo soggetto per raggiungere i propri scopi. La ragione di tale scelta, invero, risiede proprio nella volontà di evitare un utilizzo preponderante delle risorse pubbliche nella gestione del

servizio erogato giacché tale tipologia di soggetto giuridico (privato) attinge le proprie risorse anche da canali di approvvigionamento *extra-pubblici*.

Inoltre, l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria, motivata dalla preoccupazione di evitare la violazione della *ratio* del decreto legislativo produce, all'opposto, un'evidente distorsione che ne mina alle fondamenta la stessa applicabilità; infatti, come potrebbe giustificarsi che, paradossalmente, una Onlus composta per intero da soggetti pubblici non violerebbe la *ratio* richiamata (allocazione di risorse pubbliche nella Onlus) ove fruisse per la sua *mission* di canali di approvvigionamento finanziario del tutto estranei all'ambito pubblico mentre, all'opposto, una Onlus con una minima componente pubblica tra i suoi soci (e dunque che rivesta legittimamente la qualifica anche secondo l'Agenzia delle Entrate) violerebbe la medesima *ratio* ove finanziasse per intero l'attività dell'ente con soldi pubblici. L'evidente incoerenza derivante dal caso pratico lascia trasparire la non sostenibilità dell'interpretazione teorica prospettata.

Inoltre, anche riflessioni di carattere sostanziale escludono l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione finanziaria. Gli stringenti vincoli previsti dal decreto Onlus sono in grado - se rispettati - di evitare un utilizzo illegittimo della Onlus. I tassativi settori di intervento previsti, il divieto di svolgere attività diverse (salvo le connesse), i vincoli al patrimonio posti sia durante la vita della Onlus che nel caso del suo scioglimento e la necessità di tenere una contabilità chiara e trasparente rendono arduo l'utilizzo elusivo della nuova fattispecie di carattere fiscale creata dal legislatore, se non in violazione delle disposizioni previste.

I vincoli appena richiamati non esistono, invece, nel campo originario di applicazione del concetto di “*influenza dominante*” dove le manovre di controllo trasversale delle società previste nell'art. 2359 *cod. civ.* - e in altre disposizioni – possono, di fatto, nascondere espedienti strumentali al raggiungimento di fini elusivi e/o evasivi.

Ulteriori perplessità della scrivente in ordine all'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria derivano anche da motivazioni di carattere più strettamente giuridico. Infatti, l'attività di ermeneutica giuridica utilizzata nella Ris. 164/E/2004 conduce all'ingiustificata prevalenza di un'interpretazione concettuale sulla sostanza e sulla forma, sconfinando oltre il dettato normativo che, di per sé, non fornisce alcun appiglio a tale interpretazione. La risoluzione sembra travalicare il perimetro normativo e si propone alla stregua di un'interpretazione autentica in senso restrittivo dell'art. 10, co. 1, contenendone gli effetti e circoscrivendo i potenziali soggetti ai quali poter riconoscere la qualifica di Onlus.

Il citato comma 1, infatti, prevede che possano assumere la qualifica di Onlus “*le associazioni, i comitati, le fondazioni ...e gli altri enti di carattere privato ...*”, ed in tale disposizione è ravvisabile la sola preoccupazione del legislatore che richiede, quali requisiti per l'assunzione della qualifica, precisi vincoli soggettivi, oggettivi, formali e di sostanza. Pertanto, ove l'interprete sia in presenza di soggetti che posseggono tutti i requisiti per essere considerati Onlus - altrimenti, ovviamente, il problema non si porrebbe - l'esclusione di questi per non essere discriminatoria, e quindi per non cadere nel vizio di disparità di trattamento sanzionabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, deve trovare ragione in un interesse ritenuto, dal legislatore e soltanto da esso, meritevole di tutela.

Se il legislatore avesse voluto prevedere una “categoria aperta” di soggetti da escludere dall'ambito delle Onlus avrebbe dovuto specificarlo con una delle formule a cui esso ricorre nei casi in cui intenda affermare la non tassatività della previsione e ciò non è stato fatto.

A sostegno di tale interpretazione si pone anche un precedente normativo ravvisabile nell'art. 28, co. 8 della L. 26.02.1987 n. 49 (Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di

sviluppo) nel quale il legislatore ha esplicitato con chiarezza la volontà che non vi fosse dipendenza o influenza (anche indiretta) nei confronti di un’organizzazione. Il comma citato dispone, infatti che *“Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: (...) d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro (...).”*

In considerazione di quanto sopra la scrivente ritiene che l’interpretazione adottata dall’Amministrazione finanziaria non risulta suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa ma, all’opposto, sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito tali soggetti dal novero delle Onlus, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un’interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall’art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si ritiene, pertanto, più adeguato porre attenzione alla presenza dei requisiti obbligatori formali ed al rispetto sostanziale degli stessi piuttosto che ricorrere ad interpretazioni estensive della disposizione non giuridicamente suffragate ed operanti attraverso una valutazione prognostica delle intenzioni dell’ente.

L’Amministrazione finanziaria, ove ravvisi reali intenti elusivi da parte della Onlus, già possiede gli strumenti giuridici per escludere l’ente dall’Anagrafe delle Onlus e sanzionarne eventuali comportamenti di tipo elusivo. In tal senso, l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 il quale dispone siano *“inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”*.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante non può essere applicato alla fattispecie in esame, giacché non trova riscontro nella normativa prevista per le Onlus né rispecchia la *ratio* posta alla base della stessa.

Tale circostanza è stata anche confermata anche da un’interrogazione parlamentare nella quale è stato accertato che il motivo principale per cui l’ente si è costituito è stata l’istituzione dell’università telematica.

Lo statuto risulta carente di tutti i requisiti formali previsti dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguitamento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 nonché di tutti i requisiti formali del sopra citato decreto, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della fondazione **“XXXXX”**, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 135 – del 15/04/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 aprile 2011

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 ottobre 2010, prot. n.2010/22271 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’ all’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello

Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe non ha indicato alcun settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.3) e della relazione illustrativa inviata dall'associazione in esame, a seguito di richiesta della Direzione Regionale istante emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionale che sembrerebbe riconducibile nel settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, riguardo al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Con riferimento all'istituzione di una Borsa di studio annuale intitolata ad un storico calabrese, rivolta agli studenti in genere di Scuola Media Superiore della Provincia di XXXXX, in tal caso diretta a terzi soggetti in genere, pertanto non in condizioni di indigenza o svantaggio, la stessa non può essere ricondotta al settore della beneficenza (n.3), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, neppure alla luce del concetto esteso della beneficenza con l'inserimento all'art.10 del D.Lgs. n. 460/1997 del nuovo comma 2-*bis*.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lett. *c*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza del requisito di cui alla lett. *b*), comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la parziale mancanza del requisito formale di cui alla lett. *c*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 157 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 10 febbraio 2011, prot. n.9036, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall’analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l’ente in epigrafe si è iscritto all’Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.9 (promozione della cultura e dell’arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall’analisi dello statuto (art.2) emerge che l’attività istituzionale sembra correttamente inquadrabile nel settore d’iscrizione della promozione della cultura e dell’arte (n.9), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell’arte (n.9), il requisito del perseguitamento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 sopra richiamato ovvero se l’ente percepisce finanziamenti da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato, nell’ambito della promozione della cultura e dell’arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l’ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l’indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 184 – del 25/05/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

*Agenzia per le Entrate
Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 ottobre 2010, prot. n. 2010/22270 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che tra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente avesse indicato quale settore di attività il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) nella comunicazione ex art. 11 D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello Statuto (art. 3) si rileva che l'ente indica come finalità generale dell'associazione il “*contribuire allo sviluppo sostenibile di un mondo in cui tutti abbiano pari opportunità e diritti, attraverso la valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali esistenti e la promozione della partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti alla vita economica, politica, sociale, culturale e spirituale*

”. Segue una lunga elencazione di finalità specifiche (quali a titolo esemplificativo: tutelare e promuovere i diritti civili delle persone appartenenti ad aree geografiche e a fasce sociali svantaggiate; promuovere iniziative di formazione per associazioni, cooperative sociali, piccole e medie imprese ed enti locali in sintonia con i principi dell'Associazione; incoraggiare la più ampia circolazione di idee, saperi e opere dell'ingegno in una ottica di condivisione; promuovere e sostenere attività di raccolta e recupero di materiale folklorico, artistico, culturale, etc. e loro organizzazione e divulgazione; promuovere una strategia di innovazione sostenibile ed adeguata al contesto territoriale di riferimento attraverso il supporto alle competenze, le energie e le capacità creative locali.; favorire la diffusione di sistemi informatici aperti e del software libero e open

source come strumenti idonei a promuovere condivisione, consapevolezza tecnologica, rispetto e valorizzazione delle diversità, innovazione, sviluppo locale endogeno e sostenibile; forire l'affermazione e diffusione di licenze libere, non-proprietary finalizzate a una piena riappropriazione della cultura e del sapere individuale e collettivo secondo un'ottica non del possesso ma della condivisione; promuovere forme di espressione artistica e culturale; incoraggiare lo sviluppo della creatività umana attraverso la promozione e la realizzazione, per proprio conto, per conto di altre associazioni o consorzi, per conto di enti pubblici e privati, di attività di carattere educativo, ricreativo, culturale e sociale sulle tematiche citate negli altri punti del presente art. 3, quali ad esempio: spettacoli teatrali, giochi, canto, convegni, manifestazioni artistiche, musicali, folkloristiche, letterarie, comprese mostre di pittura, scultura e rassegne fotografiche, cinematografiche e audiovisive, etc.) la cui riconducibilità all'ambito delle attività tassativamente previste per le onlus appare dubbio, almeno a una prima lettura.

I dubbi sono confermati dall'analisi della documentazione richiesta all'ente dalla DRE istante nonché dalle informazioni ricavabili dal sito internet (www.XXXXX) dell'ente. Risulta, infatti, che l'attività dell'associazione si sia esplicitata nell'organizzazione di attività di sensibilizzazione e nella promozione di attività culturali relativi alla diffusione dell'agricoltura biologica, del consumo critico e della musica popolare.

Tali attività non sono inquadrabili in alcuno dei settori di attività tassativamente previsti alla lett. a) comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/97.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente in epigrafe non appare in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, articolo 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

10) TUTELA DEI DIRITTI CIVILI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 121 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;

- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 18 novembre 2010, prot. n. 2010/39105 pervenuta in data 29 novembre 2010 prot. n. 1754-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dell’associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell’ 8 aprile 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 aprile 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 aprile 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 18 novembre 2010 prot n. 2010/39105, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, emerge che i settori di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicati dall'ente nella comunicazione, sono il

n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) e il n. 10 (tutela dei diritti civili), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con nota del 1 marzo 2010 la Direzione regionale della Campania inviava all'ente un questionario volto ad ottenere chiarimenti in merito all'attività svolta al fine di verificare se la stessa fosse riconducibile alle previsioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 2) si evince che lo scopo principale dell'ente è lo svolgimento di attività a servizio dei cittadini del XXXXX. Per la realizzazione della sopra citata attività l'ente si propone di rappresentare gli interessi giuridici e morali dei cittadini del quartiere, sia nei rapporti con la pubblica amministrazione e sia con gli altri Enti; analizzare e risolvere problemi tecnici e sociali di interesse generale del quartiere promuovendo e sviluppando attività sociali e servizi di utilità comune; divulgare e far conoscere, attraverso studi, convegni e pubblicazioni, i problemi di carattere storico, sociale e giuridico del paese.

A parere della scrivente le attività descritte in statuto sembrano più riconducibili al settore n. 10 (tutela dei diritti civili) che al n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente). Per tale settore il requisito di solidarietà sociale risulta soddisfatto solo se l'attività è rivolta a soggetti svantaggiati. Nel caso di specie però si evince una contraddizione: nello statuto emerge che l'attività è rivolta indistintamente a tutto il XXXXX. Nella dichiarazione sostitutiva il rappresentante legale dichiara che l'associazione aiuta le famiglie bisognose, raccogliendo tra i soci soldi e alimenti dando un supporto morale ed interlocutorio con gli enti preposti per alleviare il disagio sociale. Altre attività invece non sono riconducibili in alcun settore previsto dall'art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Digitando poi sul motore di ricerca Google l'associazione è presente come organizzatrice di un carro allegorico del XXXXX: iniziativa che non rientra nell'ambito delle attività previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Nonostante l'invito da parte della Direzione regionale istante ad adeguare lo statuto da un punto di vista formale lo stesso risulta ancora mancante del requisito di cui alla lettera *h*) e parzialmente carente dei requisiti di cui alle lettere *d* ed *f*), di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 nonché del requisito formale di cui alla lettera *h*) e parzialmente dei requisiti di cui alle lettere *d*) ed *f*), esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

11) RICERCA SCIENTIFICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 181 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania – Settore Controlli, contenzioso e riscossione – Ufficio Accertamento del 13 gennaio 2011, prot. n. 2010/1386 pervenuta in data 21 gennaio 2011 prot. n. 98-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dell'associazione “XXXXX” con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 17 maggio 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 24 maggio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 24 maggio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania.

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 gennaio 2011, prot. n. 2011/1386 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l’ente in epigrafe ha indicato quale settore d’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus il n.11 (ricerca scientifica di particolare interesse sociale) tra quelli previsti dalla lett. *a*), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Il perseguitamento di finalità sociale risulta verificato in questo settore indipendentemente dalla destinazione delle attività in favore di soggetti svantaggiati. Il legislatore ha però stabilito che la qualifica di onlus possa essere legittimamente assunta solo da enti aventi natura giuridica di fondazione. L’art. 10 comma 1 *lett a*) n. 11 stabilisce infatti che l’attività di ricerca scientifica possa essere svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione, emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003.

Dall’analisi dello statuto (art.1), emerge che l’ente in epigrafe ha natura giuridica di associazione. A tal proposito si rileva che sia l’art. 10, comma 1, *lett. a*), n. 11 D.Lgs. 460/97, sia il Regolamento stesso, escludono che, relativamente al settore n. 11, la qualifica di Onlus possa essere assunta da associazioni.

Pertanto, questa Agenzia rileva che l’ente risulta carente del requisito di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che la qualifica in parola debba considerarsi indebita.

Si rileva che la Direzione Provinciale di XXXXX – competente ad effettuare i controlli – ha comunicato alla DRE istante - con nota del 26 agosto 2009 – che presso la sede legale non esistono targhe, insegne o tabelle che indichino la presenza dell’associazione.

Si osserva, inoltre, che lo statuto dell’ente in epigrafe risulta carente del requisito formale di cui alla lett. *f*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carente dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la mancanza del requisito formale di cui alle lett. *f*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

I.2.2.2. CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PER LE QUALI SONO STATI INDIVIDUATI PIÙ SETTORI DI ATTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 119 – del 15/04/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 12 novembre 2010, prot. n. 74012 pervenuta in data 17 novembre 2010 prot. n. 1676-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dell’associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell’ 8 aprile 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 aprile 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 aprile 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 novembre 2010, prot. n.74012, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla comunicazione ex art 11 emerge che l'ente ha indicato come settore di attività il numero 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con nota del 24 settembre 2010 la Direzione regionale della Sicilia richiedeva all'ente copia dell'atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare la riconducibilità dell'attività svolte alle previsioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Dall'analisi della documentazione inviata, emerge che l'ente “..... non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela, valorizzazione, protezione, conoscenza, fruizione e miglioramento della natura, dell'ambiente e del paesaggio; essa si propone di fondare e gestire un museo didattico di storia naturale rivolto a tutti i cittadini al fine di creare una nuova coscienza ambientale; favorire iniziative che promuovano l'animazione di una cultura ambientale nella collettività attraverso convegni, mostre e concorsi; organizzare corsi di formazione o stage per docenti anche delle scuole, per operatori del settore ambientale, nonché per tutti coloro che non si trovino in contrasto con i principi del rispetto e salvaguardia della natura; promuovere il monitoraggio e il recupero ambientale, la progettazione, il risanamento e il ripristino di parchi e aree urbane e periurbane, la bonifica di ambienti depauperati e/o inquinati....”.

L'attività, così come descritta in statuto, è inquadrabile non solo nel settore di iscrizione di iscrizione (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) ma anche nell'ambito della formazione. L'ente infatti effettua corsi di formazione che non sono rivolti a soggetti svantaggiati, né alla preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione. Questa circostanza si evince sia nello statuto che nel sito internet dell'associazione www.XXXXX.

Infatti per la formazione (n.5), settore a solidarismo condizionato, il requisito di solidarietà sociale si considera soddisfatto solo se l'attività è rivolta a soggetti svantaggiati. Nel caso di specie tale condizione non risulta soddisfatta.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguimento del requisito di cui alla lettera *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo

in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 120 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 aprile 2011 prot. n. 2011/30545 e precedenti integrazioni, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione di iscrizione ex art. 11 del D.Lgs. n. 460/97 è il n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente).

Dall'analisi dello statuto (art. 4) si evince che l'ente si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto l'attività di istruzione e formazione nonché tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso la promozione dell'interesse dei cittadini per le scienze biologiche applicate tramite l'elaborazione e la trasmissione di nuove metodologie di ricerca scientifica; lo svolgimento di qualsiasi attività inerente lo studio, la ricerca e la divulgazione di risultati scientifici; organizzazione di convegni scientifici, eventi pubblici che mirino alla presentazione dei dati scientifici, alla promozione delle attività dell'associazione e all'approfondimento culturale delle tematiche ambientali oggetto dell'attività dell'associazione.

L'attività, così come descritta, è più inquadrabile nell'ambito del settore della formazione (n. 5) e della promozione della cultura e dell'arte (n. 9) che nell'ambito del settore di iscrizione (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente).

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 - formazione; 6 - sport dilettantistico; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

L'ente inoltre dichiara di svolgere anche attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n. 11). Con riferimento a tale attività, questa Agenzia ritiene di dover rilevare, altresì, che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, dato che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguitamento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 122 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Corso XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 dicembre 2010 prot. n. 2010/58011, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie, dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente ha indicato, nella comunicazione ex art. 11, come settore di attività il n. 4 (istruzione).

Dall'analisi dello statuto (art.2) si evince che "scopo dell'associazione è perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso una corretta informazione delle norme che regolano i diritti civili, umani in particolare nei confronti di soggetti svantaggiati quali: ex tossicodipendenti, ex carcerati, devianza minorile e disinformazione diffusa. L'ente inoltre si propone di. a) promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale artistica, sportiva, turistica e ricreativa per contribuire alla elevazione civica e sociale; b) attuare servizi e strutture per lo svolgimento di attività quali spaccio interno, spacci alimentari, sala giochi, biblioteche, viaggi turistici....."

Per la realizzazione dello scopo sociale, l'associazione può: organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimenti, corsi e manifestazioni; promuovere e attuare sedi per incontri dibattito su argomenti di studio e scambio di opinioni.

L'attività così descritta sembra inquadrabile nell'ambito della formazione (n. 5), sport dilettantistico (n. 6) promozione della cultura e dell'arte (n. 9). Altre attività invece non sembrano inquadrabili in alcun settore. Inoltre nello statuto si evince una contraddizione. Alcune attività sembrerebbero rivolte a soggetti svantaggiati altre sarebbero rivolte a tutti indistintamente.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 - formazione; 6 – sport dilettantistico; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto risulta mancante dei requisiti formali di cui alle lettere *e*), *g*) e parzialmente *f*), previsti dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a* e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché dei requisiti formali di cui alle lettere *e*, *g*) e parzialmente *f*), esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 125 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione alla **”Fondazione XXXXX”**, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo: Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 aprile 2008, prot. n. 19821, e del 30 marzo 2009, prot. n. 16507, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta si evince che il settore indicato dall'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 è il n. 5 (formazione) di cui alla lett. *a*, comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (modificato con delibera del 25 novembre 2011) si evince che "la fondazione (...) svolge la sua attività nei seguenti settori: formazione; promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione di diritti umani; uso responsabile del denaro e finanza etica. (...) La fondazione, per il perseguimento dei propri scopi potrà: A. Favorire momenti d'incontro, di scambio, di formazione periodica e di supporto etico - culturale ed economico tra i soggetti della Finanza Etica B. (...) Promuovere il dialogo sui temi della Finanza Etica e del Microcredito. C. Sostenere le campagne, le iniziative e le proposte della società civile, su temi connessi alle finalità della Fondazione. Potrà organizzare convegni, manifestazioni, campagne o partecipare ad analoghe manifestazioni indette da altri (...) D. Svolgere attività finalizzate all'elaborazione di proposte nel campo legislativo, sensibilizzando il mondo politico ed istituzionale al fine di promuovere riforme nell'ambito dell'economia e della finanza eticamente orientate nonché nel consumo consapevole. E. Favorire il processo di costruzione di uno sviluppo sostenibile ed eco-compatibile, attraverso relazioni di scambio e connessione tra tutti i soggetti che operano nell'ambito della finanza e dell'economia eticamente orientate (agricoltura biologica, turismo sostenibile, commercio equo-solidale, architettura ecologica, energie rinnovabili etc.), con ruolo e funzione di laboratorio e punto di riferimento delle reti dell'economia civile e della cooperazione internazionale al fine di promuovere i concetti d'eticità, sobrietà, sostenibilità e nonviolenza; operare anche direttamente in questi settori eventualmente favorendo la nascita di società od associazioni che si dedicano a singole e specifiche attività. F. Promuovere lo studio, la ricerca e la formazione anche mediante l'istituzione di borse di studio. Realizzare attività di monitoraggio delle politiche pubbliche e delle iniziative private con riferimento ai valori della finanza etica, della cooperazione sociale, internazionale e dell'economia civile. Incoraggiare la ricerca scientifica, la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale."

Le attività descritte in Statuto possono essere inquadrare nel settore della formazione e della promozione della cultura, di cui rispettivamente ai punti 5 e 9, lett. *a*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97. Quanto sopra trova conferma anche nella relazione sulle attività inviata dall'ente nella quale sono descritte diverse iniziative che, a vario titolo, hanno come obiettivo il confronto e la diffusione di notizie e informazioni sui temi della finanza etica. Per i suddetti settori il perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato a condizione che l'attività sia rivolta a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 art. 10 del D.lgs. 460/97 ovvero per l'attività si cui al punto 9, se l'ente riceve contributi dalle amministrazioni centrali dello statali. Nel caso di specie, tuttavia, le suddette condizioni non risultano realizzate.

Si osserva, inoltre, che nella documentazione inviata dall'ente è indicata l'attività di erogazione di borse di studio “XXXXX” e “XXXXX”. Si tratta di fondi destinati a progetti in vari ambiti (ambientale sociale, culturale....). Tale attività è descritta ampiamente anche nella relazione sulle attività 2009 scaricabile dal sito *web* della fondazione, dove è altresì indicata la gestione del “fondo per varie forme di assistenza e sostegno dell'economia”.

L'erogazione dei contributi descritta nei documenti esaminati potrebbe essere inquadrabile nell'attività di beneficenza di cui al comma 2 *bis*, art. 10 del D.Lgs. 460/97. A tale scopo, sarebbe necessario disporre di maggiori elementi al fine di verificare se si tratti di contributi erogati a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di operatività delle Onlus, come previsto dal comma 2 *bis* richiamato.

Tuttavia, non si ritiene opportuno disporre, al riguardo, ulteriori approfondimenti dal momento che per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, secondo cui tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale, risulterebbe in ogni caso condizionante, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 (formazione) e 9 (promozione della cultura e dell'arte non finanziata l'Amministrazione Centrale dello Stato) non perseguano tali finalità come sopra rilevato.

Si rileva che lo statuto rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata mancanza del requisiti di cui alle lettera *b*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”**, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 132 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione alla “Fondazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 aprile 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 marzo 2010, prot. n.2010/7069 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione della **"Fondazione XXXXX"** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.3) e della relazione illustrativa emerge che nello statuto vengono indicati tutti i settori di attività propri delle Onlus, mentre nella relazione vengono descritte in modo più dettagliato attività istituzionali riconducibili in alcuni settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

La scrivente evidenzia che presupposto fondamentale per il riconoscimento dello stato di Onlus ad un ente è che lo stesso persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come prescritto dalla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997. La normativa vigente indica quali requisiti devono essere rispettati, affinché si possa considerare realizzato tale presupposto.

In base al principio dell'esclusività, desumibile da quanto disposto dalle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale deve risultare soddisfatto con riferimento a tutte le attività svolte dall'ente. Ne consegue che la carenza del perseguimento di solidarietà sociale, anche per una sola delle attività istituzionali espletate, comporta la mancanza del requisito necessario per la qualifica di Onlus.

Innanzitutto, con riferimento al settore d'iscrizione della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, l'attività avente ad oggetto colture vinicole e conseguente produzione vinicola secondo la Denominazione di origine controllata nell'area del XXXXX non può essere inquadrabile nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, essendo ininfluente il fatto che venga svolta nell'area del XXXXX, in quanto, di fatto, non viene svolta alcuna azione che possa definirsi rientrante nel settore d'iscrizione o in altro settore tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, anche la risoluzione n.70/E del 20 marzo 2009 ha escluso in un caso analogo che la promozione e la vendita dei prodotti agricoli di qualità rientri nei settori propri delle Onlus.

In secondo luogo, nella relazione sopra citata vengono menzionate tra le molteplici attività, la formazione (n.5), in particolare universitaria e post-universitaria, per la quale affinché possa considerarsi perseguito il fine di solidarietà sociale, la normativa al comma 2, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 prescrive che essa sia diretta ad arrecare benefici a: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari oppure a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Dall'esame della documentazione prodotta, per quanto concerne l'attività riconducibile al settore della formazione (n.5) non sono verificate nei confronti dei soggetti destinatari dell'attività medesima le condizioni di cui al comma 2 sopra citato, in quanto la suddetta attività viene svolta nei confronti della comunità polacca in genere.

Con riferimento all'attività istituzionale inquadrabile nel settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Inoltre, nella relazione viene fatto riferimento a centri di prima accoglienza che la Fondazione intenderebbe istituire, ma di fatto, ad oggi non ha provveduto in tal senso.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a) e b)*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 133 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Piazza XXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 aprile 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 ottobre 2010, prot. n.2010/22264 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.9 (promozione della cultura e dell'arte), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.2), della relazione illustrativa inviata dall'associazione in esame, a seguito di richiesta della Direzione Regionale istante e dalle informazioni acquisite dalla consultazione di vari siti inerenti l'organizzazione, emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionale che sembrerebbe riconducibile nel settore della formazione (n.5), oltre che in quello d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 - formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Inoltre, alcune delle attività descritte non sembrano inquadrabili in alcuno dei settori di attività propri delle Onlus.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lett. *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carentza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la parziale mancanza del requisito formale di cui alla lett. *h*) del citato comma, esprime parere positivo in

merito alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 170 – del 25/05/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX**”.**

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 14 gennaio 2011, prot. n.2292 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del

D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.10 (tutela dei diritti civili) tra quelli previsti dalla lett. *a*), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionali che parzialmente sembrerebbero riconducibili nel settore della formazione (n.5), parzialmente in quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9), anziché in quello d'iscrizione della tutela dei diritti civili (n.10), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 -formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lett. *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lett. *a* e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la parziale carentza del requisito formale di cui alla lett. *h*) del comma citato, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 171 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXXLUS”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 2 febbraio 2011, prot. n.6659 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha inviato, in data 3 aprile 2000, la comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 per l'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus. Dal 17 maggio 2004 lo stesso ente risulta iscritto al Registro Regionale del

Volontariato con decreto n.1280, con la conseguenza che, da tale data, gode della qualifica di Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In ragione di quanto sopra, l'accertamento del rispetto dei requisiti richiesti per il legittimo godimento della qualifica di Onlus, dev'essere condotto limitatamente al periodo intercorrente tra il 3 aprile 2000, data di iscrizione all'Anagrafe Onlus, ed il 17 maggio 2004, data di iscrizione al Registro delle OdV.

Nella comunicazione sopra richiamata l'ente ha indicato il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.4) risulta che "l'associazione si prefigge di:

- avviare processi di auto-organizzazione ed autonomia sociale delle famiglie;
- promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
- fornire mutuo aiuto nell'attività di cura familiare;
- formare figure professionali da utilizzare in progetti per il recupero sociale delle persone con Autismo e patologie assimilabili...".

A tal proposito, occorre preliminarmente richiamare la nozione di servizi sociali ricavabile dalla normativa nazionale. A tal riguardo, la legge n. 328 del 2000 fornisce un concetto di servizi sociali ampio, che tiene conto dei diversi fattori che possono portare all'“esclusione sociale” di una persona (parere dell'Agenzia per le Onlus del N. 55 del 20 maggio 2003). Anche il D.Lgs. n. 112 del 1998, al quale la suddetta legge rinvia, chiarisce che per “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”.

In considerazione di quanto sopra, l'attività dell'ente in epigrafe indicata sopra appare riconducibile al settore d'iscrizione dell'assistenza sociale e socio sanitaria, di cui al n.1, art. 10, comma 1, lettera *a*) del D.Lgs. 460/1997, settore per il quale il perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera “immanente” all'attività stessa.

Con riferimento, invece, all'attività menzionata di formazione (n.5) di figure professionali da utilizzare in progetti per il recupero sociale delle persone con Autismo e patologie assimilabili all'interno della stessa struttura, la stessa può considerarsi quale attività strumentale in quanto integrativa di quella istituzionale.

Alla luce di quanto sopra, ne deriva che, nel caso in esame, risulta perseguito il requisito di cui all'art. 10, comma 1, lett. *b*) del D.Lgs. 460/97.

Si rileva che lo statuto rispetta i requisiti formali del comma sopra richiamato.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del riscontrato perseguimento del requisito di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, nonché del rispetto dei requisiti formali previsti dal comma citato, evidenzia che l'“**Associazione XXXXX**”, segnatamente al periodo precedente all'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (dal 3 aprile 2000 al 16 maggio 2004) ha fruito legittimamente delle agevolazioni fiscali connesse alla qualifica di Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 173 – del 25/05/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX , Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 gennaio 2011, prot. n.2011/3526 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle

cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.3 (beneficenza), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi dello statuto (artt. 2,3) emerge che vengono indicate molteplici attività di cui solo alcune riconducibili nei settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, la Direzione Regionale istante ha richiesto all'organizzazione in esame documentazione utile ad individuare quale sia in concreto l'attività istituzionale posta in essere dall'ente ed i beneficiari, specificandone lo stato di disagio sociale in cui essi versano, unitamente alla descrizione delle modalità attuative attraverso cui l'ente persegue le finalità statutarie ed, infine le copie delle rendicontazioni di fine anno relative agli ultimi esercizi.

L'ente in epigrafe ha evaso parzialmente la suddetta richiesta di documentazione, in quanto ha allegato copia della denuncia di furto, presentata alla XXXXX, dei documenti contabili relativi alle annualità richieste.

In virtù della documentazione in possesso, si evince quanto segue.

La scrivente evidenzia che presupposto fondamentale per il riconoscimento dello stato di Onlus ad un ente è che lo stesso persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come prescritto dalla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997. La normativa vigente indica quali requisiti devono essere rispettati, affinché si possa considerare realizzato tale presupposto.

In base al principio dell'esclusività, desumibile da quanto disposto dalle lettere *a* e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale deve risultare soddisfatto con riferimento a tutte le attività svolte dall'ente. Ne consegue che la carenza del perseguimento di solidarietà sociale, anche per una sola delle attività istituzionali espletate, comporta la mancanza del requisito necessario per la qualifica di Onlus.

Innanzitutto, riguardo al settore d'iscrizione della beneficenza (n.3), occorre rilevare che non viene fatto riferimento ad alcuna attività che possa essere ricondotta in tale settore.

In secondo luogo, vengono descritte attività e modalità di azioni inquadrabili nel settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, per cui il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della

citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Con riferimento alle azioni inquadrabili nel settore della formazione (n.5), questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il settore della formazione (n.5) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati: nel caso di specie, tale condizione non risulta riscontrata.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Inoltre, nello statuto viene fatto riferimento ad altre attività che, se pur rilevanti sotto il profilo etico - sociale, non risultano, tuttavia, inquadrabili in alcun settore tra quelli propri delle Onlus.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 205 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione **“XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione **“XXXXX”**, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 giugno 2011

Approvato dal Consiglio il 15 giugno 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 25 maggio 2009 prot. n. 2009/56627, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione di iscrizione ex art. 11 del D.Lgs. n. 460/97 è il n. 5 (formazione).

Dall'analisi dello statuto (art. 4) si evince che l'ente non ha scopo di lucro ed esercita prevalentemente attività socio-educative, di animazione, formazione e assistenziali a supporto delle famiglie e in particolar dei destinatari svantaggiati e delle donne madri.

L'ente analizza i problemi e le esigenze della famiglia sotto il profilo sociale, economico, culturale e spirituale: intende migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso servizi mirati, formazione e riqualificazione, migliorare il ruolo e profilo professionale della donna nel mondo del lavoro.

L'associazione intende promuovere interventi di sensibilizzazione dei giovani allo sport inteso come momento di aggregazione sportivo: i destinatari degli interventi sono giovani a rischio, poveri e disabili. A tale fine l'ente ha organizzato un torneo dal titolo "Torneo XXXXX". Ma tale evento non è rivolto a soggetti svantaggiati bensì a tutta la XXXXX.

L'attività, così come descritta in statuto è inquadrabile non solo nell'ambito della formazione (n. 5) ma anche nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n. 1) e nell'ambito dello sport dilettantistico (n. 6).

Per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato”4 – formazione; 6 – sport dilettantistico, non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 209 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 marzo 2011, prot. n.2011/9515 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.9 (promozione della cultura e dell'arte) tra quelli previsti dalla lett. *a*), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionali che parzialmente sembrerebbero riconducibili nel settore della formazione (n.5), parzialmente in quello d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 -formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c),d),e)*, e parzialmente *h)*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lett. *a) e b)* del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la carentza dei requisiti formali di cui alle lett. *c),d),e)*, e parzialmente *h)* del comma citato, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 214 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione XXXXX dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'Associazione XXXXX, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 14 febbraio 2011, prot. n. 2011/6594 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione all'**Associazione XXXXX** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso in esame, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe risulta iscritto all'Anagrafe delle Onlus al settore n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) Al riguardo l'Agenzia scrivente rileva che l'organismo in epigrafe, pur affiliato all'associazione XXXXX, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, tuttavia è dotato di autonomia e responsabilità amministrativa e civile ed ha predisposto, come da documentazione allegata, un proprio statuto.

Dall'analisi dello statuto (art.4), si rileva che l'associazione in epigrafe "promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie, a rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, politico, economico, sociale e culturale che, di fatto limitano il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone in situazione di handicap ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali. A tale scopo:

a) promuove e sollecita ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi...;

...c) promuove ogni attività che sia utile a realizzare una riabilitazione come processo multiforme e pluridimensionale...

L'associazione, pertanto, ha lo scopo di realizzare le proprie finalità realizzando anche quelle stabilite dallo statuto dell'XXXXX nazionale: perseguire l'obiettivo della solidarietà e della partecipazione effettiva delle persone in situazione di disabilità, alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinate; sollecitare gli enti competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap; istituire centri di orientamento e formazione professionale, istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone in situazione di handicap; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità-alloggio nei diversi quartieri, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata; istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali e da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap e delle loro famiglie con espressa esclusione di attività che perseguano fini di lucro; promuovere e/o curare direttamente la formazione o specializzazione per operatori preposti

all’azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali...”.

A giudizio dell’Agenzia scrivente, l’attività dell’ente in oggetto sembra correttamente riconducibile al settore di iscrizione dell’assistenza sociale e socio-sanitaria (1).

La scrivente Agenzia ha già avuto occasione di sottolineare come la legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) fornisca un concetto di servizi sociali ampio, che tiene conto dei diversi fattori che possono portare all’“esclusione sociale” di una persona (parere dell’Agenzia per le Onlus del N. 55 del 20 maggio 2003, indirizzato all’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso). Anche il D.Lgs. N. 112 del 1998, al quale la suddetta legge rinvia, chiarisce che per “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.”

L’attività di formazione professionale, descritta quale altro settore di attività dell’ente in esame nello statuto, sembrerebbe svolta solo in via strumentale e accessoria alle attività istituzionali dirette all’assistenza ed al recupero dei pazienti portatori di handicap psicofisici, non assumendo, quindi, una sua separata identità, che si rivelerebbe altrimenti ostativa per il riconoscimento di una pienezza dei caratteri solidaristici dell’azione connotativa svolta dall’associazione.

Si riscontra, pertanto, che l’ente rispetta il requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

In aggiunta, osserviamo che lo statuto rispetta tutti i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione del constatato perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell’ente all’**Associazione XXXXX** dall’Anagrafe Unica delle Onlus.

I.2.2.3. CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PER LE QUALI NON È STATO INDIVIDUATO ALCUN SETTORE DI ATTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 118 – del 15/04/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria – Ufficio Accertamento e Riscossione del 27 ottobre 2010, prot. n. 2010/22269 pervenuta in data 3 novembre 2010 prot. n. 1600-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'Associazione XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell' 8 aprile 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 aprile 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 aprile 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'Associazione XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'Associazione XXXXX, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione dell' 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 ottobre 2010 , prot. n. 2010/22269, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'Associazione XXXXX dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata

dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla dichiarazione sostitutiva emerge che l'ente ha indicato come settore di attività il numero 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con nota del 21 luglio 2010 n. prot 2010/16191 la Direzione regionale della Calabria richiedeva all'ente l'invio della documentazione relativa all'attività svolta negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, nonché l'invio di una relazione illustrativa sulle attività svolte, con l'indicazione delle modalità di svolgimento e dei soggetti destinatari.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) emerge che l'associazione in esame “..... non ha scopo di lucro, non persegue fini speculativi ma finalità di solidarietà sociale. L'associazione collabora con gli Enti locali per la tutela e la salvaguardia del patrimonio Ornitologico nazionale, mediante la creazione e la gestione di oasi e parchi, la raccolta e il ricovero di animali feriti o in difficoltà, organizza convegni e congressi; l'ente svolge anche attività di ricerca scientifica.

Analizzando la relazione illustrativa, breve e insufficiente, si evince che l'attività concretamente svolta dall'ente consiste nell'organizzazione di mostre e gare regionali di ornitologia nonché attività di controllo e consulenza sugli allevamenti tenuti dai propri soci. Tali attività non rientrano nelle previsioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

L'ente inoltre dichiara di svolgere anche attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n. 11). Con riferimento a tale attività, questa Agenzia ritiene di dover rilevare, altresì, che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, dato che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma, 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 129 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione di “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione a “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell’8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 21 dicembre 2010, prot. n. 43203/2010, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione di “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 10 (tutela dei diritti civili) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

La Direzione regionale, con note del 24.09.2010 e 8.11.2010, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 266/03, ha richiesto all'associazione la dichiarazione sostitutiva, l'atto costitutivo, lo statuto e ogni altro documento utile a poter individuare l'attività in concreto esercitata.

Nella dichiarazione pervenuta è precisato che l'atto costitutivo e lo statuto sono redatti con scrittura privata registrata modificata, da ultimo, con atto del 19 agosto 2002. Tuttavia il documento che riporta gli estremi di registrazione indicati è un istanza (di cui non è chiaro il destinatario) nella quale si precisa che “XXXXXX la cui unica titolare è XXXXXX come disposto e accertato dalla legge Brevetti e Marchi. Tale figura di ente non essendo presente nella normativa statale ha un'individuazione piuttosto precisa al suo documento principale ed esclusivo e brevettato e di cui XXXXXX detiene i diritti al 100%”.

Inoltre, nella nota inviata dalla rappresentante legale alla Dre istante è precisato che XXXXXX è un “ente uninominale” e che l'attività svolta dalla signora è di “studio e intellettiva riguardante leggi, regolamenti e richieste di applicazione delle stesse agli enti pubblici preposti”.

Da quanto sopra si evince che l'ente è privo di un atto costitutivo e di uno statuto redatti in conformità all'art. 10 del D.lgs. 460/97 e pertanto non può fregiarsi legittimamente della qualifica di Onlus.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza di un atto costitutivo e di uno statuto conformi ai requisiti di cui all'articolo 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della associazione “XXXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 131 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Campania

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio n data 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 febbraio 2011, prot. n. 2011/7216, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l’ente in epigrafe ha indicato il settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1) tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall’analisi dello statuto (art.1) emerge che viene indicata genericamente un’attività di assistenza agli anziani bisognosi di cure e di assistenza ai disadattati, rendendo difficoltoso verificare la corretta riconducibilità al settore d’iscrizione o ad altro settore tra quelli previsti dalla lettera *a*), comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, sembrerebbe opportuno richiedere di svolgere un supplemento di indagine volto ad acquisire una relazione illustrativa dell’attività e dei destinatari della medesima, al fine di poter, innanzitutto, individuare correttamente il settore di operatività connotativo dell’ente, nonché le modalità di azione, per verificare il soddisfacimento del requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Tuttavia, allo stato attuale il suddetto approfondimento risulta superfluo, in quanto lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente di quasi tutti i requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c), d), e), f), i)* e parzialmente *h)*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della carenza dei requisiti formali di cui alle lett. *c), d), e), f), i)* e parzialmente *h)*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 134 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Largo XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 ottobre 2010, prot. n. 2010/22265 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n.7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.2), dei siti inerenti l'organizzazione e della relazione illustrativa allegata dall'ente in epigrafe in adempimento alla richiesta della Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in esame, pur avendo elencato una molteplicità di attività, di fatto ha realizzato unicamente nel 2007 l'organizzazione ad un progetto finanziato dalla Regione Calabria per la creazione di un Internet Social Point Calabria, rivolto alla collettività in generale.

Altresì, dalla regione Calabria è stato assegnato e finanziato all'ente in epigrafe un progetto per l'assistenza a minori, ma che non versano nelle condizioni di svantaggio previste dal D.Lgs. n. 460/1997 e consistente in un servizio di baby-sitter per i minori.

Inoltre, l'ente medesimo ha dichiarato nella relazione inviata che negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 non è stata svolta alcuna attività, oltre quelle menzionate.

In considerazione di quanto sopra si rileva che, a parere della scrivente, la quasi totale inattività dell'associazione in epigrafe non consente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97, che si realizza attraverso lo svolgimento di un'attività riconducibile in uno o più dei settori tassativamente indicati dal Legislatore nell'art. 10, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 della stessa norma.

Si precisa, in ogni caso, che anche da un esame meramente formale dello statuto non tutte le attività ivi descritte rispettano il requisito di cui alla b) sopra richiamato, configurandosi quindi anche, sotto questo profilo, improprio il godimento della qualifica di Onlus.

In aggiunta, lo statuto risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lett. h), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, nonché per la carenza parziale del requisito formale di cui alla lett. *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 136 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 ottobre 2010, prot. n. 2010/22272 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (art.4) dell'ente si evince che l'associazione in esame elenca una molteplicità di attività, rendendo difficoltoso, l'esatta individuazione dell'attività istituzionale effettivamente svolta e la riconducibilità in uno o più settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Occorrerebbe un approfondimento d'indagine, al fine di acquisire una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte, le modalità di azione ed i destinatari delle medesime, al fine di potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

A tal proposito, la Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe, con nota del 21 luglio 2010 ha richiesto all'ente di l'invio di una relazione illustrativa che descrivesse dettagliatamente le attività svolte negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 2010 fino alla data del ricevimento della stessa, con l'indicazione delle azioni, delle modalità e del loro svolgimento e della tipologia dei soggetti destinatari delle stesse.

In risposta alla suddetta richiesta, la rappresentante legale dell'ente ha fatto pervenire in data 15 ottobre 2010 una comunicazione, nella quale si dichiara che l'associazione in esame non ha mai svolto alcuna attività.

Inoltre, nella documentazione acquisita vi è anche una missiva di uno studio legale dell'ente in epigrafe, in cui si manifesta l'intenzione di chiudere in breve tempo l'organizzazione, data l'inattività.

In considerazione di quanto sopra si rileva che, a parere della scrivente, l'inattività dell'associazione in epigrafe non consente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97, che si realizza attraverso lo svolgimento di un'attività riconducibile in uno o più dei settori tassativamente indicati dal Legislatore nell'art. 10, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 della stessa norma.

Si precisa, in ogni caso, che anche da un esame meramente formale dello statuto non tutte le attività ivi descritte rispettano il requisito di cui alla *b*) sopra richiamato, configurandosi quindi anche, sotto questo profilo, improprio il godimento della qualifica di Onlus.

In aggiunta, lo statuto risulta parzialmente carente dei requisiti formali di cui alle lett. *f*) ed *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, nonché per la carenza parziale dei requisiti formali di cui alle lett. *f*) ed *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 137 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione dell'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 9 novembre 2010, prot n.73192 il nostro parere preventivo in

ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, l'ente in epigrafe ha indicato il settore n.4 (istruzione) per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.2,3) emerge che l'associazione in esame in epigrafe indica molteplici attività, rendendo difficoltosa la corretta individuazione dell'attività istituzionale effettivamente svolta, a giudizio di questa Agenzia

A tal proposito, la scrivente ritiene opportuno richiedere un ulteriore approfondimento d'indagine volto ad acquisire da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte, le modalità di azione ed i destinatari delle medesime, al fine di potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

Si osserva che lo statuto rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell'associazione “XXXXX” nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. *f*) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 140 – del 15/04/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Ente “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Piazza XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 marzo 2011, prot. n. 2011/21224 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello

Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n.2 (assistenza sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

E' opportuno premettere che, a seguito di richiesta all'Agenzia per le Onlus di parere obbligatorio e vincolante di devoluzione del patrimonio residuo da parte di un'associazione Onlus avente tra i vari enti, come destinataria l'associazione "XXXXX", la scrivente ha rilevato l'esigenza di operare approfondimenti in relazione al citato ente destinatario di una parte del patrimonio residuo della Onlus estinguenda.

In particolare, la scrivente, operando alcune verifiche, anche in collaborazione con la Direzione Regionale istante, mediante ricerche in internet, ha riscontrato alcuni elementi insoliti dei quali si è ritenuto opportuno richiedere un approfondimento da parte della Guardia di Finanza.

Dalle risultanze della segnalazione dell'ente in epigrafe effettuata dall'Agenzia per le Onlus alla Guardia di Finanza, è emerso che la sede legale dichiarata dall'associazione è attualmente nella disponibilità del relativo proprietario. Dal momento che emergeva l'iscrizione nell'Anagrafe Onlus di un'associazione con denominazione, sede e rappresentante legale identici, ma con codice fiscale differente, si è appurato che non vi è l'esistenza di un'associazione con la denominazione "XXXXX" con il codice fiscale indicato, ma esiste un'altra organizzazione "XXXXX" con codice fiscale differente.

Facendo seguito alle suddette molteplici note della scrivente, la Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe, ha richiesto alcuni chiarimenti sia al rappresentante legale che al Vice-Presidente dell'ente in epigrafe con nota del 16 luglio 2010, inviate a mezzo e-mail agli indirizzi di posta elettronica risultanti dalla segnalazione della Guardia di Finanza.

A tale richiesta è pervenuta risposta solo dal da parte del Vice-Presidente.

Con nota del 16 settembre 2010, inviata a mezzo A/R al rappresentante legale, notificata in data 15 ottobre 2010, è stata reiterata dalla Direzione Regionale istante la richiesta di ulteriori informazioni, ma non è pervenuta alcuna risposta ad oggi.

Pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'organizzazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

In aggiunta, si rileva che da informazioni acquisite anche tramite e-mail inviate a Codesta Direzione Regionale, l'associazione in esame non ha mai svolto alcuna attività e, di fatto, risulta essere sciolta nel 2007.

L'inattività dell'associazione in epigrafe non consente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97, che si realizza attraverso lo svolgimento di un'attività riconducibile in uno o più dei settori tassativamente indicati dal Legislatore nell'art. 10, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 della stessa norma.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 160 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Toscana

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 23 settembre 2009 , prot. n. A2/2009/37970, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla dichiarazione sostitutiva emerge che l'ente ha indicato come settore di attività il numero 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 4) emerge che l'associazione in esame "...non ha fini di lucro ed intende: promuovere e divulgare le più recenti tecnologie in materia di miglioramento della sicurezza, comfort abitativo, risparmio energetico e riduzione dell'inquinamento ambientale; divulgazione e studio delle metodologie e pratiche per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in relazione agli aspetti tecnici ed economici; sensibilizzazione dei cittadini sulle tecniche volte alla riduzione dei rifiuti e il riciclo/riutilizzo degli stessi, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente..."

L'attività così come descritta in statuto sembrerebbe inquadrabile nell'ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente anche se non sono indicate le modalità attraverso le quali intende svolgere tali attività.

Dall'analisi del processo verbale di constatazione redatto a seguito di accesso il 23 luglio 2009, si evince che l'attività concretamente svolta consiste nel fornire consulenza in tema di risparmio energetico e non di tutela della natura e dell'ambiente (n.8). Tale attività non solo non è inquadrabile nel settore di iscrizione ma nemmeno negli altri settori previsti dall'art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Inoltre in sede di accesso è stato accertato che l'ente non ha alcuna attività associativa, in quanto i libri dei verbali delle adunanze delle assemblee, del consiglio direttivo non sono mai stati istituiti, le tessere ancorché predisposte non sono state consegnate a nessun socio, né corrisposta alcuna quota associativa in violazione della lettera *h*) dell'art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Lo statuto risulta mancante del requisito formale di cui alla lettera *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma, 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché del requisito formale di cui alla lettera *h*) esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione Onlus **"XXXXX"**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 162 – del 25/05/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione alla “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 3 luglio 2009, prot. n. 2009/56580, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, in virtù del comma 8 dell’articolo 10, i soggetti ivi richiamati sono considerati in ogni caso Onlus e, come specificato nella circolare del 19 maggio 1998 n. 127 Ministero delle

Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 11 del D.Lgs. 460/97, né hanno l’obbligo di adeguare il proprio statuto alle prescrizioni di cui all’articolo 10 dello stesso decreto.

Venendo al caso di specie, dalla visura camerale risulta che l’ente in epigrafe è iscritto, dal 30 marzo 2005, all’Albo XXXXX, nella sezione XXXXX.

Da ciò consegue che l’ente può qualificarsi quale Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Si rileva, tuttavia, che per il periodo precedente all’iscrizione dell’ente nell’Albo XXXXX tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, la XXXXX, per potersi fregiare della qualifica di Onlus di diritto sarebbe dovuta risultare iscritta al Registro Prefettizio di cui al D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

Al riguardo, nella nota pervenuta dalla DRE istante è precisato che la XXXXX risulta iscritta all’Albo XXXXX a far data dal 30.03.05 come si evince dalla documentazione allegata.

Ne deriva che, in ragione di quanto è evidenziato nella documentazione inviata, per il periodo anteriore al 30 marzo 2005 l’ente non poteva legittimamente godere della qualifica di Onlus di diritto e, pertanto, dei benefici ad essa connessi. Per il periodo successivo al 30 marzo 2005, la cancellazione non produrrà alcun effetto, in quanto atto previsto per legge.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata qualifica di onlus di diritto, in quanto XXXXX, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della “XXXXX” dall’Anagrafe delle Onlus, evidenziando che la cancellazione comporterà diversi effetti in merito ai due periodi esaminati, come sopra evidenziato, giacché caratterizzati da differenti qualifiche soggettive.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 163 – del 25/05/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Alta Quisquina”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

*Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia*

in relazione alla “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 ottobre 2009, prot. n. 75705, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, in virtù del comma 8 dell'articolo 10, i soggetti ivi richiamati sono considerati in ogni caso Onlus e, come specificato nella circolare del 19 maggio 1998 n. 127 Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/97, né hanno l'obbligo di adeguare il proprio statuto alle prescrizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto.

Venendo al caso di specie, dalla visura camerale risulta che l'ente in epigrafe è iscritto, dal 27 maggio 2005, all'Albo XXXXX, nella sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto.

Da ciò consegue che l'ente può qualificarsi quale Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.Lgs. 460/97 .

Si rileva, tuttavia, che per il periodo precedente all'iscrizione dell'ente nell'Albo XXXXX tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, la XXXXX, per potersi fregiare della qualifica di Onlus di diritto sarebbe dovuta risultare iscritta al Registro Prefettizio di cui al D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

Al riguardo, nella nota pervenuta dalla DRE istante è precisato che la XXXXX risulta iscritta all'Albo XXXXX a far data dal 27 maggio 2005 come si evince dalla documentazione allegata.

Ne deriva che, in ragione di quanto è evidenziato nella documentazione inviata, per il periodo anteriore al 27 maggio 2005 l'ente non poteva legittimamente godere della qualifica di Onlus di diritto e, pertanto, dei benefici ad essa connessi. Per il periodo successivo al 27 maggio 2005, la cancellazione non produrrà alcun effetto, in quanto atto previsto per legge.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata qualifica di onlus di diritto, in quanto XXXXX, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della “XXXXX”, dall’Anagrafe delle Onlus, evidenziando che la cancellazione comporterà diversi effetti in merito ai due periodi esaminati, come sopra evidenziato, giacché caratterizzati da differenti qualifiche soggettive.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 169 – del 25/05/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 gennaio 2011, prot. n.2011/528 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) tra quelli previsti dalla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi dello statuto (artt. 3,7) emerge che l'ente in epigrafe indica genericamente molteplici attività, la cui riconducibilità ad uno o più settori tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, risulta difficoltosa a giudizio di questa Agenzia.

A tal proposito, la Direzione Regionale istante ha richiesto all'ente in epigrafe con nota del 9 luglio 2010, debitamente ricevuta, l'invio delle relazioni illustrate delle attività relative agli anni 2008, 2009 e 2010, ma tale richiesta non avuto alcun riscontro da parte dell'associazione in esame.

Successivamente, la Direzione Regionale istante ha dato incarico all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di XXXXX di effettuare un accesso a carico dell'ente, al fine di acquisire la documentazione richiesta.

La Direzione Provinciale di XXXXX in data 7 gennaio 2011 ha eseguito un accesso presso la sede legale dell'ente, al fine di acquisire la documentazione richiesta e di verificarne l'effettiva operatività.

I verbalizzanti hanno constatato che all'indirizzo indicato in Anagrafe Tributaria dall'ente in epigrafe non risulta la sede di alcuna associazione ed, altresì, dalle informazioni acquisite dagli abitanti della zona l'organizzazione in esame è risultata sconosciuta. Anche presso gli Uffici Comunali di XXXXX è stata appurata l'inesistenza di informazioni relative all'ente in epigrafe.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate nello statuto di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. b) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lett. h), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. *b*), co. 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché per la parziale carenza del requisito formale di cui alla lett. *h*) del comma citato, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 172 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 dicembre 2010, prot n. AC/cf/onlus 84621 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, l'ente in epigrafe ha indicato il settore n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che l'associazione in esame indica molteplici attività, rendendo difficoltosa la corretta individuazione dell'attività istituzionale effettivamente svolta, a giudizio di questa Agenzia

A tal proposito, la scrivente ritiene opportuno richiedere un ulteriore approfondimento d'indagine volto ad acquisire da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte, le modalità di azione ed i destinatari delle medesime, al fine di potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

Si osserva che lo statuto risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lett. *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, in quanto non viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

Qualora fosse accertato il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*) del citato comma, l'ente dovrebbe provvedere ad un adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell'associazione "XXXXX" nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. *f*) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 178 – del 25/05/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede in XXXXX, Piazza XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 25 novembre 2010, n. 40144/2010 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “ZZZZZ”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata

dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 3 (beneficenza) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello Statuto (art.2) si evince che *“Scopi dell'associazione sono: (a) promuovere sul territorio, attività di informazione e sensibilizzazione sulle leggi che governano l'economia mondiale, sulle forme alternative di commercio, consumi e finanza, sulle culture e tradizione dei popoli del sud del mondo attraverso incontri, mostre, convegni, pubblici interventi. (b) Contribuire allo sviluppo umano, economico, sociale, culturale dei popoli economicamente arretrati e dei soggetti economicamente svantaggiati, ed alla rimozione delle cause che determinano queste situazioni. Sarà privilegiata la commercializzazione dei prodotti alimentari e artigianali del “commercio equo e solidale”, provenienti dal Terzo Mondo, al fine di sostenere i piccolo produttori locali nel raggiungimento di un proprio autonomo sviluppo. (c) sostenere, collaborare, promuovere le iniziative di altri soggetti esterni all'Associazione che risultano in sintonia con le finalità espresse nel presente statuto (...). (d) sostenere specifici progetti e micro realizzazioni di solidarietà internazionali e locali (...). (e) promuovere sinergie e forme di aggregazione (...) allo scopo di razionalizzare le risorse presenti sul territorio, principalmente a livello locale, per il raggiungimento di scopi sociali.”*

Con riferimento al settore della beneficenza si rileva che si possono ricondurre in esso non solo le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti, ma anche quelle, sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone (cfr Risoluzione n. 292/E/2002).

Il nuovo comma 2 *bis* dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 secondo cui *“Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale”* indica una definizione ancora più ampia di beneficenza ma, tuttavia, appare dubbia che l'ascrizività delle attività - descritte nello statuto, nella documentazione prodotta dall'ente e dalle informazioni reperite sul sito internet dell'ente (www.XXXXXX.it) - nel settore di iscrizione o ad alcuno dei settori tassativamente previsti per le onlus.

Dall'esame della documentazione prodotta dell'ente su invito della DRE istante emerge che l'ente interpreta il concetto di beneficenza come *“lo svolgere una o più attività dirette al sollievo della miseria altrui; erogare un aiuto a favore di soggetti terzi che versano in condizioni di difficoltà”*.

L'ente ha realizzato (e tutt'ora realizza) progetti tesi a favorire lo sviluppo di attività artigianali in aree economicamente deppresse (in Georgia e in Vietnam).

Le attività dirette al sollievo della miseria altrui si traducono nella gestione di due botteghe del commercio equo e solidale nonché nell'attività di importazione e rivendita di prodotti artigianali realizzati nei due Paesi di intervento.

Sul sito internet dell'ente, in particolare, si legge: “*L'Associazione promuove la vendita di prodotti alimentari biologici e etici attraverso la distribuzione con i vari mercatini e con i negozi che si trovano a XXXXX e XXXXX*”.

Questa Agenzia, pur ritenendo meritorio l'operato dell'ente, rileva che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto l'attività di promozione del commercio equo e solidale non è tra quelle tassativamente indicate alla lett. *a*), comma 1 art.10 del D.lgs. 460/97.

Si conviene con la DRE istante che l'attività di commercio equo e solidale appare intrinsecamente contrassegnata da una natura commerciale.

Si rileva, infine, che lo Statuto risulta carente di diversi requisiti formali previsti all'art.10 del D.lgs. 460/97 e, precisamente, i requisiti di cui alle lett. *c*, *d*, *e*, *f*, *i* e parzialmente *h*).

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alle lettere *a* e *b*) nonché dei requisiti formali di cui alle lett. *c*, *d*, *e*, *f*, *i*) e parzialmente *h*) comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'Associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 179 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede in XXXXX, Corso XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 gennaio 2011, prot. n. 5316 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 del 20 maggio 2008 il settore n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) indica i beni oggetti di tutela all'art. 2, comma 2 e definisce le modalità attraverso le quali realizzare le attività di tutela e valorizzazione degli stessi. L'art.3 del succitato codice individua l'attività di tutela *“nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituendi il patrimonio culturale e a garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”*.

L'art. 6 del D.Lgs. 42/04 stabilisce che l'attività di valorizzazione si esplica attraverso *“l'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”*.

Dalla lettura dell'art. 4 dello statuto risulta che “*l'attività principale dell'associazione sarà quella della gestione e valorizzazione dei beni artistici, monumentali ed ambientali, con tutte le attività collaterali collegate agli stessi scopi*”.

Nel medesimo articolo 4 è indicato che l'associazione si propone di svolgere molteplici attività e tra queste si citano a titolo esemplificativo: gestione di corsi di formazione professionale per categorie di soggetti svantaggiati e non; gestione di centri di riabilitazione e fisioterapici; censimenti di beni immobili ed immobili; gestire attività di scuola, doposcuola e asili; attivare servizi turistici, informativi primari, secondari e terziari, informatici, assistenziali, promozionali, di custodia, giardinaggio; organizzare convegni e conferenze. Nonostante il lungo elenco di attività, le stesse non appaiono riconducibili al settore indicato dall'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 né ad alcuno dei settori tassativamente previsti per le onlus. Si rileva che la gran parte delle attività menzionate nell'art. 4 dello statuto appare, infatti, disattendere la prescrizione di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) – ossia il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale.

La scrivente Agenzia osserva, in proposito, che sarebbe opportuno un supplemento d'indagine per verificare quale sia l'effettiva attività istituzionale dell'ente, in quanto non si comprende quali attività siano svolte effettivamente.

Si osserva, in ogni caso, che tale supplemento allo stato attuale risulta superfluo in quanto il godimento della qualifica di Onlus è comunque improprio, poiché lo statuto dell'ente in epigrafe è carente dei requisiti formali di cui alle lettere c), d), e), f), h) e i) di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), h) e i) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'Associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 180 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 25 novembre 2010, prot. n.2010/53262 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione all'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione inviata dalla Direzione Regionale istante, risulta che l'ente in epigrafe non ha indicato alcun settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus tra quelli previsti dalla lett. *a*), art. 10 del D.Lgs. n.460, bensì, erroneamente ha riportato il codice attività 92344 (*altre attività intrattenimento e spettacolo*) nella comunicazione di cui all'art. 11 D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) emerge che l'ente intende perseguire esclusivamente “*attività culturale e sociale*” e (art. 5) “*promuovere iniziative atte a divulgare le arti della danza e della musica*”. Le attività così descritte potrebbero essere, in teoria, ricondotte ai settori dello sport dilettantistico (n. 6) e della promozione dell'arte e della cultura (n.9) qualora fosse verificato il requisito di svantaggio dei soggetti destinatari. Tali attività non solo non risultano rivolte a soggetti svantaggiati ma, dai controlli effettuati presso la sede dell'ente da parte della Direzione Provinciale di XXXXX in data 14 luglio 2010, emerge che l'ente organizza corsi di danza a pagamento. Si

conviene con la valutazione espressa dalla Direzione Provinciale di XXXXX per cui l'ente svolge concretamente un'attività commerciale.

Si osserva, inoltre, che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente dei requisiti formali di cui alle lett. *c), e), f)* e, parzialmente lett. *h)* di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carente dei requisiti di cui alle lett. *a) e b)* del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la mancanza dei requisiti formali di cui alle lett. *c), e), f)* e, parzialmente lett. *h)* del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 206 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione alla “Fondazione XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 25 maggio 2009 prot. n. 2009/56601, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione si è iscritta nel settore n. 2 (assistenza sanitaria) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

A tal proposito l'art. 2 dello statuto evidenzia che la fondazione intende perseguire “esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della ricerca scientifica, dell'educazione e dell'istruzione. Tali finalità saranno perseguiti sia mediante la realizzazione in proprio di progetti od opere, sia mediante erogazioni a favore di progetti rientranti nell'ambito delle proprie finalità: La Fondazione si adopererà anche per promuovere il miglioramento delle condizioni per prestazioni di ricovero e cura al più elevato livello assistenziale....”

La descrizione dell'attività operata nello statuto risulta molto generica non permettendo di verificare come le attività vengano svolte. A tal fine sarebbe, pertanto necessario l'invitare l'ente a chiarire i destinatari delle attività di istruzione, educazione e assistenza sanitaria e ad inviare i bilanci al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti per le attività connesse.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali di cui all'art 10 D.Lgs. n. 460/97.

In relazione, invece, al rilievo operato da codesta direzione regionale in relazione alla presenza di soggetti che esercitino una “influenza dominante” nella fondazione questa Agenzia, per un'articolata analisi della questione, ritiene di poter rimandare al proprio Atto di Indirizzo, approvato con delibera n. 362 del 4 ottobre 2010, reperibile sul sito web dell'Agenzia per il terzo settore nella sezione Atti di Indirizzo.

In ragione di quanto diffusamente argomentato nel richiamato Atto di Indirizzo, questa Agenzia ritiene che l'interpretazione adottata dall'Amministrazione finanziaria in relazione all'illegittimità della presenza di “enti esclusi” nella ONLUS non risulti suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa ma, all'opposto, sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito tali soggetti dal novero delle Onlus, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un'interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall'art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante né le preoccupazioni derivanti dall'attività dominante svolta dall'ente partecipante nella Onlus non possono essere riferibili alla fattispecie in esame, giacché vi sono riscontri nella normativa prevista per le Onlus né nella *ratio* posta alla base della stessa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce alla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, lo svolgimento di un supplemento d'indagine nei confronti della **“Fondazione XXXXX”**, nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per il terzo settore ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 210 – del 15/06/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 18 febbraio 2011, prot. n.2011/16013 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguitare finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato molteplici settori d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, ovvero il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), n. 3 (beneficenza), di cui alla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi dello statuto (art.1.2) emerge che vengono descritte attività che sembrerebbero ricondursi sia al settore dell'assistenza sociale e sanitaria (n.1) che a quello della beneficenza (n.3).

A questa Agenzia, sembrerebbe opportuno svolgere un supplemento d'indagine finalizzato ad acquisire una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle attività effettivamente svolte, delle modalità e dei soggetti destinatari di tali attività, al fine di stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, la Direzione Regionale istante ha inviato all'ente in epigrafe molteplici note, per richiedere all'associazione di fornire per iscritto opportuni chiarimenti in merito alle attività effettivamente svolte, unitamente ad una relazione illustrativa esplicativa, al fine di potere comprendere quali siano le iniziative concretamente poste in essere dall'ente ed i soggetti destinatari.

Ad oggi, nonostante le numerose sollecitazioni a riguardo, non è pervenuta alcuna risposta e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate in statuto, di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97. Inoltre, dato che nello statuto vi sono riferimenti alla legge n.266/1991, si è verificato tramite la consultazione on-line del registro

delle organizzazioni di volontariato l’eventuale iscrizione dell’ente in epigrafe al citato registro con esito negativo.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell’ente in epigrafe risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c), d), f)* e parzialmente *h)*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell’impossibilità di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. *b)*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché per la carenza dei requisiti formali di cui alle lett. *c), d), f)* e parzialmente *h)* del comma citato, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 211 – del 15/06/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio il 15 giugno 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 aprile 2011, prot. n.2011/16657 il nostro parere preventivo in

ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato il settore n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello Statuto (artt.1,2) emerge che l'associazione “è impegnata per:

- a. la tutela dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- b. la difesa del consumatore-utente nei rapporti con le aziende pubbliche o private produttrici di beni o servizi;
- c. il corretto rapporto tra cittadini e giustizia;
- d. il pluralismo e l'obiettività dell'informazione radiotelevisiva e stampata...

Il Movimento per realizzare gli obiettivi statutari:

- a. promuove iniziative di studio e ricerca diretta alla sensibilizzazione di singoli obiettivi;
- b. elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private;
- c. pubblica organi periodici di informazione e collane editoriali, attiva siti telematici, realizza strumenti multimediali;
- d. promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali dinanzi alle Autorità di garanzia;
- e. assume ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari.

Preliminarmente si rileva che la scrivente Agenzia ha già avuto occasione di sottolineare come, in linea generale, debba escludersi la possibilità di ravvisare in capo alle associazioni di consumatori e utenti la sussistenza dello status giuridico - fiscale di Onlus. Ciò in virtù del fatto che tali enti hanno lo scopo di rappresentare e tutelare indistintamente gli interessi di tutti i consumatori ed utenti di servizi pubblici e di curarne, eventualmente, la difesa presso gli organi competenti, qualora detti diritti siano violati. Tali attività, pur essendo socialmente rilevanti, non appaiono riconducibili ad alcuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 460/1997 (parere dell'Agenzia per le Onlus del. N. 33 del 26 marzo 2003).

Tale posizione è condivisa anche dall'Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 81/E del 17 giugno 2005 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso).

In ragione di quanto sopra, pertanto, si ritiene che nel caso in esame non sussistono i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus da parte dell'ente in epigrafe, in quanto l'attività del medesimo non rientra in alcuno dei settori previsti dall'art. 10, comma 1, lett. *a*) del suddetto decreto.

Si rileva, inoltre, che lo statuto è carente dei requisiti formali di cui alle lettere *c*) e parzialmente *h*), comma 1, art.10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, configurandosi anche per tale motivo improprio il godimento della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché per la carenza dei requisiti formali di cui alle lettere *c*) e parzialmente *h*) del medesimo comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 212 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 18 febbraio 2011, prot. n.2011/16001 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) tra quelli previsti dalla lett. *a*), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge una descrizione generica e vaga delle attività, tanto da non potersi ricondurre con certezza ad uno o più settori tra quelli propri delle Onlus.

A questa Agenzia, sembrerebbe opportuno svolgere un supplemento d'indagine finalizzato ad acquisire una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle attività effettivamente svolte, delle modalità e dei soggetti destinatari di tali attività, al fine di stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, la Direzione Regionale istante ha inviato all'ente in epigrafe molteplici note a partire dal 2009, per richiedere all'associazione di fornire per iscritto opportuni chiarimenti in merito alle attività effettivamente svolte, unitamente ad una relazione illustrativa esplicativa, al fine di potere comprendere quali siano le iniziative concretamente poste in essere dall'ente ed i soggetti destinatari.

Ad oggi, nonostante le numerose sollecitazioni a riguardo, non è pervenuta alcuna risposta e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate in statuto, di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *e*), e parzialmente *f*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di verificare la presenza del requisito di cui alla lett.*b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché per la carenza dei requisiti formali di cui alle lett. *e*) e parzialmente *f*) del comma citato, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 213 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Corso XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 marzo 2011, prot n.2011/9343 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, l'ente in epigrafe ha indicato il settore n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.3) e della documentazione prodotta emerge che l'associazione in esame in epigrafe indica molteplici attività, rendendo difficoltosa la corretta individuazione dell'attività istituzionale effettivamente svolta, a giudizio di questa Agenzia

Si rileva che l'associazione in esame svolgerebbe due attività nettamente differenti tra loro: si evincerebbe un'attività istituzionale di assistenza sanitaria dentale alle classi meno abbienti con particolare riguardo all'infanzia emarginata ed abbandonata ed un'altra non attinente a quella descritta, consistente in un'esposizione di opere in un museo locale.

A tal proposito, la scrivente ritiene opportuno richiedere un approfondimento d'indagine volto ad acquisire da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte, le modalità di azione ed i destinatari delle medesime, al fine di potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), del citato comma.

Si osserva che lo statuto rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell'associazione **“XXXXX”** nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. f) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 215 – del 15/06/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Piazza XXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 gennaio 2011, prot. n.2011/1469 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l’ente in epigrafe ha indicato quale settore d’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall’analisi comparata dello statuto (art.3), del questionario per il riscontro formale dei requisiti e di una breve relazione sull’attività svolta, emerge che nello statuto vengono indicate molteplici attività, mentre nella relazione vengono descritte in modo più dettagliato attività istituzionali riconducibili in alcuni settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Con riferimento all’attività istituzionale svolta dall’ente emerge che nel questionario citato viene indicata un’attività di sostegno, accompagnamento ed accoglienza delle persone in situazione di disagio, di promozione della cultura, della convivenza civile, della solidarietà e del volontariato, avente come soggetti destinatari migranti economici, vittime di tratta, richiedenti asilo e rifugiati.

Dalla relazione si rileva, altresì, che l’associazione si è attivata per promuovere raccolte di beni di prima necessità e vestiario, attraverso il vasto coinvolgimento di persone anche non appartenenti all’associazione, necessari ad alcune persone ospiti presso strutture di accoglienza della città. Si tratta in modo specifico di donne, vittime di tratta e di sfruttamento sessuale insieme ai loro bambini, uomini vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo, uomini e donne richiedenti asilo e rifugiati.

Nello statuto (artt. 5 e 6), tuttavia, vengono anche elencate molteplici attività, alcune non riconducibili con certezza in alcun settore tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Nello statuto vi è il richiamo alla Legge Quadro del volontariato n.266 del 1991: tuttavia, come da verifica effettuata dalla scrivente in data 10 maggio 2011, l’organizzazione in esame non risulta iscritta al registro del volontariato della Regione Campania. Nel merito tuttavia, sembra opportuno rilevare che l’organizzazione, che dichiara di essersi costituita ai sensi della Legge Quadro del Volontariato n.266/1991, ma non ha ancora avviato l’iscrizione in quanto per la legge sul volontariato della Regione Campania, per l’iscrizione si richiede almeno un anno di attività da parte dell’ente.

Occorre, altresì, verificare l’effettiva affiliazione ad ARCI Associazione Nazionale di cultura sport e ricreazione, la quale è associazione di promozione sociale, iscritta nel registro nazionale di cui all’art. 7, comma 1 della legge 7.12.2000, n. 383 *Disciplina delle associazioni di promozione sociale*, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno con Decreto Ministeriale 23/11/1984-12/01/1985, in quanto, in tal caso, si tratterebbe di una Onlus parziaria.

In aggiunta, l’attività istituzionale dell’ente in epigrafe risulta in gran parte certamente meritoria, benché si nutrano perplessità con riferimento alle menzionate attività di turismo sociale e commercio equo-solidale che non rientrerebbero in alcun settore tra quelli previsti dalla lett. *a*),

comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997: a tal proposito, è necessario appurare che le citate attività vengano effettivamente svolte o siano state meramente indicate in statuto.

Si osserva che lo statuto rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell'associazione “XXXXX” nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. *f*) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 217 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della fondazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione alla fondazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio del 15 giugno 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 febbraio 2011, prot. n. 2011/4226, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della fondazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie l'ente ha indicato, nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, il settore di iscrizione n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939) lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 2) si rileva che l'ente si propone di svolgere attività nel settore di iscrizione n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939) e a questo scopo si prefigge di: *"a) organizzare periodici convegni di studio; b) pubblicare memorie e ricerche sulla Calabria ed anche su altre realtà territoriali del paese; c) costituire un archivio di scritti di XXXXX e illustrarne l'opera; d) indire concorsi e premi culturali, soprattutto nell'ambito della scuola secondaria, per sensibilizzare le nuove generazioni alla storia della Regione e del Mezzogiorno e alla realizzazione dei calabresi nel mondo; e) istituire borse di studio; f) promuovere scambi culturali, giovanili, nazionali e internazionali; g) concorrere con l'università della Calabria alla promozione di interventi idonei a modernizzare la Regione sul piano economico e culturale, tenuto conto soprattutto del ruolo che nel Mediterraneo può svolgere la Regione anche nell'interesse della Comunità Europea."*

Dalla lettura dello statuto scaturiscono alcuni dubbi sull'effettiva riconducibilità delle attività indicate al settore di iscrizione o ad altro settore di attività tassativamente previsto per le onlus. ai sensi della lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97. Tali dubbi sono confermati dall'analisi della documentazione inviata dalla DRE istante e dalle informazioni reperibili sul sito internet (www.XXXXXX.it) dell'ente. Si rileva infatti che l'attività della fondazione si sia limitata all'organizzazione di seminari e convegni su tematiche sociali, culturali, musicali e politiche.

Le attività effettivamente poste in essere, non appaiono concretamente riconducibili al settore n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939) ma potrebbero essere ricondotte, almeno in via teorica, al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte). Occorre rilevare che le attività svolte, non avendo ricevuto l'ente apporti dall'Amministrazione centrale dello Stato, dovrebbero essere rivolte solo nei confronti di soggetti svantaggiati. Le attività svolte dall'ente risultano rivolte, invece, a terzi in genere, violando le prescrizioni di cui all'art. 10, comma 2, D.Lgs. 460/97.

Questa Agenzia ritiene quindi possibile rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, crediamo che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che parte dell’attività non sia riconducibile ad alcuno dei settori previsti dall’art. 10, comma 1, lett. *a*) del D.Lgs. 460, e che l’attività svolta nel settore n. 9 (promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato), non essendo rivolta a soggetti svantaggiati, sia carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*) del citato comma.

Da quanto esposto emerge che l’ente è carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Da un punto di vista formale lo statuto dell’ente in epigrafe non risulta carente dei requisiti di cui alle lettere *c*) e seguenti previste dall’art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Conclusioni

Questa Agenzia, alla luce delle considerazioni sopra esposte relative alle attività istituzionali dell’ente in epigrafe, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della fondazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 218 – del 15/06/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio del 15 giugno 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 febbraio 2011, prot. n. 2011/4227, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie l'ente ha indicato, nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, il settore di iscrizione n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939) lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) si rileva che l'ente si propone di svolgere attività sia nel settore n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939) che nel settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte). Alcune delle attività descritte nello statuto (art. 3) appaiono riconducibili, in linea teorica, ai settori indicati (*promozione dei valori culturali, artistici, musicali ed umani nell'ambito della realtà cittadina e regionale; tutela, promozione, recupero del patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale in genere della Regione Calabria*). Si rileva che altre attività elencate non appaiono riconducibili ad alcuno dei settori di attività tassativamente previsti per le onlus (*organizzazione e svolgimento di convegni, dibattiti, tavole rotonde e seminari su temi e problematiche di interesse culturale, artistico, musicale e sociale; organizzare spettacoli, mostre e manifestazioni varie che interessino la realtà cittadina e regionale nel settore storico, artistico, culturale e musicale; promozione di attività umanitarie*).

Dalla lettura della documentazione inviata dalla DRE istante (relazioni alle attività svolte; bilanci consuntivi per gli anni 2008, 2009, 2010; articoli reperiti su siti internet) emerge che l'attività

dell'ente in epigrafe si sia limitata all'organizzazione di un “*corso di alto perfezionamento in canto moderno*”, alcuni convegni su tematiche economico-sociali (*Il concetto di solidarietà in piena crisi economico – sociale*) o scientifiche (*Malattie rare*), il “*Festival XXXXX*” nonché una manifestazione musicale in occasione del Natale 2009 (*Natale in polifonia*).

Le attività, così come descritte, non appaiono concretamente riconducibili al settore n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939). Per quanto concerne il settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) occorre rilevare che le attività svolte, non avendo ricevuto l'ente apporti dall'Amministrazione centrale dello Stato, le stesse dovrebbero essere rivolte solo nei confronti di soggetti svantaggiati. Le attività svolte dall'ente risultano rivolte, invece, a terzi in genere, violando le prescrizioni di cui all'art. 10, comma 2, D.Lgs. 460/97.

Questa Agenzia ritiene quindi possibile rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, crediamo che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che parte dell'attività non sia riconducibile ad alcuno dei settori previsti dall'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 460, e che l'attività svolta nel settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato), non essendo rivolta a soggetti svantaggiati, sia carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del citato comma.

Da quanto esposto emerge che l'ente è carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Da un punto di vista formale lo statuto dell'ente in epigrafe non risulta carente dei requisiti di cui alle lettere c) e seguenti previste dall'art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Conclusioni

Questa Agenzia, alla luce delle considerazioni sopra esposte relative alle attività istituzionali dell'ente in epigrafe, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 219 – del 15/06/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio del 15 giugno 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell' 8 marzo 2011, prot. n. 2011/4819, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, è il n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall’analisi dello statuto (art. 5) si evince che l’associazione in epigrafe si propone di svolgere principalmente attività culturali, formative ed editoriali. Nel dettaglio le numerose (più di 20) attività elencate nello statuto si traducono in concreto nell’organizzazione di corsi di formazione, convegni seminari, studi e in attività di consulenza rivolta principalmente ad artigiani ed imprenditori, come dettagliato nella copiosa documentazione inviata dalla DRE istante.

Occorre rilevare che il D.Lgs. 460/97 non chiarisce la nozione di natura e di ambiente né, tanto meno, quelle di tutela e valorizzazione, ma è possibile riferirsi alle previsioni normative vigenti in materia. Dall’art. 6 del D.Lgs. 42/2004 è possibile ricavare la nozione di valorizzazione dei beni culturali intesa come una serie iniziative dirette a promuovere la conoscenza dei beni ambientali, assicurarne le migliori condizioni di fruizione e sostenere gli interventi di conservazione.

Le attività svolte dall’associazione non appaiono in alcun modo riconducibili all’attività di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, come si evince dalla nozione sopra menzionata, ricavata dal Testo Unico che disciplina i beni culturali e paesaggistici.

Appare parimenti difficoltoso ricondurre le attività realizzate dall’ente ad un settore di attività, diverso da quello di iscrizione, tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 460/97.

Le attività ascrivibili all’alveo della formazione (n.5) e quelle riconducibili al settore della promozione della cultura e dell’arte (n. 9) dovrebbero essere rivolte, secondo il dettato del D.Lgs. 460/97, solo a soggetti svantaggiati e non nei confronti di terzi in genere come nel caso di specie.

Le attività svolte dall’ente non sono dunque inquadrabili in alcuno dei settori di attività tassativamente previsti alla lett. a) comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/97.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia l’ente in epigrafe non appare in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, articolo 10 del D.Lgs. 460/1997.

Da un punto di vista formale lo statuto dell’ente non risulta carente dei requisiti di cui alle lettere c) e seguenti di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della mancanza del requisito di cui alla lettera a) e b) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

I.2.2.4. PARERI IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DI UN SUPPLEMENTO D’INDAGINE¹³

¹³ Tali richieste di parere sono state inviate dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate che, accogliendo l’istanza di supplemento d’indagine formulata nel parere dall’Agenzia per le Onlus, al termine di ulteriore istruttoria, hanno sollecitato l’emissione di una nuovo parere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 126 - del 15/04/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXX”.

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto – Settore Controlli, contenzioso e riscossione - Ufficio Accertamento del 2 dicembre 2010, prot. n. 41290 pervenuta in data 14 dicembre 2010 prot. n. 1830-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dell’associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell’ 8 aprile 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 aprile 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 aprile 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 2 dicembre 2010, prot. n. 41290 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è, invece, considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089) di cui alla lett. *a*, comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto dell'ente si evince che l'associazione "ha per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico al fine di curare e promuovere la ricerca, lo studio e la divulgazione della cultura storica locale e non, attraverso la riscoperta di siti, di reperti, della topografia e toponomastica, dell'etimologia, di costumi, di usi e tradizioni dei popoli che in varie e diverse epoche hanno dimorato in questi luoghi".

La Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione dell'ente all'Anagrafe, ha richiesto al medesimo di produrre la documentazione rilasciata dagli organi competenti attestante che i beni oggetto di tutela rientrano fra quelli contemplati dal D.Lgs. 42/2004, copie dei rendiconti ed ogni altro documento utile ad individuare quale sia, nel concreto, l'attività posta in essere dall'ente.

Dalla documentazione prodotta risulta che l'attività principale dell'ente consiste nella realizzazione di rievocazioni storiche medioevali. In particolare nella relazione illustrativa si evince che nell'anno 2009 e 2010, durante i mesi invernali l'attività è consistita nella "preparazione e manutenzione di spade, armi in asta, elmi, dell'abbigliamento medioevale, dell'accampamento medioevale ecc... Durante il periodo primaverile – estivo sono stati realizzati accampamenti, istruzione ai visitatori del tiro con l'arco medioevale, rievocazione di un battaglia, cena medioevale, rappresentazione teatrale. Sono state, inoltre, organizzate conferenze dedicate a tematiche storiche relative allo stesso periodo.

A parere della scrivente, l'attività istituzionale dell'ente non è inquadrabile nell'ambito della tutela, valorizzazione e promozione delle cose di interesse artistico e storico di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio adottata con D.Lgs. 42/2004 (che ha sostituito il TU 1089/1939).

La stessa potrebbe essere riconducibile nell'ambito della promozione della cultura di cui al settore n. 9, lett. *a*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97. Tuttavia, anche in questo caso non risulterebbe verificato il requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus in quanto non essendo un'attività destinata a soggetti svantaggiati né ricevendo l'ente contributi dalle amministrazioni centrali dello stato non risulta integrato il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Si evidenzia, a mero titolo di completezza, che tra le attività elencate dall’ente nella relazione illustrativa inviata, potrebbe essere ricondotta al settore di iscrizione la conservazione della cripta del XII secolo sul colle XXXXX. A tale scopo sarebbe necessario disporre di maggior informazioni al fine di comprendere quali iniziative realizza l’ente per svolgere tale attività in quanto dalla lettura dei rendiconti prodotti sembrerebbe che i fondi siano destinati unicamente all’acquisto di materiali e attrezzature relative all’attività di rievocazione storica. Tuttavia non si ritiene necessario svolgere ulteriori approfondimenti poiché, per il principio di esclusività secondo cui tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale, non potrebbero, in ogni caso, sussistere le condizioni per il permanere dell’ente nell’anagrafe. Nel caso di specie, infatti, sarebbe comunque condizionante, in senso negativo, il fatto l’attività principale sia comunque priva di tale requisito come già sopra rilevato.

Si rileva, infine, che lo statuto risulta carente dei requisiti di cui alle lettere *c), f), ed i)* di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, configurandosi quindi anche per tale motivo improprio il godimento della qualifica in parola. Sebbene lo statuto contenga alcuni riferimenti alla L. 266/91 l’ente non è presente nel registro delle organizzazioni di volontariato pubblicato dalla Regione Veneto sul proprio sito *web*.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b)*, comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, nonché dei requisiti di cui alle lettere *c), f), ed i)* della stessa norma esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 130 – del 15/04/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Piazza XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio il 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla Vostra del 20 gennaio 2011 n. 2011/2631, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, si evidenzia che con il precedente parere questa Agenzia ha invitato codesta Direzione regionale a svolgere un supplemento d'indagine al fine di verificare il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 e di rendere edotta l'associazione della carenza nello statuto dei requisiti di cui alle lettere *c*), *e*) e parzialmente *f*) ed *h*) di cui al comma 1) dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/97.

A tal riguardo si rileva che codesta Direzione Regionale ha accolto l'invito della scrivente, inviando all'associazione un apposito questionario con il quale fornire gli opportuni chiarimenti evidenziando, altresì, la carenza nello statuto delle richiamate clausole obbligatorie.

Nonostante ciò l'ente non ha fatto pervenire alcuna risposta alla richiesta inoltrata e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate in statuto, di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, oltre al permanere della carenza in statuto di numerosi requisiti formali obbligatori.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. b) co. 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 nonché per la parziale carenza di quelli previsti dalle lettere c), e), e parzialmente f) ed h) di cui al comma 1) dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 138 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione dell'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 febbraio 2011, prot n.2011/6311, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, con parere n.380 espresso in data 8 novembre 2010, la scrivente Agenzia richiedeva un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle azioni e delle modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari delle medesime, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e, pertanto, stabilire, se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

Codesta Direzione Regionale istante ha risposto al citato supplemento d'indagine, notificando all'ente un questionario ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n.600/73, col quale si invitava l'ente medesimo a fornire chiarimenti in merito alle attività statutarie svolte ed in merito ai soggetti destinatari di tali iniziative.

L'associazione in esame ha restituito il questionario, allegando documentazione relativa ad attività svolte dalla stessa in campo nazionale ed internazionale.

Dall'analisi dell'ulteriore documentazione prodotta si evince che l'attività concretamente posta in essere dall'ente in epigrafe consistente in approfondimenti storici e filologici, con relativa convegnistica è correttamente riconducibile al settore d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), mentre con riferimento ai corsi di formazione universitaria l'attività è inquadrabile nel settore della formazione (n.5), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 - formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe risulta rispettare i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a) e b)* del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 139 – del 15/04/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 aprile 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla Vostra del 23 febbraio 2011, prot. n.2011/8331, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'amministrazione centrale dello stato ex art. 10 D.lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, con parere n.17 espresso in data 15 gennaio 2008, la scrivente Agenzia richiedeva un supplemento d'indagine finalizzato volto ad acquisire una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle attività effettivamente svolte, delle modalità e dei soggetti destinatari di tali attività, al fine di stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Codesta Direzione Regionale Istante, accogliendo l'invito della scrivente, in data 9 luglio 2010 ha notificato all'associazione in epigrafe un questionario ai sensi dell'art.32 D.P.R. n.600/73, nel quale richiedeva di fornire per iscritto opportuni chiarimenti in merito alle attività statutarie riconducibili ai settori dell'istruzione (n.4), della formazione (n.5), della promozione della cultura e dell'arte (n.9) e della tutela dei diritti civili (n.10), lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, al fine di potere comprendere quali fossero le iniziative effettivamente poste in essere dall'ente ed i soggetti destinatari.

Ad oggi, il suddetto questionario è rimasto inesistente, non pervenendo alcuna risposta alla richiesta inoltrata e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate in statuto, di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 165 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

*Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 21 luglio 2010, prot. n. 2010/60184, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Questa Agenzia in data 17 aprile 2008 esprimeva parere con supplemento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle attività realizzate e delle modalità del loro svolgimento, per poterne verificare la corretta riconducibilità nel settore d'iscrizione della tutela o valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 o in altro settore tra quelli previsti dalla lettera *a*), comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, nella lettera di accompagnamento dell'ulteriore richiesta di cancellazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus dell'ente in epigrafe, la Direzione Regionale istante ha evidenziato che non era stato dato alcun riscontro, né ad una precedente nota di richiesta chiarimenti inviata dalla medesima per mezzo di raccomandata a/r a seguito di un parere precedente espresso dalla scrivente nel novembre 2007, né alla successiva del 14 luglio 2008, debitamente ricevuta dal rappresentante legale dell'organizzazione in esame.

L'ente in epigrafe, pur avendo ricevuto in data 14 luglio 2008, la suddetta nota, ad oggi non ha fatto pervenire alcuna risposta alla richiesta inoltrata e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione in esame dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate nello statuto di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Si osserva, inoltre, che lo statuto dell'ente in esame risulta rispettare tutti i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. *b*), co. 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 166 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 14 settembre 2010, prot. n.2010/71245 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, con parere n. 212 espresso in data 13 maggio 2009, la scrivente Agenzia richiedeva un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle azioni e delle modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari delle medesime, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e, pertanto, stabilire, se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

Codesta Direzione Regionale istante ha risposto al citato supplemento d'indagine, notificando il 3 marzo 2010 all'ente la richiesta di una relazione illustrativa in ordine alle attività poste in essere in concreto dall'organizzazione in esame.

L'ente in epigrafe, pur avendo ricevuto in data 6 marzo 2010, la suddetta nota, ad oggi non ha fatto pervenire alcuna risposta alla richiesta inoltrata e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione in esame dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate nello statuto di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Si osserva, inoltre, che lo statuto dell'ente in esame risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lett. *d*), comma 1, art.10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. *b*), co. 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché per la parziale persistente carenza del requisito formale di cui alla lett. *d*) del comma citato, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 168 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, viale XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla Vostra del 19 aprile 2011, prot. n.2011/38915, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'amministrazione centrale dello stato ex art. 10 D.lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, era stato espresso precedentemente dall'Agenzia per il Terzo Settore un parere negativo alla cancellazione in base alla documentazione in possesso.

La Direzione Regionale istante ha fatto pervenire nuova ed ulteriore documentazione acquisita dall'ente in epigrafe, in virtù della quale si precisa quanto segue.

Dall'analisi della relazione illustrativa allegata alla richiesta di cancellazione attuale, emerge che l'ente in epigrafe svolge un'attività istituzionale riconducibile nel settore della formazione (n.5), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

E' stato appurato che l'attività istituzionale si sostanzia in special modo nello svolgimento di corsi per gli insegnanti di ogni grado ai fini della prevenzione del fenomeno del bullismo; a tal proposito, con riferimento all'attività di formazione (n.5), lett. *a*), comma 1 art.10 del D.Lgs. n.460/1997, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il settore della formazione (n.5), il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati, come sopra precisato: nel caso di specie, tale condizione non risulta riscontrata, in quanto, come peraltro già evidenziato, i corsi menzionati sono rivolti agli insegnanti in generale.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

In aggiunta, lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza del requisito di cui alla lett. b) , comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’**“Associazione XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 174 – del 25/05/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”**.**

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’Associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all’Associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 febbraio 2011 prot. n. 2011/5399 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’Associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso in esame, si rileva che questa Agenzia, in data 7 marzo 2006, ha già emesso un parere in merito all'ente in epigrafe nel quale, rilevato che la sintetica e generica descrizione dell'attività (promozione della canzone), senza alcuna ulteriore precisazione sulle modalità di svolgimento della stessa, rendeva difficoltoso l'accertamento dell'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e che non appariva chiaro come l'attività di "promozione della canzone" potesse essere svolta arrecando beneficio esclusivamente ai soggetti svantaggiati, riteneva opportuno lo svolgimento di un supplemento.

Codesta Direzione Regionale, accogliendo l'invito della scrivente ha provveduto, in data 4 maggio 2006, a richiedere all'ente gli opportuni chiarimenti mediante lettera raccomandata la quale, tuttavia, è rimasta priva di alcun riscontro da parte dell'associazione.

La mancata collaborazione dell'ente non ha permesso, quindi, di accertare, nel caso in esame, la sussistenza del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ovvero il perseguimento di finalità solidaristiche di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97. Inoltre, come già precisato nel parere in precedenza emesso, lo statuto risulta carente dei requisiti di cui alle lettere *i*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte relative all'impossibilità di accertare il perseguimento di finalità solidaristiche, di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, ed in ragione delle carenze formali di cui alle lettere *i*) e parzialmente *h*) della stessa norma, l'Agenzia per il terzo settore esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'Associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 175 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'Associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 22 febbraio 2011, prot. n. 12265 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'Associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, si precisa che con parere del 16 dicembre 2010 questa Agenzia, rilevato che la dichiarazione sostitutiva presentata dall'ente in epigrafe risultava rispettare tutti i requisiti richiesti dal D.lgs. 460/97 ai fini del legittimo godimento della qualifica di Onlus e verificato altresì un errore materiale nella comunicazione del numero civico della sede dell'ente, invitava questa Agenzia a richiedere nuovamente l'atto costitutivo e lo statuto presso gli indirizzi indicati nella comunicazione ex art. 11, al fine di accertare l'effettiva presenza dei requisiti indicati nella dichiarazione sostitutiva pervenuta.

A seguito della richiesta inoltrata dalla Direzione Regionale l'ente ha inviato la documentazione richiesta dalla quale si evince che (art. 4 dello Statuto) “l'associazione persegue esclusivamente i seguenti scopi: prestare assistenza e cura in qualsiasi forme e genere ai minori, alle ragazze madri, agli emarginati, ai diversamente abili, ai tossicodipendenti, ai disabili psichici, anziani (...) prestare assistenza e servizi di accompagnamento educativo verso minori a rischio di devianza minorile... avviare programmi per potenziare il ruolo dei genitori nell'educazione dei figli portatori di disagio (...) prestare aiuto assistenza alla popolazione infantile più svantaggiata (...)”.

L'art. 4 parzialmente sopra riportata consta di tre pagine nelle quali sono indicate numerose attività di cui la maggior parte inquadrabili nel settore di iscrizione ossia assistenza sociale e socio sanitaria.

Nel lungo elenco in esame vi sono anche alcune iniziative che non sembrano inquadrabili, invece, in alcun settore di operatività delle Onlus quali ad esempio: interventi in favore del turismo sociale, organizzazione di gite e viaggi, attività editoriali, attività ludico ricreative e alcune attività di carattere formativo.

Tuttavia, rilevato che lo statuto risulta rispettare tutti i requisiti di carattere formale dell'art. 10 del D.lgs. 460/97 e che, tra le molteplici attività descritte, la maggior parte risultano inquadrabili nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria (settore per il quale il perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera immanente alla svolgimento dell'attività stessa), questa Agenzia ritiene opportuno che sia richiesto all'ente una dettagliata relazione descrittiva delle iniziative svolte con l'indicazione di destinatari delle stesse unitamente ai rendiconti, al fine di verificare in concreto la sussistenza dei requisiti di legge per il permanere dell'ente nell'Anagrafe.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia invita la Direzione Regionale istante a svolgere un supplemento di indagine in merito all'Associazione “XXXXX” secondo le indicazioni che emergono dal parere, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per il terzo settore, ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 176 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'Associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 febbraio 2011 prot. n. 2011/5390 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'Associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie si evidenzia che questa Agenzia, con riferimento all'ente in epigrafe, ha già emesso, in data 7 febbraio 2006, un parere negativo alla cancellazione in considerazione del constatato perseguitamento di finalità di solidarietà sociale, nel quale, tuttavia, si ravvisava la

necessità di un tempestivo adeguamento dello statuto alla disposizione di cui alla lett. *h*) ed *i*), comma 1, del D.lgs. 460/97, quale condizione per il permanere dell’ente nell’Anagrafe Onlus.

In ragione di quanto sopra, la Direzione Regionale istante, con nota del 24 aprile 2006, richiedeva all’ente l’integrazione dello statuto secondo i rilievi contenuti nel parere della scrivente Agenzia. La suddetta richiesta è rimasta priva di riscontro da parte dell’ente.

La scrivente Agenzia, a seguito della nuova richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Regionale, ha tentato di contattare l’ente al numero telefonico indicato nella comunicazione per l’iscrizione ma senza alcun esito (l’utenza risulta intestata ad “XXXXX”).

In considerazione di quanto sopra, questa Agenzia rilevato che i tentativi propri e della Direzione regionale istante di contattare l’ente al fine di sollecitare l’adeguamento statutario sono rimasti inevasi e preso atto del permanere nello statuto dell’associazione delle parziali carenze formali di cui alla lett. *h*) ed *i*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo alla cancellazione dell’associazione in epigrafe dall’Anagrafe delle Onlus.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza parziale dei requisiti di cui alla lettera *h*) ed *i*), comma 1, dell’articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 182 – del 25/05/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, piazza XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 4 marzo 2011, prot. n. 2011/9956, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie si rileva che la scrivente Agenzia con parere emesso in data 8 novembre 2010, delibera n. 398 dell'8 novembre 2010, avendo riscontrato che lo statuto dell'ente in epigrafe indicava genericamente una serie attività istituzionali, alcune delle quali apparivano riconducibili al settore di iscrizione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (sett. 1) mentre altre attività apparivano più come l'enunciazione di principi a cui ispirare l'azione dell'ente che dei veri e propri ambiti di operatività, richiedeva alla Direzione Regionale istante, di svolgere un supplemento di indagine volto ad acquisire una relazione illustrativa con l'indicazione specifica dei destinatari dell'attività istituzionale, al fine di verificare se fosse perseguito il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/1997 .

La Direzione Regionale della Campania, accogliendo l'invito della scrivente, in data 17/12/2010 ha provveduto a notificare all'ente in esame un questionario ai sensi dell'art. 32 D.P.R: n.600/73, nel quale si richiedeva una relazione dettagliata che illustrasse i progetti in essere, le modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari dell'attività dell'ente, oltre a fornire un'esauriente spiegazione in merito alle attività connesse al fine di fugare i dubbi emersi dalla lettura dell'art. 7 dello statuto dell'ente riguardo le risorse economiche provenienti da "attività di carattere economico e produttivo".

La suddetta richiesta, ad oggi non risulta avere avuto alcun riscontro da parte dell'ente in epigrafe, nonostante fosse stata regolarmente notificata in data 17/12/2010.

Pertanto, data la mancanza di collaborazione da parte dell'associazione in esame, allo stato attuale, nel caso di specie, risulta impossibile verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 183 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 4 marzo 2011, prot. n. 2011/9960, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, mentre è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio come sopra delineate.

Venendo al caso di specie si rileva che la scrivente Agenzia con parere emesso in data 8 novembre 2010, delibera n. 399 dell'8 novembre 2010, avendo riscontrato la contraddittorietà delle informazioni rilevate e la genericità dello statuto nell'elencazione dei settori di attività, la scrivente richiedeva alla Direzione Regionale istante di svolgere un supplemento di indagine volto ad acquisire una relazione illustrativa con l'indicazione specifica dei destinatari dell'attività istituzionale, al fine di verificare se fosse perseguito il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/1997 .

La Direzione Regionale della Campania, accogliendo l'invito della scrivente ha provveduto - in data 14/12/2010 al domicilio del legale rappresentante e, successivamente, in data 7 febbraio 2011 presso la sede dell'associazione - a notificare un questionario ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 600/73, nel quale si richiedeva una relazione dettagliata che illustrasse i progetti in essere, le modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari dell'attività dell'ente e, nel contempo, invitava a modificare lo statuto al fine di renderlo conforme alle disposizioni dell'art. 10 D.Lgs. 460/97.

Entrambe le raccomandate sono state restituite alla DRE istante per irreperibilità dei destinatari, si rileva che il legale rappresentante non ha provveduto ad effettuare la comunicazione delle variazioni dei dati precedentemente forniti in sede di iscrizione.

Pertanto, allo stato attuale, nel caso di specie, risulta impossibile verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 186 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della "Fondazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione alla "Fondazione XXXXX" c.f. XXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 22 novembre 2010, prot. n. 2010/91794 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della "Fondazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Con riferimento alle valutazioni inerenti alla qualifica di IPAB, rivestita in passato dalla fondazione, ed all'attuale assetto di *governance* della stessa, la scrivente rinvia al precedente parere, emanato in data 11 giugno 2010, prot. n. 975.

In relazione alle attività istituzionali svolte dalla fondazione, invece, questa Agenzia aveva sollecitato codesta direzione regionale affinché richiedesse alla fondazione una relazione illustrativa al fine di delineare in modo più puntuale le attività riconducibili ai diversi settori Onlus menzionati nell'art. 2 dello statuto e riconducibili ai nn. 1, 8 e 9 (assistenza sociale e socio-sanitaria, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi della relazione acquisita dalla fondazione si evince che la Fondazione opera attraverso la gestione di un proprio "Centro diurno integrato" al fine di *i*) evitare o ritardare il ricovero degli anziani non autosufficienti, *ii*) aiutare i familiari nella gestione dell'assistenza all'anziano, *iii*) operare in via preventiva per la salute ed il benessere dell'anziano in particolare per il mantenimento delle capacità cognitive e funzionali, *iv*) supportare le attività di assistenza domiciliare al fine di evitare il ricovero.

L'insieme delle attività poste in essere, le modalità di attuazione delle stesse ed i servizi così come descritti nella relazione inviata sembrano collocare la Fondazione, a pieno titolo, nel settore di attività di cui al n. 1 dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

Non sembrano pertanto sussistere, per questa Agenzia, elementi ostativi al mantenimento della qualifica di Onlus da parte della fondazione in esame.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione delle maggiori informazioni acquisite attraverso l'acquisizione di una dettagliata relazione illustrativa sulle attività dell'ente, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della **"Fondazione XXXXX"** dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 187 – del 25/05/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della Fondazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione alla **Fondazione “XXXXX”** c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, viale XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 ottobre 2010, prot. n. 2010/22274 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione è stata iscritta nel settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto seppur si ritiene sia riconducibile al settore n. 7.

A tal proposito l'art. 4 dello statuto evidenzia che “la fondazione ha quale scopo esclusivo il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale e (...) potrà: promuovere la cultura e l'arte in ogni sua espressione; promuovere la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico (...); promuovere la costituzione, valorizzazione e tutela di biblioteche, pinacoteche, musei (...); tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente; promuovere la divulgazione della cultura Magna Greca; promuovere l'istruzione e la formazione (...)".

Codesta direzione regionale, in data 2 febbraio 2005 - prot. n. 2208/2005 e in data 7 dicembre 2009 - prot. n. 2009/27408, ha già inviato alla scrivente due distinte richieste finalizzate ad ottenere un parere preventivo alla cancellazione.

Questa Agenzia, nelle rispettive richieste, ha valutato la documentazione inviata e poi integrata ritenendo necessario approfondire l'indagine in relazione all'attività posta in essere dalla Fondazione ed invitare l'ente ad integrare lo statuto rispetto alle carenze formali riscontrate dei requisiti previsti dalle lettere *c*) e parzialmente *f*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Anche in questa terza richiesta di cancellazione l'analisi della documentazione inviata lascia presumere, come evidenziato nei precedenti pareri, che la Fondazione operi principalmente per la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico di XXXXX. Tale attività sarebbe svolta sia attraverso la gestione della Pinacoteca e del Museo di XXXXX, nel quale è presumibile siano contenuti beni tutelati, sia con l'organizzazione di numerosi eventi culturali legati alla promozione di tale patrimonio.

Tale presunzione, alla luce della relazione inviata da ultimo dalla Fondazione, sembra essere avvalorata anche dall'iscrizione della Fondazione nell'Albo regionale delle associazioni, fondazioni e Istituti culturali della Regione Calabria, istituito con la D.G.R. 20 marzo 2000, n. 284, ai sensi della L.R. del 19.04.1985, n. 16.

Tale iscrizione, seppur non esaustiva ai fini dell'effettivo inquadramento nel citato settore ONLUS di cui al n. 7, tuttavia è indizio non trascurabile dello svolgimento di un'attività di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico regionale.

In ragione di ciò si è più volte evidenziata la necessità di acquisire precise informazioni, e non delle generiche relazioni, in merito al valore artistico e/o storico dei beni presenti nella Pinacoteca e nel Museo ed in particolare l'attestazione dell'“interesse culturale” di tali beni come previsto dal D.Lgs. n. 42/2004.

Ciononostante, la scrivente prende atto dell'elemento di novità evidenziato nella richiesta di cancellazione inviata da codesta Direzione regionale. In particolare, ci si riferisce al rifiuto da parte del rappresentante legale della Fondazione, espresso con lettera del 22 settembre 2010, di apportare le modifiche inerenti alla carenza dei sopra citati requisiti formali.

A tal proposito, anche la scrivente Agenzia ha preso contatti con il rappresentante legale il quale ha confermato le ragioni di tale rifiuto evidenziando la volontà di perdere la qualifica di ONLUS piuttosto che apportare le modifiche stesse.

Alla luce di tali ultimi sviluppi, questa Agenzia non può che evidenziare che il mancato rispetto dei requisiti, anche solo formali, previsti dall'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/1997 comporta la cancellazione dell'ente dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Conclusioni

Questa Agenzia, alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in ragione dell'espresso rifiuto del rappresentante legale della fondazione di adeguare lo statuto ai requisiti formali obbligatori previsti dal decreto Onlus, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della **"Fondazione XXXXX"** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

I.2.2.5. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO N. 154 - del 25/05/2011; N. 155 - del 25/05/2011; N. 156 – del 25/05/2011; N. 202 – del 15/06/2011; Pareri all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, della Lombardia, della Sicilia, del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione di alcune organizzazioni, iscritte nel Registro dell'Anagrafe delle Onlus, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del Decreto ministeriale n. 266/2003.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 - lett. f) del D.P.C.M. n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Preso atto della richiesta inviata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento con nota del 29 marzo 2011 prot. n. 2010/15383 pervenuta il 8 aprile 2011 prot. n.428-III/2.1, nota del 29 marzo 2011 prot. n. 2010/15371 pervenuta il 8 aprile 2011 prot. n.429-III/2.1, nota del 29 marzo 2011 prot. n. 2010/15373 pervenuta il 8 aprile 2011 prot. n.430-III/2.1, nota del 29 marzo 2011 prot. n. 2010/15367 pervenuta il 8 aprile 2011 prot. n.431-III/2.1, nota del 2 maggio 2011 prot. n. 2010/21038 pervenuta il 9 maggio 2011 prot. n.575-III/2.1, nota del 2 maggio 2011 prot. n. 2010/21037 pervenuta il 9 maggio 2011 prot. n.574-III/2.1, con le quali si richiede un parere da rendere ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 329/2001 in merito alla cancellazione e conseguente decadenza dai benefici fiscali ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 266 del 18 luglio 2003 per le organizzazioni indicate nella predetta documentazione e di seguito elencate:

Omissis

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri Emanuele Rossi, Luca Antonini, Adriano Propersi e coordinata dal Consigliere Adriano Propersi;

Preso atto del fatto, inoltre, che la Direzione istante, in base al Decreto ministeriale n. 266 del 18.07.2003, ha provveduto ad inviare alle organizzazioni risultanti iscritte nell’Anagrafe Unica delle Onlus della Campania formale richiesta ad adempiere a quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 266/2003, senza ottenere alcuna risposta;

Considerato, pertanto, che appare non realizzato l’ottenimento dagli interessati delle indicazioni utili a verificare la loro posizione;

Visto il Decreto Ministeriale n. 266/03 sopra citato e in particolare l’art. 6 (Disposizioni transitorie), commi 3 e 4, nei quali è previsto che, decorsi 30 giorni dall’invio di comunicazione idonea ad acquisire elementi utili ai fini dell’iscrizione nell’Anagrafe senza ricevere alcuna risposta, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata a notificare, nei successivi 30 giorni, un provvedimento di cancellazione dell’organismo inadempiente, previo parere dell’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 dell’11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 24 maggio 2011;

Visto il parere del Segretario espresso in data 24 maggio 2011;

Su proposta del Relatore, l’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali con voti unanimi e concordi;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere positivo alla cancellazione delle organizzazioni di seguito elencate:

Omissis

2. di delegare gli Uffici per l'inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania che ha richiesto il parere come espresso in premessa.

Oggetto: Vs. riferimento note prott.nn. 2011/15383 – 2011/15371 – 2011/15373 – 2011/15367 – 2011/21038 – 2011/21037.

Con la presente rispondiamo alla Vostre richieste di parere preventivo in ordine alla cancellazione delle organizzazioni indicate nelle note richiamate in oggetto e risultanti iscritte nell'Anagrafe delle Onlus ma delle quali non é stato possibile, da parte Vostra, acquisire alcuna documentazione utile a valutare il legittimo godimento, da parte delle stesse, della qualifica soggettiva di Onlus.

Preso atto del fatto che codesta Agenzia, in base al Decreto n. 266 del 18.07.2003, ha inviato una richiesta scritta ai suddetti enti risultanti iscritti nell'Anagrafe Unica delle Onlus, senza ottenere alcuna risposta;

Considerato, pertanto, che appare non realizzato l'ottenimento da parte degli interessati delle indicazioni utili a verificare la loro posizione;

Visto il Decreto n. 266/03 sopra citato e in particolare l'art. 6 (Disposizioni transitorie), commi 3 e 4, nei quali é previsto che, decorsi 30 giorni dall'invio di comunicazione idonea ad acquisire elementi utili ai fini dell'iscrizione nel registro senza ricevere alcuna risposta, l'Agenzia delle Entrate é autorizzata a notificare, nei successivi 30 giorni, un provvedimento di cancellazione dell'organismo inadempiente;

L'Agenzia per il terzo settore, nella sua seduta del 25 maggio 2011, ha espresso

parere favorevole

alla cancellazione dal registro delle Onlus degli enti di seguito elencati.

Omissis

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE AL DECRETO N. 266 DEL 18.07.2003, IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDICATE NELLE NOTE RICHIAMATE IN OGGETTO E DI SEGUITO ELENcate, RISULTANTI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE ONLUS MA DELLE QUALI NON É STATO POSSIBILE ACQUISIRE ALCUNA DOCUMENTAZIONE UTILE A VALUTARE IL LEGITTIMO GODIMENTO DA PARTE DELLA STESSA DELLA QUALIFICA SOGGETTIVA DI ONLUS:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia;

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4, DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003, DALLA DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- Agape Eccomi
- Associazione Capitani Lungo Corso e di Macchina
- Associazione culturale "Palazzo Materazzi"
- Associazione Diamentro onlus
- Associazione Nazionale Vittime della Strada A.N.V.S. ONLUS
- Associazione pollice verde rinascita antichi casolari
- Associazione Suoni e Colori Onlus
- Associazione Valle Citerea
- Carità Aiuti Umanitari Onlus
- Fondazione Beato "Cardinale Dusmet" Fondi di solidarietà antiusura
- Inventalavoro Onlus
- Real Oplonti onlus

I.2.3. PARERI RILASCIATI A REGIONI ED ENTI LOCALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 201 - del 25/05/2011 Parere alle Direzione Regionale del Piemonte Agenzia delle Entrate su quesito riguardante l'iscrivibilità dei consorzi nell'Anagrafe delle ONLUS

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
 il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
 il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
 l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto, in particolare, l’art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte – Settore Controlli, Contenzioso e riscossione - Ufficio Accertamento dell’8 aprile 2011, prot. n. 2011/18731 pervenuta in data 15 aprile 2011 prot. n. 467-III/4.3 per richiedere un parere in merito alla possibilità per un consorzio formato non solo da cooperative sociali ma da enti tutti iscritti all’anagrafe delle ONLUS di poter assumere la qualifica di ONLUS;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine ai quesiti di rilevanza generale riguardanti il possesso dei requisiti per essere iscritti nell’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Valutato di presentare al Consiglio un documento di valutazione sul tema in considerazione del fatto che l’argomento ha una valenza generale e non è stato mai affrontato;

Considerata pertanto l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 10 giugno 2011 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 25 maggio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 25 maggio 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte.

Agenzia per il terzo settore

Parere

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la possibilità per consorzi con composizione mista di acquisire la qualifica di ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Piemonte

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio il 25 maggio 2011

Premessa

La disciplina delle Onlus prevede al comma 8 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 l'esistenza delle Onlus cd. di diritto. La norma individua tre categorie di soggetti ben precisi, ovvero le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti con la legge 266/91, le ONG ovvero le organizzazioni di cooperazione internazionale che abbiano ricevuto il riconoscimento dal Ministero degli esteri secondo le previsioni della legge 49 del 1986 e le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991 iscritte nel registro delle cooperative a mutualità prevalente presso le Camere di Commercio.

In base a tale previsione queste organizzazioni si avvalgono della qualifica di Onlus pur non dovendo modificare il proprio statuto adeguandolo alle previsioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 460/97 e devono continuare a rispettare gli obblighi contenuti nella propria disciplina istitutiva potendo godere del regime agevolativo delle Onlus, fatte salve le norme di maggior favore che possano essere riservate loro dalla disciplina specialistica di riferimento.

Con riguardo poi alle cooperative sociali il legislatore, nel disciplinare le Onlus, ha voluto intervenire anche nella eventuale composizione dei consorzi di cooperative. Infatti, benché la legge 381/91 preveda che per formare un consorzio di cooperative sociali occorra che almeno il 70% del consorzio sia formato di cooperative sociali, per essere Onlus di diritto occorre che la composizione dello stesso sia per il 100% formata da cooperative sociali.

Questa disposizione deroga dunque la legge 381 del '91 imponendo che il consorzio di cooperative, per essere Onlus di diritto sia composto al 100% di cooperative sociali.

In ogni caso, il principio del maggior favore formulato nella norma in oggetto, non è applicabile alla formazione dei consorzi, ovvero un consorzio formato per il 70% di cooperative sociali come previsto dalla legge 381/91 può costituirsi usufruendo del semplice regime delle cooperative sociali

senza godere del regime agevolativo delle Onlus e non può invocare il principio del maggior favore per costituirsi con una base di cooperative diverso. Tale principio infatti si applica solo al regime fiscale che l'ente intende applicare in un intero esercizio¹⁴.

Tuttavia, in questo caso, potrebbero esserci delle complicazioni in quanto le Onlus di diritto non devono iscriversi nel registro delle Onlus e, pertanto, difficilmente un consorzio di cooperative sociali potrà essere dall'esterno riconosciuto Onlus o meno, l'unico elemento resterà la denominazione.

Non soccorre, in tale frangente, né la relazione illustrativa che accompagna la legge istitutiva delle Onlus, né la prima circolare esplicativa formulata nel maggio del 1998 dall'Agenzia delle Entrate in quanto la previsione normativa relativa ai consorzi di cooperative sociali è stata introdotta solo successivamente nel novembre 1998 con legge 168/98.

Peraltro, questa è l'unica norma contenuta nella disciplina delle Onlus che disponga in modo esplicito sulla composizione di organismi complessi, infatti non si rinvie, nel sintetico corpus normativo che disciplina le Onlus, alcuna altra norma che regoli le formazioni articolate di organizzazioni autonome legate da vincoli giuridici.

Ciò, come noto, ha comportato non poche difficoltà interpretative in queste anni, in quanto nella realtà la tendenza degli enti privati a stabilire rapporti giuridici di collaborazione e interdipendenza organizzativa per realizzare gli scopi sociali non è infrequente e talora pone problemi applicativi complessi.

Il caso in esame

Nel caso di specie la direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte ha evidenziato l'esistenza di un consorzio composto da cooperative sociali ed associazioni aventi autonomamente acquisito la qualifica di Onlus e denominato, per siffatta ragione, anch'esso ONLUS.

Poiché l'unica fattispecie di consorzi di cooperative, come dianzi esplicitato disciplinata dal D.Lgs. 460/97 è quella costituita dal 100% di cooperative sociali e qualificabile Onlus di diritto, la DRE chiede se un consorzio che abbia una composizione mista (ad es. cooperative sociali e associazioni Onlus) sia qualificabile anch'esso ONLUS.

La Direzione Regionale richiedente, nel formulare il quesito, esamina due ipotesi: la prima comportante l'interpretazione estensiva della norma dianzi citata e tesa a dimostrare la possibilità per un consorzio composto di soggetti tutti Onlus di usufruire del regime Onlus ai sensi del comma 8 dell'art 10 del 460/97; la seconda ipotesi che vorrebbe il consorzio misto, così composto, soggetto alla disciplina di iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus come qualsiasi soggetto privato che diventi Onlus volontaria.

Al riguardo, nella prima ipotesi occorrerebbe ricorrere all'interpretazione analogica in quanto sarebbe necessario allontanarsi dal dettato letterale della norma che contempla solo l'ipotesi dei consorzi composti al 100% di cooperative sociali e considerare che la *ratio* del legislatore, nello scrivere tale norma, fosse di non ammettere nel consorzio soggetti privi dei requisiti per il legittimo godimento del regime agevolativo e che, pertanto, un consorzio formato di cooperative sociali e di enti regolarmente iscritti nell'anagrafe possano, in via interpretativa, essere Onlus di diritto.

¹⁴ Cfr. circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 punti 3.2 e 3.3

Nella seconda ipotesi, che in via teorica sembrerebbe di più semplice applicazione, il nuovo soggetto, cioè il consorzio, possedendo tutti i requisiti richiesti dall'art 10 del 460/97 può autonomamente iscriversi nell'Anagrafe delle Onlus. In tal caso il consorzio dovrebbe avere quale oggetto un'attività rivolta ai terzi, oppure, se rivolta agli aderenti, occorrerebbe che fossero svantaggiati e lo statuto dovrebbe contenere tutte le clausole previste dal D.Lgs. 460/97 per le Onlus.

Per le suddette ragioni, il consorzio che nascesse con l'intento, più che meritevole, di svolgere un servizio di coordinamento tra le consorziate, e per offrire una gamma di servizi alle stesse al fine di razionalizzare le risorse economiche e non solo, svolgendo attività interna e di supporto alla realizzazione degli obiettivi dei singoli aderenti, evidenzierà una carenza di attività qualificabile in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, mentre potrebbe assumere la qualifica di Onlus qualora svolgesse, anche se a vantaggio delle consorziate, un'attività prevalente che soddisfi le previsioni delle lett. a) e b) dell'art. 10 del Decreto richiamato (oltre che tutti gli altri requisiti richiesti).

Conclusioni

Per risolvere la vicenda occorrerà riconsiderare quali siano le ragioni fondamentali che hanno indotto i componenti del Consorzio a compiere tale scelta. Infatti, un consorzio così formato non causa alcun pregiudizio rispetto alla normativa delle cooperative sociali; esso potrà essere validamente individuato quale Consorzio Cooperativa sociale, iscritto nel registro delle cooperative a mutualità prevalente e legittimamente fruitore dei vantaggi riservati alle cooperative sociali ma non sarà qualificabile Onlus di diritto in ragione della ristretta previsione del comma 8 dell'art. 10 del 460/97. Mentre, una interpretazione estensiva in via analogica della disposizione potrebbe essere oggetto di ricorso, la stessa norma a parere di chi scrive sembra essere interpretabile solo letteralmente. Una interpretazione teleologica si potrebbe praticare solo in presenza di una fattispecie diversa, ad esempio un consorzio di associazioni.

Occorrerà pertanto, per fruire delle agevolazioni connesse al regime delle Onlus, che il consorzio abbia tutti i requisiti formali e sostanziali come ogni organizzazione privata e svolga quindi una attività prevalente che sia qualificabile in uno dei 10 settori della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Infatti, la fattispecie sottoposta, a parere di chi scrive, non reca pregiudizi di tipo elusivo. L'unico vincolo è la mancanza di previsione normativa e la difficile interpretazione analogica del caso.

I.2.4. PARERI RILASCIATI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 200 - del 25/05/2011 Parere rilasciato alla Prefettura di Venezia in merito ad operazione di trasformazione della "Fondazione XXXXX" (c.f. XXXXX) in società a responsabilità limitata

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23

dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito che le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre a parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenze riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti;

Dato atto che con nota del 1 febbraio 2011, pervenuta in data 17 febbraio 2011, prot. 197 III/2.4, la Prefettura di Venezia, ha chiesto a questa Agenzia un parere inerente ad una operazione di trasformazione della “Fondazione XXXXX” in società a responsabilità limitata;

Preso dell'istruttoria posta in essere dall'Ufficio indirizzo e vigilanza;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione 17 maggio 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 24 maggio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 24 maggio 2011

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere alla Prefettura di Venezia

Oggetto: Vs. nota Prot. n. 524/04wa/Area IV del 1 febbraio 2011 - Ns. Prot. n. 197-III.2.4 del 17 febbraio 2011

Rispondiamo alla Vs. nota, richiamata in oggetto, con la quale si chiedono elementi conoscitivi in relazione all’eventuale operazione di trasformazione della “Fondazione XXXXX” (c.f. XXXXX) in società a responsabilità limitata.

A tal proposito, la scrivente ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari prima di indicare quali siano gli specifici provvedimenti di propria competenza inerenti al caso di specie.

La “Fondazione XXXXX” (di seguito Fondazione Onlus) ha ottenuto la personalità giuridica con D.P.R. n. 1077 del 8.11.1982 ed, a decorrere dal 27 gennaio 1998, ha anche acquisito la qualifica di ONLUS con l’iscrizione nell’omonima Anagrafe Unica.

La somma dei due riconoscimenti appena richiamati comporta che le valutazioni inerenti ad una eventuale trasformazione eterogenea della Fondazione in “società a responsabilità limitata” risentano dell’applicazione di disposizioni eterogenee appartenenti a due differenti ambiti.

Il primo, riferibile alla qualifica fiscale di ONLUS rivestita dalla fondazione, inerisce all’evento determinativo della perdita della qualifica stessa che comporta l’obbligo di ottenere da questa Agenzia il parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Il secondo inerisce alle determinazioni che codesta Prefettura vorrà esprimere in merito al progetto di trasformazione, che verrà proposto dal competente organo della Fondazione Onlus, secondo il combinato disposto dagli articoli 2500*octies* del codice civile e 223*octies* delle “Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie”.

Ciò premesso, a giudizio della scrivente, l’*iter* corretto per addivenire alla trasformazione della Fondazione Onlus in “società a responsabilità limitata” dovrà superare distintamente questi due momenti fondamentali al termine dei quali, ove l’esito fosse positivo, si giungerà alla trasformazione prospettata.

In relazione alle due differenti ed obbligatorie procedure si ritiene essenziale comunque evidenziare che la *ratio* di tali disposizioni sembra avere, di fatto, una matrice comune. Le disposizioni inerenti alla perdita della qualifica di ONLUS e quelle disciplinanti la trasformazione eterogenea in società di capitali sono, invero, tutte riconducibili a quel complesso di norme finalizzate all’introduzione di elementi di salvaguardia al possibile utilizzo strumentale (elusivo e/o evasivo) di organismi che, proprio in ragione della loro natura non lucrativa, possano aver fruito di speciali e differenti trattamenti “di favore”.

Ai fini operativi, tuttavia, la scrivente ritiene sia più corretto che la fondazione Onlus affronti prima la procedura inerente alla perdita della qualifica di ONLUS senza scioglimento e, una volta terminata tale procedura, avvii quella inerente alla trasformazione in “società a responsabilità limitata”, sotto la vigilanza di codesta Prefettura.

Tutto quanto premesso, in relazione agli adempimenti che la fondazione Onlus dovrà assolvere nei confronti della scrivente Agenzia, si evidenzia che la procedura di devoluzione a seguito di perdita della qualifica senza scioglimento è stata fissata con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31 ottobre 2007 e, successivamente, è stata regolata nel dettaglio da questa Agenzia con Atto di Indirizzo - che si allega per opportuna conoscenza alla presente nota - approvato dal Consiglio in data 7 maggio 2008 con delibera n. 128.

L’emissione di tale parere comporta, in sintesi, la necessità di operare una comparazione tra il patrimonio della Fondazione Onlus detenuto nel momento antecedente all’acquisizione dell’omonima qualifica (26 gennaio 1998) e quello detenuto al momento in cui la stessa formalizzi la perdita della qualifica con apposita comunicazione da inviarsi alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.

La suddetta comparazione, che dovrà risultare da apposito documento approvato dall’organo direttivo della Fondazione, permetterà di limitare la devoluzione all’eventuale incremento patrimoniale avvenuto in costanza della qualifica di ONLUS, lasciando nella disponibilità della stessa Fondazione la parte di patrimonio già detenuta antecedentemente all’assunzione della citata qualifica.

Una volta terminata tale procedura, la Fondazione - priva della qualifica di ONLUS - potrà avviare, presso codesta Prefettura, la procedura di trasformazione che comporterà le ulteriori valutazioni derivanti dall’applicazione del combinato disposto dagli articoli 2500-*octies* del cod. civ. e 223-*octies* delle “Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie”.

A tal proposito, si reputa utile evidenziare che il combinato disposto dalle citate norme impone particolare attenzione nella valutazione di alcuni elementi.

Da un lato, infatti, l’art. 2500*octies*, permette alla fondazione di trasformarsi in società a responsabilità limitata, dall’altro, il citato art. 223-*octies* introduce limiti e vincoli specifici alla trasformazione.

In particolare, per le fondazioni costituite prima del 2004 la trasformazione è consentita “soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione”. Il secondo limite può, tuttavia, essere superato ove “siano versate le relative imposte”.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, la scrivente Agenzia ritiene utile segnalare l’opportunità di porre particolare attenzione al primo limite, non superabile, che implica la necessità che non vi sia “distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi”.

In riferimento a quest’ultima valutazione la scrivente rileva che la Fondazione Onlus sembrerebbe aver evidenziato che la costituenda “società a responsabilità limitata” avrebbe lo stesso oggetto, finalità e capitale della trasformata ma, al contempo, che tale ultimo soggetto andrebbe poi ad essere fuso per incorporazione in una società *in house* della Provincia.

Alla scrivente sembra che tale operazione possa ritenersi legittima solo ove codesta Prefettura verifichi che la società *in house* incorporante non vanifichi il divieto disposto dal richiamato art. 223*octies* in relazione alla necessità di preservare le “originarie finalità” della Fondazione. Se ciò non fosse, infatti, tale operazione apparirebbe quale un evidente espediente elusivo della disposizione richiamata.

Ad ulteriore completezza, la scrivente ritiene opportuno informare codesta Prefettura che l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia ha inviato alla scrivente una richiesta di parere di cancellazione della Fondazione Onlus dall’omonima Anagrafe per carenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/1997.

La scrivente Agenzia non ritiene pienamente verificata tale carenza e, pertanto, si accinge a rilasciare il proprio parere (non vincolante) suggerendo alla direzione regionale un

supplemento di indagine sull'attività posta in essere dalla Fondazione prima di decidere in merito all'eventuale cancellazione della stessa dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Tale suggerimento, tuttavia, ove non fosse accolto dalla Direzione regionale, comporterebbe la cancellazione dell'ente dalla citata Anagrafe.

Questa eventualità viene resa nota al fine di informare codesta Prefettura che l'eventuale cancellazione della Fondazione Onlus dall'Anagrafe darebbe luogo ad un procedimento di accertamento in relazione all'indebita assunzione della qualifica di ONLUS dal quale potrebbero derivare eventuali sanzioni e/o recuperi d'imposta attraverso l'esecuzione di un ulteriore procedura che andrebbe ad inserirsi nel contesto di quelle già delineate.

In conclusione, a giudizio della scrivente, la complessità della materia e delle vicende legate a tale fattispecie richiede, con tutta probabilità, la necessità di valutare con cautela i tempi della procedura di trasformazione in modo da coordinarne gli effetti con i richiamati procedimenti ai quali potrebbe essere sottoposta la Fondazione.

I.2.5. PARERI RICHIESTI DALLE ORGANIZZAZIONI IN MERITO ALLA DEVOLUZIONE DI PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT. K) DEL D.P.C.M. N. 329/01

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 141 – del 15/04/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio del “XXXXX”.

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 si è emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- n. 330 del 8 settembre 2010, relativa all'approvazione del Regolamento in merito al procedimento di rilascio del parere obbligatorio e vincolante in relazione alla devoluzione del patrimonio di enti ed organizzazioni in caso di estinzione e/o perdita della qualifica.

Richiamato in particolare:

- l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/97 che prevede, per i casi di scioglimento per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità;
- l'art. 3, co. 1 *lett. k*) del DPCM n. 329/01 nel quale il legislatore ha attribuito all'Agenzia per le Onlus una funzione consultiva obbligatoria e vincolante in caso di estinzione degli organismi di cui alla disposizione sopra richiamata;

Vista le note della :

- del 22 febbraio 2011, registrata in data 3 marzo 2011, prot. n. 249-III/2.2 con la quale il XXXXX richiedeva l'emissione del parere devolutivo a seguito del suo scioglimento, inviando parziale documentazione ai fini dell'istruttoria;
- del 18 marzo 2011, registrata in data 29 marzo 2011, prot. n. 363-III/2.2 con la quale la documentazione veniva integrata;
- del 6 aprile 2011, registrate in data 6 aprile 2011, prott. nn. 403 e 414-III/2.2 con le quali veniva inviata la restante documentazione necessaria all'istruttoria.

Considerato da parte dell'Agenzia di assegnare la disamina della richiesta alla Commissione per le Attività di Vigilanza e Controllo, coordinata dal Consigliere Adriano Propersi, la quale ha valutato necessaria la documentazione inviata;

Ritenuto da parte della Commissione che sussistano le condizioni per l'emissione del parere devolutivo ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell'8 aprile 2011 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 aprile 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 aprile 2011

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici all'inoltro del parere al XXXXX richiedente oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 3, co. 1 *lett. k*) del DPCM n. 329/01.

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio del “XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. nota del 22 febbraio 2011 - ns. prot. n. 249-III/2.2 del 3 marzo 2011, con la quale si inviava la documentazione necessaria per l'emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio “XXXXX” evidenziando l'assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla lett. *f*), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 142 – del 15/04/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio
(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)**

della

**Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

in favore di

**Fondazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 8 aprile 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 aprile 2011

**L’AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE**

Visti l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 11 febbraio 2011, registrata in data 21 febbraio 2011 – prot. n. 209, inviata dall’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’associazione “XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente alla fondazione devolente ed all’associazione destinataria del residuo patrimoniale;

L’associazione “XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo la fondazione “XXXXX” C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto ente regolarmente iscritto nell’Anagrafe Unica delle Onlus.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell’associazione “XXXXX” per euro 4343,55, salvo spese ancora da liquidare, alla fondazione “XXXXX”.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 143 – del 15/04/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione “XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. nota del 11 gennaio 2011 - ns. prot. n. 64-III/2.2 del 18 gennaio 2011, con la quale si inviava la documentazione necessaria per l'emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione “XXXXX” e l'assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla lett. f), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 144 – del 15/04/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione “XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. nota del 23 marzo 2011 - ns. prot. n. 364-III/2.2 del 29 marzo 2011, con la quale si inviava la documentazione necessaria per l'emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione “XXXXX” e l'assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla lett. f), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 145 – del 15/04/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio a seguito della perdita di qualifica di Onlus dell'associazione “XXXXX”

❖ **Premessa**

L'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, via XXXXX è stata iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus presso la Direzione regionale della Lombardia con decorrenza 30.01.1998

In data 13.11.2009 l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia ha provveduto alla cancellazione dell'associazione in oggetto dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Successivamente, con nota del 1.03.2011 la Direzione provinciale di XXXXX ha comunicato all'associazione di aver accertato, attraverso apposita attività di controllo sostanziale, che non vi è alcuna agevolazione da recuperare. La stessa, inoltre, ha poi raccomandato all'associazione la necessità di ottenere il parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio da richiedere all'Agenzia per le Onlus.

In data 21.03.2011 l'associazione ha inviato alla scrivente una nota nella quale si richiede il parere obbligatorio e vincolante inerente alla devoluzione del proprio patrimonio in relazione alla casistica della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell'ente.

La fattispecie in esame non risulta essere ascrivibile tra quelle di emissione del parere devolutivo ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, le quali prevedono lo scioglimento e, dunque, l'estinzione del soggetto vincolato alla richiesta del parere devolutivo.

La questione in oggetto richiede, pertanto, una differente trattazione alla luce della prassi normativa prodottasi successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 460/1997.

❖ **Fondamento della competenza in materia**

L'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni) istituisce presso il Ministero delle Finanze l'Anagrafe Unica delle Onlus e stabilisce che i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'art. 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate. Alla medesima Direzione deve essere, altresì, comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

Il comma 3 del citato articolo prevede che con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza di requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste nel provvedimento e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

In virtù di quanto previsto dal citato comma 3, è stato emanato il D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (*Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, in attuazione dell'art 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460*).

Sia il citato D.Lgs. n. 460/1997 che il D.M. n. 266/2003 nulla prevedono con specifico riferimento al caso prospettato della perdita di qualifica senza scioglimento dell'ente.

Tale ipotesi è, invece, disciplinata nella Circolare Ministeriale n.168/E del 26 giugno 1998 che, al punto 1.6, evidenzia, dapprima, che “*Lo scioglimento per qualsiasi causa della Onlus impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità*” e, successivamente, che “*la perdita della qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio,*

allo scioglimento dell'ente." A tale conclusione la circolare perviene "in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame. Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS, nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione, di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS. Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo".

In forza di tale interpretazione si deduce che il patrimonio di un ente che, per qualsiasi causa cessi di essere ONLUS, debba essere devoluto ad altro soggetto di pari qualificazione, secondo le modalità previste dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/97.

Tale interpretazione è stata tuttavia superata con la Circolare n. 59 del 31/10/2007 (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS. Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS*), nella quale è stato previsto che "nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, **limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui ha fruito della qualifica di Onlus**".

❖ **Nel merito della richiesta.**

Alla luce dell'interpretazione appena affermata, la scrivente Agenzia rileva quanto segue:

- analizzata la documentazione inviata dall'associazione "XXXXX", necessaria per operare una comparazione tra il patrimonio detenuto dall'ente in data anteriore all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus e quello detenuto successivamente alla perdita della stessa;
- valutate le dichiarazioni rappresentante legale dell'associazione "XXXXX" contenute nel verbale di assemblea del 30.11.2010 nel quale, evidenziatasi la perdita della qualifica di Onlus avvenuta con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sopra citato, si sono approvate le due situazioni patrimoniali dell'ente alla data di acquisizione della qualifica Onlus e alla data di perdita della stessa;
- verificato dalla documentazione prodotta che il patrimonio liquido dell'associazione, al momento della perdita della qualifica, risulta essere maggiore rispetto al patrimonio detenuto antecedentemente all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus per euro 2.411,11;
- constatato, con riferimento alla situazione inherente ai beni mobili dell'associazione, che l'attuale differenza in eccesso tra i due momenti considerati, è dovuta all'iscrizione in bilancio di un ecografo lasciato in comodato sin dal 2001 all'Ospedale XXXXX (non ammortizzato nella situazione patrimoniale);
- ritenuto che siano applicabili al caso di specie gli orientamenti scaturiti dalla citata Circolare n. 59 del 31/10/2007;
- visti gli indirizzi interpretativi contenuti nell'Atto di Indirizzo emanato dall'Agenzia per le Onlus con del. n. 128 del 7 maggio 2008;
- verificato che l'associazione "XXXXX", c.f. . XXXXX, con sede in XXXXX, via XXXXX, destinataria del patrimonio residuo, risulta essere ente titolato a riceverlo in quanto regolarmente iscritto nell'Anagrafe delle Onlus;

tutto quanto premesso

ritiene che l'associazione “XXXXX”, a seguito della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento, sia vincolata a devolvere euro 2.411,11 all'associazione “XXXXX”.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 189 – del 25/05/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio a seguito della perdita di qualifica di Onlus dell'associazione “XXXXX”

❖ Premessa

L'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Piazza XXXXX è stata iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus presso la Direzione regionale della Lombardia con decorrenza 20.04.1998.

A far data dal 25.09.2007 l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale dell'Emilia Romagna ha provveduto alla cancellazione dell'associazione in oggetto dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

L'Agenzia delle Entrate, con nota del 11.09.2009 ha, altresì, raccomandato all'associazione la necessità di ottenere il parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio da richiedere all'Agenzia per il terzo settore.

In data 21.03.2011 l'associazione ha inviato alla scrivente una nota nella quale si richiede il parere obbligatorio e vincolante inerente alla devoluzione del proprio patrimonio in relazione alla casistica della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell'ente.

La fattispecie in esame non risulta essere riconducibile a quelle inerenti all'emissione del parere devolutivo ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, le quali prevedono lo scioglimento e, dunque, l'estinzione del soggetto vincolato alla richiesta del parere devolutivo.

La fattispecie richiede, pertanto, una differente trattazione alla luce della prassi normativa prodottasi successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 460/1997.

❖ Fondamento della competenza in materia

L'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni) istituisce presso il Ministero delle Finanze l'Anagrafe Unica delle Onlus e stabilisce che i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'art. 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate. Alla medesima Direzione deve essere, altresì, comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

Il comma 3 del citato articolo prevede che con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza di requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste nel provvedimento e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

In virtù di quanto previsto dal citato comma 3, è stato emanato il D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (*Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, in attuazione dell'art 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460*).

Sia il citato D.Lgs. n. 460/1997 che il D.M. n. 266/2003 nulla prevedono con specifico riferimento al caso prospettato della perdita di qualifica senza scioglimento dell'ente.

Tale ipotesi è, invece, disciplinata nella Circolare Ministeriale n.168/E del 26 giugno 1998 che, al punto 1.6, evidenzia, dapprima, che “*Lo scioglimento per qualsiasi causa della Onlus impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità*” e, successivamente, che “*la perdita della qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente.*” A tale conclusione la circolare perviene “*in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame. Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS, nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione, di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS. Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo*”.

In forza di tale interpretazione si deduce che il patrimonio di un ente che, per qualsiasi causa cessi di essere ONLUS, debba essere devoluto ad altro soggetto di pari qualificazione, secondo le modalità previste dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/97.

Tale interpretazione è stata tuttavia superata con la Circolare n. 59 del 31/10/2007 (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS. Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS*), nella quale è stato previsto che “*nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui ha fruito della qualifica di Onlus*”.

❖ **Nel merito della richiesta.**

Alla luce dell'interpretazione appena affermata, la scrivente Agenzia rileva quanto segue:

- analizzata la documentazione inviata dall'associazione “XXXXX”, necessaria ai fini istruttori ed, in particolare, alla comparazione tra il patrimonio detenuto dall'ente in data anteriore all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus e quello detenuto al momento della perdita della stessa;
- valutate le dichiarazioni del rappresentante legale dell'associazione “XXXXX” contenute nella richiesta del parere formulata in data 12 marzo 2011 con la quale, evidenziatisi la perdita della qualifica di Onlus avvenuta con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sopra citato, si sono approvate le due situazioni patrimoniali dell'ente alla data di acquisizione della qualifica Onlus e alla data di perdita della stessa;
- verificato dalla documentazione prodotta che il patrimonio dell'associazione, al momento della perdita della qualifica, risulta essere maggiore rispetto al patrimonio detenuto antecedentemente all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus per euro 344.336,00;
- ritenuto che siano applicabili al caso di specie gli orientamenti scaturiti dalla citata Circolare n. 59 del 31/10/2007;

- visti gli indirizzi interpretativi contenuti nell'Atto di Indirizzo emanato dall'Agenzia per il terzo settore con del. n. 128 del 7 maggio 2008;
- verificato che la "Fondazione XXXXX", c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX, destinataria del patrimonio residuo, risulta essere ente titolato a riceverlo in quanto regolarmente iscritto nell'Anagrafe delle Onlus;

tutto quanto premesso

ritiene che l'"Associazione XXXXX", a seguito della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento, sia autorizzata a devolvere euro 344.336,00 alla "Fondazione XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 190 – del 25/05/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. lettera del 29 marzo 2011 - ns. prot. n. 370-III/2.2 del 30 marzo 2011, con la quale si comunicava l'avvenuto scioglimento dell'associazione "XXXXX" e l'assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dagli articoli 148, comma 8, lett. *b*) del D.P.R. n. 917/86 e 4 co. 7, lett. *b*) del D.P.R. n. 633/72 che prevedono, in caso di scioglimento dell'ente per qualunque causa, l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoga od a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Si precisa, tuttavia, che l'ente ha cessato la propria attività in data 31.12.2007 e solo oggi ha richiesto alla scrivente l'obbligatorio parere di devoluzione a fronte del diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di XXXXX di erogare un rimborso IVA in assenza del parere devolutivo da richiedere alla scrivente Agenzia.

Dalla documentazione analizzata, si è riscontrato che tale rimborso, ove fosse accordato, non muterebbe la situazione dell'ente rispetto ad un eventuale residuo patrimoniale in quanto i debiti che gravano sullo stesso risultano essere superiori al credito IVA vantato.

Ad ogni modo, si fa presente a codesta associazione che nel caso in cui, dopo l'estinzione dei debiti, dovesse riscontrarsi, per qualsiasi causa, un residuo patrimoniale sarebbe

necessario interpellare nuovamente questa Agenzia al fine di definire l'ente destinatario dell'eventuale patrimonio residuo.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 191 – del 25/05/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**

(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**Associazione “XXXXX”
c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

in favore di

**“Associazione XXXXX”
c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

L’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti gli articoli 148, comma 8, lett. *b*) del D.P.R. n. 917/86, 4 co. 7, lett. *b*) del D.P.R. n. 633/72 e 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l’emanazione del parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio, pervenuta in data 5 aprile 2011, inviata dall’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il Terzo Settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L'associazione "XXXXX" ha comunicato all'Agenzia per il Terzo Settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per il Terzo Settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente alla associazione devolente e all'associazione destinataria del residuo patrimoniale;

L'associazione "XXXXX", ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l'"Associazione XXXXX", c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX, la quale risulta essere Onlus ed ente che persegue finalità parzialmente analoghe.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione "XXXXX" che ammonta ad euro 1.751,67 salvo eventuali spese di chiusura ancora da liquidare, in favore dell'"Associazione XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 192 – del 25/05/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio

(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

di

**“Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

in favore di

**“Associazione XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2011

L’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti gli articoli 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e 3, co.1 *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329/01, riguardanti l’emanazione del parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio, pervenuta in data 6 aprile 2011, inviata dall’associazione “XXXXX” (incorporante), c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio a seguito di fusione con l’associazione “XXXXX” (incorporata), c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia il Terzo Settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’associazione “XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per il Terzo Settore di voler procedere ad una operazione di fusione per incorporazione ponendo in essere, di fatto, la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per il Terzo Settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente all’associazione incorporata ed all’associazione incorporante destinataria del residuo patrimoniale;

L'associazione "XXXXX" ha indicato quale soggetto destinatario del patrimonio, a seguito dell'operazione di fusione, l'associazione "XXXXX" che è soggetto legittimato a riceverlo in quanto Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del d.lgs. n. 460/1997;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'acquisizione del patrimonio residuo dell'associazione "XXXXX" per euro 1.661.441,00 in favore dell'associazione "XXXXX", la quale assumerà la denominazione di associazione "XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 220 – del 15/06/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. nota del 23 maggio 2011 - ns. prot. n. 648-III/2.2 del 25 maggio 2011, con la quale si inviava la documentazione necessaria per l'emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione "XXXXX" e l'assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla lett. *f*), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 221 – del 15/06/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**

(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**“Associazione XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

in favore di

**Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, viale XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

L'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 21 aprile 2011, prot. n. 493, inviata dall'“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’“Associazione XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente all’associazione devolente ed all’associazione destinataria del residuo patrimoniale;

L’“Associazione XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l’associazione “XXXXX” C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, viale XXXXX, che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto regolarmente iscritta nell’Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 460/1997.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell’“Associazione XXXXX” per euro 922,96, salvo spese ancora da liquidare, all’associazione “XXXXX”.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 222 – del 15/06/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere

**obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**

(ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

in favore di

**Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

L'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 24 maggio 2011, prot. n. 632, inviata dall'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio a seguito di scioglimento;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L'associazione "XXXXX" ha comunicato all'Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente all'associazione devolente ed all'associazione destinataria del residuo patrimoniale;

L'associazione "XXXXX" ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l'associazione "XXXXX" C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX, che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto regolarmente iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della regione Piemonte e, pertanto, Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione "XXXXX" per euro 664,68, salvo spese ancora da liquidare, all'associazione "XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 223 – del 15/06/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere

**obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**

(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

“Associazione XXXXX”

C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX

in favore di

Associazione “XXXXX”

C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, Piazzale XXXXX

Approvato dalla Commissione in data 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

L’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 21 aprile 2011, prot. n. 493, inviata dall’“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’“Associazione XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente all’associazione devolente ed all’associazione destinataria del residuo patrimoniale;

L’“Associazione XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l’associazione “XXXXX” C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, Piazzale XXXXX che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto Organizzazione non Governativa idonea, iscritta nell’elenco tenuto presso il Ministero degli Affari Esteri e, dunque, ONLUS di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.lgs. 460/1997.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell’“Associazione XXXXX” per euro 2044,37, salvo spese ancora da liquidare, all’associazione “XXXXX”.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 224 – del 15/06/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere

obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio

(ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

“Fondazione XXXXX”

C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX

in favore di

**“Associazione XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, viale XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 10 giugno 2011

Approvato dal Consiglio in data 15 giugno 2011

L’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti l’art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l’emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 20 aprile 2011, prot. n. 486, inviata dalla “Fondazione XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

La “Fondazione XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente alla fondazione devolente ed all’associazione destinataria del residuo patrimoniale;

La “Fondazione XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l’“Associazione XXXXX” C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, viale XXXXX che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto ente regolarmente iscritto nell’Anagrafe Unica delle Onlus.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo della “Fondazione XXXXX” per euro 83237,70, salvo spese ancora da liquidare, all’“Associazione XXXXX”.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 225 – del 15/06/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio a seguito della perdita di qualifica di Onlus dell’“Associazione XXXXX”

❖ Premessa

L’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, via XXXXX è stata iscritta nell’Anagrafe Unica delle Onlus presso la Direzione regionale della Lombardia con decorrenza 27.01.1998.

A far data dal 05.04.2011 l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia, su richiesta dell’associazione, ha provveduto alla cancellazione della stessa dall’Anagrafe Unica delle Onlus.

In data 12.05.2011 l’associazione ha inviato alla scrivente una nota con la quale richiede il parere obbligatorio e vincolante inerente alla devoluzione del proprio patrimonio in relazione alla casistica della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell’ente.

La fattispecie in esame non risulta essere riconducibile a quelle inerenti all’emissione del parere devolutivo ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, le quali prevedono lo scioglimento e, dunque, l’estinzione del soggetto vincolato alla richiesta del parere devolutivo.

La fattispecie richiede, pertanto, una differente trattazione alla luce della prassi normativa prodottasi successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 460/1997.

❖ Fondamento della competenza in materia

L’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni) istituisce presso il Ministero delle Finanze l’Anagrafe Unica delle Onlus e stabilisce che i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste dall’art. 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate. Alla medesima Direzione deve essere, altresì, comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

Il comma 3 del citato articolo prevede che con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza di requisiti formali per l’uso della

denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste nel provvedimento e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

In virtù di quanto previsto dal citato comma 3, è stato emanato il D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (*Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, in attuazione dell'art 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460*).

Sia il citato D.Lgs. n. 460/1997 che il D.M. n. 266/2003 nulla prevedono con specifico riferimento al caso prospettato della perdita di qualifica senza scioglimento dell'ente.

Tale ipotesi è, invece, disciplinata nella Circolare Ministeriale n.168/E del 26 giugno 1998 che, al punto 1.6, evidenzia, dapprima, che “*Lo scioglimento per qualsiasi causa della Onlus impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità*” e, successivamente, che “*la perdita della qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente.*” A tale conclusione la circolare perviene “*in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame. Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS, nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione, di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS. Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo*”.

In forza di tale interpretazione si deduce che il patrimonio di un ente che, per qualsiasi causa cessi di essere ONLUS, debba essere devoluto ad altro soggetto di pari qualificazione, secondo le modalità previste dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/97.

Tale interpretazione è stata tuttavia superata con la Circolare n. 59 del 31/10/2007 (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS. Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS*), nella quale è stato previsto che “*nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui ha fruito della qualifica di Onlus*”.

❖ **Nel merito della richiesta.**

Alla luce dell'interpretazione appena affermata, la scrivente Agenzia rileva quanto segue:

- analizzata la documentazione inviata dall'“Associazione XXXXX”, necessaria ai fini istruttori ed, in particolare, alla comparazione tra il patrimonio detenuto dall'ente in data anteriore all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus e quello detenuto al momento della perdita della qualifica di Onlus;
- valutate le dichiarazioni del rappresentante legale dell'“Associazione XXXXX” contenute nella richiesta del parere formulata in data 2 maggio 2011 con la quale è stata resa nota la perdita della qualifica, avvenuta con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sopra citato, e sono state approvate le due situazioni patrimoniali dell'ente alla data di acquisizione della qualifica Onlus e alla data di perdita della stessa;

- verificato dalla documentazione prodotta che il patrimonio dell'associazione, al momento della perdita della qualifica (euro 82.364,519), risulta essere inferiore rispetto al patrimonio detenuto antecedentemente (euro 105.819,63) all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus;
- ritenuto che siano applicabili al caso di specie gli orientamenti scaturiti dalla citata Circolare n. 59 del 31/10/2007;
- visti gli indirizzi interpretativi contenuti nell'Atto di Indirizzo emanato dall'Agenzia per il terzo settore con del. n. 128 del 7 maggio 2008;

tutto quanto premesso

ritiene che l'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, a seguito della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento, non debba procedere ad alcuna devoluzione del patrimonio residuo in quanto lo stesso risulta essere inferiore a quello detenuto nel periodo antecedente all'assunzione della qualifica di ONLUS.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

PARTE II: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 148 - del 15/04/2011 Riacertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
 il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
 l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- . n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus;
- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;
- . n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- . n. 372 del 15 ottobre 2009, con la quale si approva il Bilancio di previsione 2010;
- . n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- . n. 368 del 28 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

Ricordato che l'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come disposto dall'art. 2, comma 1 del citato Dpcm 329/01;

Stante la necessità di provvedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 97/2003;

Preso atto della documentazione contabile fornita dagli Uffici, di cui all'allegato elenco, dalla quale risultano:

- residui passivi per Euro 190.975 relativi a spese per il personale ed oneri previdenziali e tributari correlati le quali, a seguito del ricevimento delle richieste di rimborso da parte degli Enti di provenienza, sono state puntualmente quantificate e pertanto non sussistono obblighi a pagare;
- residui passivi per Euro 62.630 correlati a progetti conclusi;
- residui passivi per Euro 28.531 per gestione amministrativa ordinaria relativi ad obblighi già assolti e definitivi;
- residui passivi per Euro 7.871 per impegni già liquidati e per Euro 6.346 per sconti ottenuti dall'Agenzia su acquisti e forniture già saldati e conclusi dei quali si dispone di completa documentazione;

Vista la propria deliberazione n. 91 del 15 marzo 2010 con la quale si è approvato il rendiconto generale dell'anno 2009;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ns. prot. n. 1403 del 17 settembre 2010) con le quali si esprime parere favorevole in merito al bilancio consuntivo 2009 dell'Agenzia per le Onlus;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della situazione, riaccertamento e radiazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza;

Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espresso dal Direttore generale in data 14 aprile 2011 ;

Visto il parere espresso dal Segretario in data 14 aprile 2011;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti del 14 aprile 2011;

A voti unanimi, resi nei modi di Legge

DELIBERA

- 1) di approvare la radiazione dei residui di cui all'allegata documentazione per un importo complessivo di Euro 296.353,36 e di procedere alla redazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2010 anche sulla base dei dati sopraesposti;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- 3) di dare mandato al Direttore Generale per gli atti a seguire.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 150 - del 15/04/2011 Realizzazione del prodotto editoriale *Il Terzo settore dalla A alla Z – Persone e volti del non profit*: attività promozionali connesse.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti:

- l'art. 3, commi da 190 a 193, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- l'art. 14 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia:

- n. 26 dell'11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2011 unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell'Agenzia nell'arco temporale 2011/2013 ed alla Nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia n. 222 dell'11 giugno 2010 con la quale si è approvato l'elaborato definitivo di *Capire il non profit – Il cos'è del Terzo settore* da editare con la collaborazione della Casa Editrice San Raffaele s.r.l. secondo quanto stabilito con formale contratto sottoscritto il 26 aprile 2010, e la precedente deliberazione n. 7 del 13 gennaio 2010 con la quale si approvava di destinare l'importo di Euro 20.000,00 per l'acquisto dei volumi e per iniziative promozionali connesse;

Considerato che con successiva deliberazione n. 468 del 17 dicembre 2010 si è approvato l'acquisto di n. 500 copie del volume ai sensi del contratto di edizione sottoscritto, al prezzo concordato di Euro 30,00 cad., modificando l'iniziale destinazione dei fondi prevista per la realizzazione del progetto, rinviando le determinazioni inerenti alla promozione del volume al momento della sua pubblicazione;

Ricordato altresì che con il suddetto provvedimento si indicava che la complessiva spesa di Euro 15.000,00 relativa all'acquisto dei volumi era da intendersi a valere sull'autorizzazione di spesa già assunta in competenza 2010 con la sopracitata deliberazione n. 7/2010, rinviando all'esercizio 2011 l'assunzione dell'impegno di spesa necessario per la promozione della pubblicazione;

Tenuto conto che l'uscita del volume - nel suo titolo definitivo *Il Terzo settore dalla A alla Z – Parole e volti del non profit* - è prevista nel corso del prossimo mese di maggio e ritenuto opportuno favorire la sua diffusione presso il pubblico tramite l'organizzazione di due eventi, rispettivamente a Milano e a Roma;

Ricordato che la Casa Editrice San Raffaele s.r.l. provvederà a diffondere il volume tramite il proprio circuito promozionale ordinario;

Ritenuto che le azioni di promozione necessarie possano essere realizzate nell'ambito di un budget di massima di Euro 6.000,00 (oneri inclusi) comprensivo delle seguenti voci di spesa: realizzazione e spedizione inviti cartacei, affitto sale, spedizione dei volumi, spese varie ed eventuali connesse all'organizzazione delle iniziative di presentazione del volume, riservandosi di definire il piano operativo delle attività con successivi atti dirigenziali;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 13 aprile 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 13 aprile 2011;

Con voti unanimi e concordi, resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, come in premessa specificato, la realizzazione delle iniziative promozionali connesse all'uscita del volume *Il Terzo settore dalla A alla Z – Parole e volti del non profit* nella forma di due eventi di presentazione, rispettivamente a Roma e a Milano, individuando un budget di massima pari a Euro 6.000,00 (oneri inclusi);
- 2) di indicare che l'importo di Euro 6.000,00 (oneri inclusi), occorrenti per l'attuazione delle iniziative promozionali descritte in premessa sia da riferirsi ai fondi per la realizzazione dei progetti di interesse dell'Agenzia, adeguatamente assestati in sede di I variazione al bilancio di previsione 2011;
- 3) di demandare al Direttore generale gli atti esecutivi inerenti l'iniziativa in oggetto;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 152 - del 15/04/2011 Approvazione del Rendiconto Generale 2010.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- . n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus;
- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;

- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 372 del 15 ottobre 2009, con la quale si approva il Bilancio di previsione 2010;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;

Ricordato che l’Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come disposto dall’art. 2, comma 1 del citato Dpcm 329/01;

Vista la propria deliberazione n. 372 del 15 dicembre 2009, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2010, unitamente alla Relazione Programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2010/2012;

Viste le deliberazioni n. 141 del 13 aprile 2010, con la quale si approva la I^a variazione al bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2010 e n. 417 del 10 dicembre 2010 con la quale si approva la II^a variazione al bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2010;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ns. prot. n. 1535, n. 1294 del 2010 e n. 214 del 2011) con le quali si esprime parere favorevole in merito al bilancio di previsione 2010 dell’Agenzia per le Onlus, alla I^a e alla II^a variazione al bilancio di previsione 2010 dell’Agenzia per le Onlus;

Considerate le risultanze della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell’esercizio 2010, che corrispondono ai criteri e agli obiettivi generali cui si conforma l’Agenzia per le Onlus dalle quali si evince un avanzo di amministrazione pari ad € 1.202.077, un disavanzo economico pari ad € 994.109 e un Patrimonio netto di pari a € 1.336.785;

Ritenuto doversi procedere all’approvazione del Rendiconto Generale per l’anno 2010, includente i relativi allegati;

Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Viste la relazione tecnica e la relazione amministrativa indicate al documento contabile;

Visto la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espresso dal Direttore generale in data 14 aprile 2011 ;

Visto il parere espresso dal Segretario in data 14 aprile 2011;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti del 14 aprile, con la quale ha espresso parere favorevole al rendiconto generale dell’esercizio 2010;

A voti unanimi, resi nei modi di Legge

DELIBERA

- 1) di approvare, come in premessa specificato, il Rendiconto Generale dell’esercizio 2010 dell’Agenzia per le Onlus nel testo allegato alla presente delibera (all. a), che consta del conto di bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, cui sono

allegati la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio dei revisori dei conti, parti integranti del provvedimento;

- 2) di prendere atto che l'avanzo di amministrazione generato dalla gestione dell'esercizio 2010 ammonta complessivamente a Euro 1.202.077 rinviando ad appositi atti il conseguente assestamento al bilancio di previsione 2011, tenuto conto delle destinazioni specificate nelle premesse;
- 3) di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul Bollettino dell'Agenzia per le Onlus e di trasmetterne copia agli organi vigilanti;
- 4) di dare mandato ai competenti dirigenti per gli atti a seguire.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 195 - del 25/05/2011 Integrazione del contratto per il servizio di accoglienza e protocollo.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Vista la propria deliberazione n. 367 del 4 ottobre 2010 con la quale si stabiliva di avviare la procedura di gara per la selezione del contraente in ordine all'affidamento della gestione del servizio di accoglienza e protocollo per l'anno 2011;

Vista la determinazione n. 38.1 del Direttore generale dell'Agenzia datata 6 ottobre 2010 concernente l'attivazione della procedura di gara per l'affidamento del sopracitato servizio;

Vista la determinazione n. 61.1 del Direttore generale dell'Agenzia datata 17 dicembre 2010 con la quale si affidava alla soc. coop. Sociale CO.per, via delle Forze Armate n. 13, 20141 Milano la gestione del servizio di accoglienza e protocollo dell'Agenzia per l'anno 2011 alle condizioni espresse nella proposta tecnica di cui all'offerta presentata;

Preso atto della occorrenza di rinforzare il progetto tecnico in essere includendo l'attuazione di interventi di trasporto, trasferimenti e commissioni, già richiesti ed eseguiti nella prima parte dell'anno e da svolgere ulteriormente e valutato opportuno e congruo che l'ammontare di tali adempimenti corrisponda con l'incremento di €. 7.000 del valore del contratto in essere (di €. 37.000);

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", con particolare riferimento all'art. 125 ed all'art. 132;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Accertata la disponibilità dello stanziamento di cui al fondo per il sostegno dei progetti di sviluppo delle attribuzioni e delle funzioni dell'Agenzia del bilancio di previsione 2009;

Visto il parere espresso in data 23 maggio 2011 dal Direttore generale in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;

Con il visto del Segretario espresso in data 23 maggio 2011;

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione della spesa di €. 7.000, oneri esclusi, riferita ad interventi resi necessari per la realizzazione di interventi operativi da parte del personale dedito alla gestione del servizio di accoglienza e protocollo, come in premessa specificato, nel corso dell'esercizio 2011;
2. di demandare al Direttore generale gli atti esecutivi;
3. di indicare che la spesa di €. 7.000, oneri esclusi, andrà riferita allo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2011 per spese per servizi di funzionamento, portierato e protocollo, debitamente assestato in sede di prima variazione del bilancio di previsione 2011;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 196 - del 25/05/2011 Integrazione di spesa afferente al dottorato di ricerca in Sociologia presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, promosso dall'Agenzia.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti:

- l'art. 3, commi da 190 a 193, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
- l'art. 14 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell’Agenzia:

- n. 26 dell’11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all’approvazione del Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2011 unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2011/2013 ed alla Nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 345 del 5 novembre 2007 con la quale si è aderito alla convenzione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna al fine di finanziare una borsa di studio del Dottorato di ricerca in Sociologia;

Ricordato che con successiva deliberazione n. 36 del 15 febbraio 2011 si è provveduto tra l’altro ad integrare l’importo stanziato a seguito della modifica in corso d’opera delle aliquote dei contributi INPS gestione separata in modo che la previsione iniziale destinata a sostenere l’iniziativa risultava insufficiente;

Ricordato che il suddetto corso di studio è stato assegnato al dott. Matteo Orlandini sul tema “Il ruolo del Terzo settore nelle politiche sociali per la famiglia” e che lo stesso, dal 1 marzo al 31 agosto 2011, studierà presso il *Third Sector Research Centre* dell’Università di Birmingham al fine di svolgere una ricerca comparativa tra il Terzo settore italiano ed inglese, approfondendo altresì il tema delle partnership nei servizi alla persona nel modello britannico;

Considerato che la convenzione in essere con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna prevede all’art. 2 “eventuali maggiorazioni (...) relative a periodi di formazione all’estero” e tenuto conto che l’Ateneo ha già liquidato a favore del dottorando l’anticipo di Euro 2.024,77, pari al 50%;

Considerato che è stata svolta una costante attività di monitoraggio del suddetto progetto di ricerca e che il dottorato è riferito agli anni accademici 2008/2011 e precisato che si concluderà nel corso dell’anno 2011;

Ritenuto, in relazione a quanto evidenziato di dover ulteriormente integrare lo stanziamento iniziale e di procedere alla variazione dell’impegno di spesa a suo tempo previsto incrementandolo per un importo presunto complessivo di Euro 4.100,00;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 163 del 12 aprile 2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 23 maggio 2011;

Visto il parere del Segretario espresso in data 23 maggio 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di integrare come espresso in premessa lo stanziamento di cui alle deliberazioni n. 345 del 5 novembre 2007 e n. 36 del 15 febbraio 2011 per il finanziamento di una borsa di studio del Dottorato di ricerca in Sociologia presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per un importo di Euro 4.100,00 (oneri inclusi) complessivi, con riferimento al fondo per progetti di sviluppo delle attribuzioni e delle funzioni dell’Agenzia, che sarà adeguatamente assestato in sede di prima variazione del bilancio di previsione 2011;
2. di demandare al Direttore Generale gli atti esecutivi;
3. di ritenere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 197 - del 25/05/2011 Approvazione delle spese inerenti la presentazione e la distribuzione *del Libro bianco sul terzo settore*.

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti:

- . l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- . il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- . il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- . il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n.51;
- . l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Considerato che in relazione ai compiti attribuiti l’Agenzia per le Onlus esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Richiamate le deliberazioni n. 57 dell'11 febbraio 2009 e n. 412 dell'8 novembre 2010 con le quali il Consiglio ha approvato rispettivamente la realizzazione del progetto di edizione del Libro Bianco sul terzo settore e il contratto di edizione del volume con la l'editrice Il Mulino s.p.a. di Bologna;

Considerato che il processo di stampa del libro è giunto a conclusione, e che il volume è in fase di distribuzione nelle librerie italiane;

Ritenuto pertanto di procedere con urgenza all'organizzazione dell'evento di presentazione del volume, che in considerazione della confermata disponibilità della Sala Colonne di Palazzo Marini si svolgerà il 13 giugno 2011 alle ore 15.30 a Roma;

Valutato che per la realizzazione dell'iniziativa occorrerà provvedere al sostegno delle spese di viaggio del personale coinvolto nella gestione della giornata, alle spese per la realizzazione di servizi fotografici, trasporto materiali, ospitalità, produzione di documentazione e di ogni altra occorrenza utile per la buona riuscita dell'evento;

Valutato altresì utile che la diffusione delle copie acquisite dall'Agenzia avvenga anche tramite la loro messa a disposizione in occasione dell'attuazione di altre iniziative pubbliche e tramite spedizioni mirate, realizzate sulla base di una lista appositamente definita dall'organo collegiale;

Ravvisato di destinare a tali attività un importo da contenersi in Euro 8.000,00= (oneri inclusi) a valere sugli stanziamenti che sono istruiti sul bilancio di previsione 2011 per iniziative e progetti di sviluppo in fase di assestamento;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97 “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 23 maggio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 23 maggio 2011;

Con voti unanimi e concordi, resi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la spesa di Euro 8.000,00= (oneri inclusi) quale importo finalizzato a sostenere le spese che si renderanno necessarie per l'organizzazione della distribuzione e la realizzazione dell'evento di presentazione del “Libro bianco sul Terzo settore”, programmato per il 13 giugno p.v., come in premessa specificato;

2. di indicare che l'importo di cui al punto 1. sarà finanziato con apposito stanziamento a valere sulle allocazioni previste le realizzazioni inerenti lo sviluppo dei progetti dell'Agenzia per il Terzo settore, del Bilancio di previsione 2011, che sarà adeguatamente assestato;

3. di demandare al Direttore Generale l'adozione degli atti connessi all'attuazione del presente provvedimento;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 198 - del 25/05/2011 Recepimento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2011, n. 51.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2011, n. 51 – Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 26 aprile 2011;

Osservato che le modifiche di cui al DPCM 51/2011 riguardano i testi degli artt. 3, 5, 6, 7, 9 del DPCM 329/01; la denominazione dell'Agenzia per le onlus, che viene ad assumere la denominazione di Agenzia per il terzo settore, sostituendola ad ogni effetto ed ovunque presente;

Visto l'art. 7 del DPCM 51/2011, inerente le disposizioni transitorie;

Ritenuto di dover recepire le disposizioni emanate, nei modi consueti;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 24 maggio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 24 maggio 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di modificare la denominazione di Agenzia per le onlus, di cui al Dpcm 26 settembre 2000, che ebbe ad istituirla, ad ogni effetto e ovunque presente, sostituendola con la denominazione “Agenzia per il terzo settore”;
- 2) di recepire le disposizioni contenute nel citato DPCM 51/2011 in merito alle attribuzioni, ai poteri, alla composizione dell’organo collegiale, sulla scorta delle nuove indicazioni, come in premessa accennato, procedendo ad apportare in via progressiva le corrispondenti variazioni negli atti e nei documenti amministrativi;
- 3) di demandare al Direttore Generale gli atti esecutivi.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 199 - del 25/05/2011 Approvazione del regolamento per l'utilizzo del logo "Il Sad in chiaro" da parte delle organizzazioni inserite nell'Elenco SAD dell'Agenzia per il terzo settore.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n.51;
l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Considerato che in relazione ai compiti attribuiti l’Agenzia per il terzo settore esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Atteso che con propria deliberazione n. 215 dell’11 maggio 2010 il Consiglio dell’Agenzia ha approvato l’istituzione di un Elenco, ai sensi dell’art. 6 delle “Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani”, nel quale inserire le organizzazioni dichiaranti volontà di adesione ai principi e alle regole contenuti nelle citate Linee Guida;

Atteso inoltre che alla lettera c) dell’art.6 delle citate Linee Guida si afferma che l’Agenzia consente alle organizzazioni inserite nell’Elenco di utilizzare sul proprio materiale informativo e divulgativo apposita dicitura che renda evidente all’esterno l’adesione alle Linee Guida delle

organizzazioni in Elenco, così che i cittadini e i sostenitori possano riconoscere tali organizzazioni ed esercitare forme di controllo indiretto sulla effettiva applicazione delle linee guida da parte di chi lo ha dichiarato e ne esibisce l'adesione;

Atteso altresì che con deliberazione n. 8 del 14 gennaio 2011 il Consiglio ha approvato la realizzazione grafica del logo “Il SaD in chiaro”, composto da una casella con il bordo nero e un simbolo di “visto” che rappresenta una figura umana, associato alla scritta “Agenzia per le Onlus” (ora sostituita con “Agenzia per il terzo settore” a seguito dell’entrata in vigore del DPCM n.56/2011) posta sotto il logo e la scritta “Il SAD in chiaro” – www.ilsostegnoadistanza.it, specificando che tale logo sarà concesso esclusivamente alle organizzazioni inserite nel citato Elenco, le quali potranno utilizzarlo all’interno dei propri materiali divulgativi e promozionali;

Ritenuto doversi procedere a regolare l’utilizzo del logo attraverso un apposito regolamento che indica condizioni e limiti d’uso dello stesso, affinché la divulgazione del logo da parte delle organizzazioni aderenti alle linee guida sia conforme alle condizioni decise dall’Agenzia e sia inoltre garantita ai cittadini una corretta presentazione dell’immagine dell’Agenzia stessa, così come scritto nel citato regolamento, parte integrante del presente provvedimento, la cui accettazione sarà sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa:

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale in data 23 maggio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 23 maggio 2011;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per l’utilizzo del logo “Il SaD in chiaro”, il cui testo è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;
- di concedere alle sole organizzazioni inserite nell’Elenco SAD l’utilizzo del logo di cui al punto 1., le quali potranno apporre tale logo sui materiali promozionali prodotti, previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’ente che dichiari la piena accettazione delle condizioni e dei limiti indicati nel citato Regolamento;
- di indicare nella responsabile dell’Area Studi e Promozione dott.ssa Vilma Mazza il funzionario responsabile della concessione alle organizzazioni SAD del logo “Il SaD in chiaro”;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE AL DECRETO N. 266 DEL 18.07.2003, IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDICATE NELLE NOTE RICHIAMATE IN OGGETTO E DI SEGUITO ELENcate, RISULTANTI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE ONLUS MA DELLE QUALI NON È STATO POSSIBILE ACQUISIRE ALCUNA DOCUMENTAZIONE UTILE A VALUTARE IL LEGITTIMO GODIMENTO DA PARTE DELLA STESSA DELLA QUALIFICA SOGGETTIVA DI ONLUS:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4, DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003, DALLA DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- Agape Eccomi
- Associazione Capitani Lungo Corso e di Macchina
- Associazione culturale "Palazzo Materazzi"
- Associazione Diamentro onlus
- Associazione Nazionale Vittime della Strada A.N.V.S. ONLUS
- Associazione pollice verde rinascita antichi casolari
- Associazione Suoni e Colori Onlus
- Associazione Valle Citerea
- Carità Aiuti Umanitari Onlus
- Fondazione Beato "Cardinale Dusmet" Fondi di solidarietà antiusura
- Inventalavoro Onlus
- Real Oplonti onlus

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE ALL'ART. 4, COMMA 2- LETT. F) DEL DPCM N. 329/01 CON IL QUALE IL LEGISLATORE HA STABILITO L'OBBLIGO A CARICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI RICHIEDERE IL PARERE PREVENTIVO ALL'AGENZIA PER LE ONLUS IN ORDINE ALLA DECADENZA TOTALE O PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Molise;

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS DI CUI ALL'ART. 11 DEL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460 DALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- A.G.S.A.S. Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali - ONLUS
- Academia Sodalitas Ecelinorum
- Alleanza popolare italiana
- Associazione La Cavea O.N.L.U.S.
- Associazione "Cercando Temesa" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)
- Associazione "CIVITAS NOSTRA" - O.N.L.U.S.
- Associazione "Donare il sorriso" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
- Associazione "Ekoclub International" onlus
- Associazione "FOR-MARE O.N.L.U.S."
- Associazione "Fourthyseven" onlus
- Associazione "Istituto culturale Calabria Nuova - Onlus"
- Associazione "Museo delle Donne del Mediterraneo - Calmana - (MdM) Onlus"
- Associazione "NATURA NOVA - ONLUS"
- Associazione "OPERATIVAMENTE INSIEME - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS"
- Associazione "PROGETTO DANZA"
- Associazione "scuolaècittà ONLUS" organizzazione non lucrativa di attività sociale
- Associazione "Teatro e Vita - Onlus"
- Associazione , Ricerca, Prevenzione, Assistenza per malattie genetiche - ARPAGEN - ONLUS
- Associazione anziani sant'Anna e San Gioacchino
- Associazione Archè
- Associazione Arseventum O.N.L.U.S.
- Associazione Cardine Vita onlus
- Associazione Centro Educazione e Formazione Ambientale Messina, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale CEA Messina Onlus
- Associazione culturale "Airplane" ONLUS
- Associazione Culturale "Giuseppe Logoteta - Martire della Rivoluzione Napoletana del 1799 - Onlus"
- Associazione Culturale "Pro Terra" o.n.l.u.s.
- Associazione culturale Colomba Bianca
- Associazione culturale e musicale Pino Piraino - onlus
- Associazione culturale Nicolaos Arghiropoulos - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS
- Associazione di famiglie non lucrativa di utilità sociale Convertere onlus
- Associazione di promozione sociale "L'ISOLA CHE NON C'E'"
- Associazione di Promozione Sociale "popolo creativo ONLUS"

- Associazione di solidarietà familiare Pollicino organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Associazione di volontariato "ARCI SOLIDARIETA' SALERNO O.N.L.U.S."
- Associazione di volontariato "GAMARGIOBA"
- Associazione di volontariato A.R.N.I. - onlus (Association des Resortissants de Niaogho - Burkina Faso en Italie) (Associazione degli emigrati dal Niaogho - Burkina Faso in Italia)
- Associazione Giuseppe e Luigi Cioffi
- Associazione IN.T.E.S.A. INnovazione Tecnologica, Energia, Solidarietà ed Ambiente - O.N.L.U.S.
- Associazione Italiana Assistenza spastici "Arco Felice" Onlus
- Associazione Karibu onlus
- Associazione La grande guerra nell'Alto Agordino onlus
- Associazione Madre Teresa di Calcutta
- Associazione Mai più soli
- Associazione Movimento di Difesa del Cittadino Onlus
- Associazione non lucrativa di utilità sociale Valeria Onlus
- Associazione ONLUS "S. Maddalena di Canossa"
- Associazione onlus La Roccia
- Associazione Ornitologica "Duemila" ONLUS (A.O.D. - ONLUS)
- Associazione per la promozione del territorio pavese, Lomellina e Oltrepò Onlus
- Associazione scientifica italiana microsistemi onlus
- Associazione Traguardi Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.)
- Banco alimentare - comitato della Puglia
- Centro diurno progetto oasi onlus
- Comunità Ebraica di Milano
- Fondazione "San Servolo - Istituto per le ricerche e per gli studi sull'emerginazione sociale e culturale " (San Servolo- I.R.S.E.S.C.) ONLUS
- Fondazione Antonio Guarasci - Onlus
- Fondazione culturale responsabilità etica
- Fondazione Lacryma Christi di Fontana Cupa del Vesuvio onlus
- Fondazione Nosside
- Fondazione Premio Napoli
- Fondazione Recordati - organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Fondazione S. Antonio onlus
- Fondazione S. Riccardo Pampuri Onlus
- Istituto di studi per la programmazione e lo sviluppo dell'artigianato e delle imprese medio piccole - organizzazione non lucrativa di utilità sociale "I.S.P.S.A.I. - ONLUS"
- Medici del mondo Italia Onlus
- Organizzazione Europea Vigili di fuoco del Corpo Volontari Protezione Civile
- Padre Pio Piccola società cooperativa sociale - onlus a r.l.
- Scuola materna parrocchiale di Vissone
- Società Centro Europeo Ricerca, Sviluppo ed Alta Formazione della Piccola e Media Impresa Euromediterranea
- Società Cooperativa "Alta Quisquina"
- Società Cooperativa "SERSOC"
- Società cooperativa Villa Principe soc. coop. a r.l.
- Società Italiana di Scienze Psicosociali per la Pace (S.I.S.Pa.)
- Tre Emme Trust onlus.